

**REGOLAMENTO Ente e delle Corse incorporato Jockey Club Italiano ex art. 7 Decreto Legislativo 20 ottobre 1999 n.449 (G.U.Repubblica Italiana 2-12-1999- Serie Generale n.283).
Aggiornato al 1°-2-2004.**

REGOLAMENTO DELL'ENTE

ORGANI DELL'ENTE

Art. I - Presidente

Oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto, dal presente Regolamento e da quello delle Corse, il Presidente, nell'ambito delle competenze specifiche dell'Ente, stabilisce e mantiene i rapporti con gli Enti ippici italiani e stranieri paritetici, assegna i premi d'onore offerti dall'Ente; **fa** applicare nei confronti di chiunque e con la stessa decorrenza **compatibilmente ai tempi di comunicazione**, i provvedimenti disciplinari e analoghe decisioni prese dalla società degli Steeple-Chase d'Italia e dalle autorità ippiche italiane i cui poteri corrispondono a quelli del Jockey Club Italiano **previa richiesta di tale Ente o Autorità**; estende ai soggetti che operano nel settore di competenza del Jockey Club Italiano le decisioni di sospensione o squalifica adottate dalle autorità ippiche estere, i cui poteri corrispondono a quelli dell'Ente, che ne abbia fatto richiesta, a condizione che tali decisioni siano conformi ai principi di giustizia naturale vigenti in Italia; comunica a detti Enti le decisioni **di sospensione e squalifica**, adottate dal Jockey Club Italiano perché vengano applicate per reciprocità e ne informa l'U.N.I.R.E.; prende, nell'ambito del Regolamento delle Corse, qualsiasi provvedimento di urgenza, che deve essere ratificato dall'Organo competente nella sua prima riunione.

Art. II - Consiglio di Amministrazione

Oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto, dal presente Regolamento e da quello delle Corse, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti, la cui elencazione ha carattere esemplificativo:

- a) accorda e revoca il riconoscimento alle società di Corse, vigilando sulla osservanza da parte delle stesse del Regolamento delle Corse e delle direttive generali dell'U.N.I.R.E.; lo revoca - ove del caso - e, fatta eccezione per quelle che hanno per oggetto le scommesse, giudica le controversie insorte fra di esse e tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del Regolamento delle Corse;
- b) determina l'indirizzo generale della programmazione nell'ambito delle competenze specifiche dell'Ente;
- c) autorizza la pubblicazione del Libro Genealogico dei cavalli di puro sangue (Stud Book) assumendone la gestione tecnica e amministrativa;
- d) stabilisce l'importo dei diritti di segreteria per:
 - 1) concessione o rinnovo dei colori, del nome assunto e delle loro variazioni;
 - 2) concessione o rinnovo delle patenti agli allenatori, agli assistenti allenatori, caporali di scuderia con permesso di allenare, fantini, allievi fantini e caporali di scuderia;
- e) stabilisce ogni altro diritto o tassa di cui al presente Regolamento;
- f) agisce, ove richiesto, da arbitro in caso di disaccordo fra le categorie interessate per ciò che riguarda il compenso dovuto ai fantini ed agli allievi fantini per ogni monta;
- g) stabilisce l'importo minimo di copertura dell'assicurazione infortuni che ogni fantino e allievo fantino deve aver contratto per ottenere la patente o il suo rinnovo;
- h) stabilisce, anno per anno, la tassa che deve essere corrisposta dalle società per ogni giornata di corse (art. 69) e l'importo minimo e massimo delle multe che possono essere inflitte alle società in caso di constatata loro inadempienza (art. 70);
- i) stabilisce, anno per anno, l'ammontare minimo e massimo delle multe che i Commissari di riunione e la Commissione di disciplina di 1a istanza possono infliggere (art. 223), nonché l'ammontare dei depositi in caso di reclamo (art. 211 e art. 216) o di appello (art. 215 penultimo cpv.), nonché di istanza per l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti (art. X, lett. B) n. 2);

l) delibera sulla adozione dei provvedimenti disciplinari presi dagli altri enti e collabora con le competenti autorità per la repressione dei reati di cui alla Legge 13 dicembre 1989, n. 401;

m) compie e decide, nella sfera delle proprie attribuzioni, tutte le inchieste che ritiene opportune, sia di propria iniziativa, sia in seguito a rapporti od a reclami;

n) stabilisce, anno per anno, il ragguaglio con la moneta italiana da attribuirsi alle somme vinte all'Estero (art. 127 ultimo comma);

o) giudica ogni questione relativa alla applicazione o interpretazione del Regolamento delle corse, insorta fra persone od Enti soggetti all'osservanza del Regolamento stesso, escluse le materie di competenza della Commissione di Disciplina. Di ogni vertenza, anche a carattere sindacale, insorta fra i soggetti di cui sopra, deve essere informato e devono altresì essergli comunicate le sentenze irrevocabili emanate dall'autorità giudiziaria eventualmente adita;

p) stabilisce le norme per la iscrizione e decide in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dei Commissari di riunione e dei Funzionari negli Albi relativi, proponendo la misura delle relative indennità;

q) integrato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, provvede alla redazione ed alle modifiche del regolamento delle corse che devono essere sottoposte all'approvazione dell'U.N.I.R.E. Dette modificazioni entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, salvo diversa motivata decisione;

r) nomina i Membri della Commissione di Disciplina di 1ª istanza e di Appello a norma degli Artt. 19 e 20 dello Statuto.

Se un suo componente direttamente interessato in una questione sottoposta alla sua decisione, lo stesso non può, relativamente ad essa, esercitare le sue funzioni.

Art. III - Comitato Esecutivo

Oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto, il Comitato Esecutivo ha le seguenti, la cui elencazione ha carattere esemplificativo:

a) concede o rifiuta, sospende o revoca il permesso di far correre;

b) prende conoscenza delle deleghe rilasciate dai proprietari **pubblicate nel Bollettino Ufficiale** e ne può sospendere l'efficacia;

c) **prende conoscenza delle comunicazioni** di comproprietà, di vendita e di affitto;

d) procede alla qualificazione dei Commissari di riunione e degli altri Funzionari, degli allenatori, sia proprietari che professionisti, dei caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, dei fantini e degli allievi fantini. Adotta le eventuali iniziative per la loro istruzione e perfezionamento. Provvede alle nomine dei Commissari e Funzionari; rilascia le patenti previste dal Regolamento e può sospendere e ritirarle;

e) **prende conoscenza dei** contratti dei fantini e degli allievi fantini **oggetto** di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;

f) propone al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo generale della programmazione;

g) stabilisce le date entro le quali le società riconosciute debbono presentare i programmi delle loro riunioni;

h) esamina detti programmi e li approva con le eventuali necessarie modifiche, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dopo che i medesimi siano stati approvati dall'U.N.I.R.E. per quanto di sua competenza;

i) esamina le domande per le riunioni di corse indette dai Comitati all'uopo costituiti e, se del caso, le approva;

l) stabilisce il numero delle prove che, nelle riunioni di competenza dell'Ente, possono essere programmate in ogni giornata di corse;

m) redige il calendario delle corse classiche di selezione e di maggior rilievo e lo comunica all'U.N.I.R.E.;

n) stabilisce in quali corse i cavalli di 2 anni possono correre con quelli di altre età;

o) stabilisce per ciascuna riunione l'allocazione massima delle corse (handicaps discendenti esclusi) nelle quali gli allievi fantini possono godere dei discarichi previsti dal Regolamento delle Corse;

p) nomina per ciascuna riunione riconosciuta il Presidente della Terna dei Commissari, i Commissari e Funzionari (Handcappers - Starters - Ispettori della disciplina - Ispettori alle operazioni antidoping - Ispettore del Peso - Ispettore dell'Insellaggio - Ispettori al Percorso - Giudice di Arrivo, uno o più Veterinari addetti alle operazioni antidoping, nonché gli Ispettori alla Forma);

q) sorveglia anche avvalendosi di soggetti estranei al Comitato, l'operato, gli atti e i provvedimenti del Presidente della terna, dei Commissari e dei Funzionari prendendo gli eventuali opportuni provvedimenti nei loro confronti. In particolare, tali funzioni di sorveglianza possono essere esercitate avvalendosi della collaborazione di uno o più Commissari, iscritti nella 1a Sezione dell'Albo di cui all'art. 141 n. 2 del Regolamento delle Corse, che mensilmente redigono relazioni scritte al Comitato Esecutivo in merito alle ispezioni e ai controlli effettuati, secondo le direttive ed istruzioni formulate dallo stesso Comitato Esecutivo. Tali Commissari, nel periodo di espletamento di tale incarico, non possono essere nominati ai sensi della precedente lett. p).

r) quando si siano verificati sospetti cambiamenti di forma dei cavalli, promuove inchieste e se del caso, trasmette gli atti alla Commissione di Disciplina di 1a istanza;

s) sottopone al giudizio della Commissione di Disciplina di 1a istanza ogni fatto che ritenga contrario alle disposizioni del Regolamento delle Corse;

t) stabilisce le caratteristiche delle ferrature consentite. I cavalli che saranno presentati in pista con ferrature non consentite verranno esclusi dalla corsa;

u) **dispone l'accertamento dell'**ascendenza e **dell'**identità dei cavalli di p.s.;

v) stabilisce, in attuazione di accordi internazionali o di disposizioni **comunicate** dell'autorità Sanitaria, le misure profilattiche e le vaccinazioni alle quali devono essere sottoposti i cavalli che si trovano o devono entrare negli ippodromi e nei centri di allenamento, emanando le norme per il controllo della osservanza delle disposizioni impartite;

w) nomina il Segretario delle Commissioni di Disciplina di 1a Istanza e di Appello;

x) ordina l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti dei nomi delle persone fisiche, società o associazioni che svolgono comunque attività disciplinate dall'Ente;

y) prende i provvedimenti del caso nei confronti delle società di Corse che si siano rese inadempienti ad uno degli obblighi a loro derivanti dal disposto dell'art. 69 ed esercita il controllo sulle società di Corse, avvalendosi della collaborazione dei Commissari di cui alla precedente lett. q), previo esame delle relazioni inoltrate a norma dell'art. 151 del Regolamento delle Corse dal Presidente della terna e dai Commissari nominati nelle singole riunioni di corse.

Se un suo componente direttamente interessato in una questione sottoposta alla sua decisione, lo stesso non può, relativamente ad essa, esercitare le sue funzioni.

Può delegare ad uno dei suoi Membri il compimento di atti istruttori.

Art. IV - incompatibilità membri Commissioni di Disciplina

Non possono esercitare le funzioni di componenti della Commissione di Disciplina di 1a Istanza e della Commissione di Disciplina di Appello, i seguenti soggetti:

- 1) i proprietari o i comproprietari di scuderia o di allevamenti di cavalli purosangue in attività;
- 2) i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderia o di allevamento di cavalli purosangue in attività;
- 3) i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli purosangue in attività;
- 4) i soggetti comunque interessati a scuderie o allevamenti di cavalli purosangue in attività;
- 5) i soggetti titolari di patenti, di qualunque tipo, rilasciate dall'Ente;
- 6) i dipendenti delle società di corse;

7) coloro che siano iscritti nell'Albo degli allibratori o titolari di agenzia ippica o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica;

8) i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea retta e gli affini di 1° grado dei soggetti di cui al precedente n. 7.

Art. V - Commissione di Disciplina di Prima Istanza

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza, oltre alle funzioni demandatele dallo Statuto, ha le seguenti, la cui elencazione ha carattere esemplificativo:

a) interviene d'iniziativa o su segnalazione degli interessati - questioni di fatto relative allo svolgimento delle corse escluse - ogni qualvolta le disposizioni statutarie o regolamentari siano state violate, o comunque quando le persone soggette alla giurisdizione dell'Ente abbiano tenuto contegno scorretto o abbiano compiuto atti lesivi del buon nome dell'Ente e delle categorie interessate;

b) giudica i sospetti cambiamenti di rendimento dei cavalli segnalati dai Commissari, dal Comitato Esecutivo, dal Direttore Generale dell'Ente o rilevati d'iniziativa e qualora non li ritenga giustificati, adotta le misure disciplinari del caso nei confronti dei responsabili;

c) infligge le punizioni previste dal Regolamento delle Corse a carico di società ed Enti che gestiscono ippodromi, proprietari, allenatori, caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, fantini, allievi fantini e artieri e di quanti sono tenuti all'osservanza del Regolamento. Nello scegliere il tipo e la misura delle sanzioni, tiene conto dei precedenti del punito e, nei casi di recidiva, interviene con i necessari inasprimenti;

d) multa, sospende o squalifica tutti coloro che non si sottopongono alle deliberazioni prese nei loro confronti dagli Organi dell'Ente;

e) esamina periodicamente la posizione disciplinare di quanti sono tenuti all'osservanza del Regolamento delle Corse ed infligge le adeguate punizioni previste dal Regolamento stesso che, nei casi di particolare gravità o di recidiva, possono anche portare alla applicazione della squalifica;

f) nei casi di particolare gravità che abbiano a richiedere una fase istruttoria, può ordinare la sospensione cautelativa del prevenuto;

deve sentire le parti direttamente interessate che ne abbiano fatto richiesta; può sentire chiunque ritenga necessario ai fini istruttori.

Contesta al prevenuto gli addebiti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o altro mezzo equipollente) invitandolo a presentare memoria difensiva.

Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può invitare il prevenuto a comparire davanti ad essa.

Le deliberazioni della Commissione sono immediatamente esecutive a far data dalla comunicazione all'interessato del provvedimento integrale, fatta salva la facoltà allo stesso di richiedere al Presidente della Commissione di Disciplina di Appello la sospensione prevista all'art. 20, ultimo capoverso, dello Statuto;

h) può delegare uno dei suoi Membri a compiere atti istruttori;

i) giudica sui deferimenti disposti dai Commissari di riunione, in occasione dei quali deve essere osservata la seguente procedura:

1) I Commissari di riunione, nell'ambito della loro competenza, qualora deferiscano taluno alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, compilano, al più presto, e non oltre il termine di cui al successivo paragrafo, il provvedimento, con la succinta indicazione dei dati relativi alla violazione riscontrata.

2) Il provvedimento di deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza deve essere consegnato al deferito al più presto e non oltre il termine massimo di 60 minuti dall'arrivo dell'ultima corsa della giornata. Nel caso in cui i Commissari, a norma dell'art. 145, n. 4, si siano riservati di approfondire le indagini, il provvedimento di deferimento eventualmente adottato a seguito dell'approfondimento delle indagini può essere consegnato al deferito entro il quinto giorno successivo

a quello in cui è stata riscontrata la violazione al Regolamento. Subito dopo la consegna, ed anche quando la consegna non sia possibile, il provvedimento deve essere affisso, a cura dei Commissari, nel termine sopra indicato, in apposita teca all'uopo predisposta dalla Società di Corse nella Sala delle Bilance. L'affissione dovrà essere mantenuta per lo meno fino al termine della successiva giornata di corse.

In caso di deferimento avvenuto nell'ultima giornata di corse, l'affissione avrà la durata di una settimana nella sede della Società di Corse.

3) In caso di mancata consegna, il provvedimento di deferimento affisso nel modo e nei termini indicati nel paragrafo 2° si intende portato a conoscenza degli interessati in virtù dell'avvenuta esposizione al pubblico.

4) I Commissari di Riunione, entro 7 giorni dalla giornata di corse in cui è stata riscontrata la violazione, devono provvedere a trasmettere, a mezzo raccomandata espresso o comunque col mezzo più rapido, tramite le società di Corse, alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza, una copia originale del provvedimento di deferimento con la sua completa motivazione e con tutti gli atti allegati. In calce alla copia del provvedimento da trasmettersi, i Commissari annotano l'orario in cui lo stesso □ stato consegnato, o comunque affisso, precisando i motivi della eventuale mancata consegna.

5) I deferiti, qualora lo ritengano, possono, entro il termine perentorio di 10 giorni liberi dalla consegna o dalla affissione di cui sopra far pervenire note difensive scritte alla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza presso la sede del Jockey Club Italiano.

6) La facoltà di cui al paragrafo 5j deve essere menzionata in calce al provvedimento di deferimento consegnato all'interessato o affisso.

7) La Commissione di Disciplina di 1a Istanza, limitatamente ai casi previsti dal paragrafo 1j, esaminati gli atti trasmessi dai Commissari e le eventuali note difensive, decide sul deferimento emettendo una deliberazione che è immediatamente esecutiva. Contro tale deliberazione può essere proposta impugnazione alla Commissione di Appello nei termini e con le modalità previste dal Regolamento dell'Ente, dal Regolamento delle Corse e dallo Statuto.

8) La Commissione di Disciplina di 1a Istanza può procedere, qualora lo ritenga necessario, ad ulteriori atti istruttori.

9) La deliberazione della Commissione di Disciplina di 1a Istanza è senza indugio comunicata agli incolpati ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale. **E', altresì, comunicata alle Società di Corse e all'Ufficio dell'Incaricato dell'UNIRE per la corsa TRIS, allorquando sia disposto un distanziamento di un cavallo o irrogata una sanzione di sospensione o squalifica.**

Art. VI - Commissione di Disciplina di Appello

Le sue funzioni sono determinate dall'art. 20 dello Statuto. I ricorrenti hanno facoltà di comparire all'udienza di discussione dell'appello. La data dell'udienza viene comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo equipollente. Il termine per comparire non può essere inferiore a 10 giorni liberi dalla ricezione dell'avviso. I ricorrenti possono farsi assistere da un legale. La Commissione, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, può, anche d'ufficio, ordinare la presentazione di nuovi documenti, l'assunzione di nuove prove e l'esame, anche su nuove circostanze, di testimoni sentiti nel giudizio di 1ª Istanza.

La Commissione può delegare uno dei suoi componenti a compiere atti istruttori.

Le deliberazioni della Commissione di Disciplina di Appello sono oggetto di pubblicazione e divulgazione secondo le modalità stabilite per le deliberazioni della Commissione di 1ª Istanza.

Art. VII - Collegio dei Sindaci

Le sue funzioni sono determinate dall'art. 21 dello Statuto.

Art. VIII - Collegio dei Probiviri

Le sue funzioni sono determinate dall'art. 22 dello Statuto.

Art. IX - Direttore Generale

Il Direttore Generale, oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto e dal Regolamento Organico del Personale dell'Ente, ha le seguenti la cui elencazione ha carattere esemplificativo e non tassativo:

- a) dirige la Segreteria;
- b) cura le pubblicazioni del Bollettino e dell'Annuario Ufficiali, facendovi inserire i programmi, i risultati delle corse e tutti gli atti, nonché le comunicazioni ufficiali;
- c) cura la pubblicazione delle modifiche al regolamento delle Corse e degli altri atti dell'Ente;
- d) riceve in deposito, curandone la registrazione e la conservazione, i certificati di origine;
- e) cura la tenuta del registro dei passaggi di proprietà;
- f) cura la compilazione e la pubblicazione del Libro Genealogico dei Cavalli di Puro Sangue (Stud Book);
- g) cura le pratiche assicurative in applicazione delle leggi o di particolari iniziative promosse dall'Ente o dalle superiori autorità;
- h) assiste le scuderie e gli allevamenti italiani ed esteri nei loro reciproci rapporti, anche in relazione alla partecipazione alle corse;
- i) segnala prontamente alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza qualsiasi infrazione al presente Regolamento di cui sia venuto a conoscenza. Informa il Comitato Esecutivo dei deferimenti e dei ricorsi alla Commissione di Disciplina;
- l) cura la tenuta della lista dei pagamenti insoddisfatti di cui all'art. X.

Art. X - Lista dei pagamenti insoddisfatti

- Iscrizione nella lista.

La Segreteria dell'Ente **tiene** aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale sono iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto **le seguenti obbligazioni di pagamento contratte nell'esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste:**

- **importi a qualunque titolo dovuti al Jockey Club Italiano od Ente paritetico estero;**
- **canoni di locazione di boxes, corrispettivi per uso degli impianti e fornitura di servizi negli ippodromi;**
- **importi per iscrizioni e forfeits;**
- **importi dovuti per riserva sui premi risultante da atti di comunicazione di vendita, affitto/leasing, comproprietà, registrati presso l'Ente;**
- **importi dovuti ai cavalieri quali compensi per la monta e di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria;**
- **importi dovuti ai lavoratori dipendenti delle scuderie in base al Contratto Collettivo Nazionale del settore;**
- **importi dovuti a titolo di multa irrogata dai Commissari di Riunione, alle Associazioni Nazionali di Allenatori e Fantini, in base a quanto previsto dall'art. 223 del Regolamento delle Corse;**
- **importi dovuti al soggetto venditore e/o al soggetto che organizza e gestisce un'asta pubblica in Italia, per il pagamento dei prezzi di vendita, eventuali oneri accessori e/o diritti d'asta, purché l'acquisto del cavallo sia suscettibile di registrazione presso l'Ente;**

- **importi dovuti ad allenatori, allevatori o centri di allevamento per corrispettivi di attività di addestramento, allenamento e pensione dei cavalli, purché l'obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l'iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l'iscrizione.**

A) Contenuto della lista.

La "Lista" - che deve essere pubblicata nell'Annuario e nel Bollettino Ufficiale - deve contenere:

- il nome proprio e quello assunto delle persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;
- le somme dovute.

B) Modalità

Le iscrizioni nella Lista sono ordinate dal Comitato Esecutivo:

1) su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, presso altre società e su richiesta dell'U.N.I.R.E.;

2) su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e **proprietari** di cavalli di p.s.i., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli nelle corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, **di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie**, e di qualunque operatore ippico che svolga attività regolamentate dall'Ente, che vantino ragioni di credito **come specificate nel presente articolo**, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate;

3) **su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro;**

A tali richieste devono essere allegati i documenti **probatori** del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.

Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, **in materia**, in condizioni di reciprocità con il Jockey Club Italiano.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dal Consiglio Direttivo. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro datori di lavoro nella "Lista". **Sono altresì esonerate dal versamento del deposito le Associazioni di categoria, per le richieste riguardanti la mancata riscossione degli importi previsti dall'art. 223 del Regolamento delle Corse.**

Le società di Corse che presentino domanda ai sensi del precedente n. 1 nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole.

La Segreteria dell'Ente, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili dell'Ente, deve invitare con lettera raccomandata il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificare il rifiuto entro **20** giorni. Scaduto invano il suddetto termine di **20** giorni, il Comitato Esecutivo **procede all'esame della questione e dispone per l'iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta al Comitato Esecutivo per l'adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo.**

Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione.

Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti dal Comitato Esecutivo, potrà essere incamerato.

Qualora la vertenza relativa al credito, per cui è stata presentata domanda di iscrizione nella "Lista", sia oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria, il provvedimento richiesto di iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell'istruttoria amministrativa, le opposizioni alle ragioni di credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria.

Anche il tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all'esito della decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

C) Conseguenze dell'iscrizione.

Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle società di Corse, chi è iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome vi figuri, non può vendere, affittare, **esportare, definitivamente, iscrivere a corse**, far correre, allenare, nè montare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dall'Ente. Ove trattasi di società di Corse, il Jockey Club Italiano trasmetterà il relativo provvedimento all'U.N.I.R.E. per le conseguenti decisioni.

Le società di corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti conseguenti l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

D) Pagamenti

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute all'Ente devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato al Jockey Club Italiano, che provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dal Jockey Club Italiano dovranno essere effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente ai fini della conseguente cancellazione del nominativo del debitore. Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della Segreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti al Jockey Club Italiano possono essere depositati anche presso le Segreterie delle società di Corse, che provvederanno al loro tempestivo inoltro all'Ente ai fini della cancellazione del nominativo.

Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova alla Segreteria dell'Ente con idonea documentazione.

E) Pubblicità

La "Lista dei pagamenti insoddisfatti" deve essere tenuta esposta - a cura dei rispettivi Segretari - negli Uffici delle società di corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.

F) Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

Ogni nuova iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti ed ogni cancellazione saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale e comunicate alle società di corse anche per mezzo del telex o telecopier.

G) Reciprocità

Tutte le precedenti disposizioni riflettono **con conseguente iscrizione automatica** anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute dalla società degli Steeple Chases d'Italia, dall'E.N.C.A.T., dall'E.N.C.I.. **Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate** dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli **del Jockey Club Italiano e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.**

H) Tassa

Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti per ottenere, dopo aver soddisfatto il loro debito, la cancellazione, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione. E' dovuta un'unica tassa di cancellazione qualora il soggetto debitore provveda al pagamento contestuale di importi seppure dovuti a soggetti diversi e per i quali sono intervenuti provvedimenti di iscrizione nella stessa data.

I) Recidività

Il Comitato Esecutivo **può procedere** alla revoca delle rispettive concessioni (colori e patenti) a coloro che, nel periodo di 2 anni, risultassero per la 3a volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

L) Sospensione effetti.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente può sospendere, anche parzialmente, gli effetti della iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

REGOLAMENTO DELLE CORSE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse piane al galoppo per i cavalli di puro sangue inglese in Italia **in attuazione anche degli Accordi internazionali tra Autorità Ippiche, cui l'Italia abbia aderito**. E' vincolante e si ritiene conosciuto dalle società di Corse, dai proprietari e comproprietari di scuderia, allevatori, allenatori, fantini, allievi fantini, caporali di scuderia, con o senza autorizzazione ad allenare, artieri ippici e da tutti coloro che, pur non appartenendo alle suddette categorie, operano nel settore.

Tali Enti e persone sono tenute alla stretta osservanza delle sue norme e devono sottomettersi alle deliberazioni prese nei loro confronti dall'Ente e dai suoi Commissari e Funzionari. In materia disciplinare, tutti i soggetti sopraindicati - pena la revoca delle rispettive autorizzazioni - debbono sottoporsi ai procedimenti relativi ai due gradi previsti dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ente, prima dell'esaurimento dei quali non è consentito adire il Giudice civile o amministrativo.

E' vietato a tutti di sottoporre i cavalli a maltrattamenti o a metodi eccessivi di correzione.

Con le espressioni "Regolamento", "Presente Regolamento" o similari si intendono sia il Regolamento dell'Ente che quello delle Corse.

Qualunque aggiunta o modifica al Regolamento ha effetto quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, salvo diversa deliberazione. **I Regolamenti per la corsa TRIS e le corse TOTIP, nonché le relative modifiche ed integrazioni, seppure pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Ente, entrano in vigore, secondo le decorrenze e le modalità stabilite dall'UNIRE.**

Gli atti ufficiali dell'Ente, i programmi delle riunioni ed i risultati delle corse vengono pubblicati nell'Annuario e nel Bollettino Ufficiale il cui testo fa legge.

Art. 2 - Divieto scommesse clandestine

E' fatto assoluto divieto - pena la squalifica (art. 225) - a tutte le persone come sopra tenute all'osservanza del presente Regolamento - organizzare, esercitare scommesse clandestine o partecipare anche occasionalmente alle stesse.

Art. 3 - Clausola compromissoria

Tutte le persone che sono comunque sottoposte alla osservanza del presente Regolamento, in caso di azione da loro promovenda nei confronti dell'Ente, devono sottoporre la risoluzione della vertenza avente per oggetto diritti soggettivi ad un collegio arbitrale, composto di tre membri, che giudichi ex bono et aequo e senza formalità di procedura entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua costituzione.

Detto Collegio Arbitrale sarà così composto:

- un Membro nominato dall'Ente;
- un Membro nominato dal ricorrente;
- il terzo - che assume le funzioni e la qualifica di Presidente del Collegio - nominato dai due così designati o - in caso di loro disaccordo - dal presidente dell'U.N.I.R.E.

Coloro che non ottemperano tempestivamente al disposto della presente norma vengono deferiti alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza per i provvedimenti del caso.

Art. 3 bis - Comunicazioni dell'Ente (recapito)

Le comunicazioni degli Organi dell'Ente sono inviate ai soggetti sottoposti al presente Regolamento al domicilio o alla residenza da essi indicati nella richiesta di autorizzazione a svolgere un'attività retta dall'Ente o a quelli comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata comunicazione della variazione di domicilio o di residenza comporta il pagamento di una multa dell'importo stabilito dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

In caso di variazione del domicilio o della residenza non comunicati all'Ente, le comunicazioni al domicilio o alla residenza, come sopra dichiarati, si intenderanno eseguite, a tutti gli effetti del presente Regolamento, alla data di mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario indicata dall'Ufficio Postale.

Art. 3 ter - Comunicazioni all'Ente di dati e notizie

I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. L'inadempiente a tale obbligo è punito a norma del Regolamento.

Art. 3 quater - pubblicità e sponsorizzazione

Qualunque forma di pubblicità o di sponsorizzazione visibile sul cavaliere sul cavallo o sulla persona che accompagna il cavallo durante il convegno di corse, deve essere conforme alle regole stabilite dall'Ente in materia di pubblicità o di sponsorizzazione.

TITOLO II

DELLE PERSONE

Capo I

ALLEVATORE

Art. 4 - Nozione

Proprietario o affittuario della fattrice, al momento della nascita del prodotto.

E' allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di società o associazione, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. é considerato italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.

Art. 5 - Provvidenza all'allevatore

(Abrogato: riportato nell'art. 98).

Capo II

PROPRIETARIO

Art. 6 - Nozione

Agli effetti del regolamento dell'Ente e delle Corse, sono considerati proprietari, le persone fisiche o le società o associazioni che abbiano ottenuto l'autorizzazione a far correre cavalli di loro proprietà sotto il loro nome o sotto un nome assunto.

Art. 7 - Domanda colori

I soggetti che intendano far correre cavalli di loro proprietà devono presentare al Comitato Esecutivo specifica domanda nella quale debbono essere riportate, oltre i dati anagrafici e alla residenza, anche le indicazioni dei:

- domicilio fiscale;
- numero del contribuente;
- località dell'Esattoria Comunale;
- c/c postale dell'Esattoria;
- codice fiscale e partita IVA;
- colori della giubba, del berretto e la loro disposizione, in conformità al prospetto delle diverse combinazioni consentite, pubblicato dall'Ente.

In sede di domanda o anche successivamente alla concessione colori possono essere autorizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Comitato Esecutivo, simboli o scritte pubblicitarie. Le scuderie straniere possono utilizzare simboli e scritte pubblicitarie se conformi alle modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal Comitato Esecutivo; in particolare:

1) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla quale risulti:

- a) se il dichiarante svolge o meno un'attività lavorativa, e in caso affermativo, la natura della stessa;
- b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali innanzi a Preture o a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza ed, in caso affermativo, per quali reati;
- c) se la concessione richiesta riguardi o meno la gestione di Scuderia sotto forma di attività commerciale; (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per le domande presentate da persone fisiche, che sono tenute nel corso della gestione della scuderia a comunicare tempestivamente variazioni in merito a quanto inizialmente dichiarato in conformità alla presente lettera);
- d) se il dichiarante sia iscritto o no nell'albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica precisando, in questo ultimo caso, se la stessa è anche autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;
- e) se il dichiarante sia socio o abbia rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di un'agenzia ippica precisando, in quest'ultimo caso, se la stessa è anche autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;
- f) se il coniuge, ascendente o discendente in linea retta e gli affini di 1° grado del dichiarante siano iscritti o no nell'albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica o se siano soci o abbiano rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di una agenzia ippica;
- g) che il dichiarante non sia fantino, allievo fantino, caporale di scuderia con permesso di allenare o caporale di scuderia, patentato presso un Ente ippico italiano o straniero, o artiere;
- h) che il dichiarante non sia coniuge di fantino, allievo fantino, caporale di scuderia con permesso di allenare, o caporale di scuderia, patentato presso un Ente ippico italiano o straniero, o di artiere;
- i) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongono divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31/5/1965 n. 575.

L'interessato nel dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieti, decadenze o sospensioni soprascriptate nei confronti dei propri conviventi dovrà elencarli nominativamente. (Legge 17/1/1994 n. 47 e Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490).

2) Documentazione attestante la titolarità di congrui redditi o proventi non derivanti da lavoro subordinato espletato nel campo delle corse dei cavalli o non derivanti dallo svolgimento di una delle

attività per cui è fissato il divieto di autorizzazione a far correre, a norma del successivo art. 8, 4; comma.

3) Certificato di residenza e stato di famiglia. Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata dalla Legge 127/1997, la residenza e lo stato di famiglia sono comprovati con dichiarazione anche contestuali alla domanda, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Inoltre, i dati relativi alla residenza attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità, esibiti all'atto di presentazione della domanda, hanno lo stesso valore probatorio del corrispondente certificato.

4) Se la richiesta dell'autorizzazione a far correre è presentata da una società devono ad essa essere allegati:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale (da cui la previsione nell'oggetto sociale dell'esercizio dell'attività di scuderia), ed ove previsti, copia autentica dell'estratto del libro soci, nonché certificazione della Cancelleria del tribunale attestante la legale costituzione della società, la rappresentanza legale e la firma sociale, l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- il certificato di cui al n. 3), la dichiarazione di cui al n. 1) e la documentazione di cui al n. 2) relativamente alla persona del legale rappresentante. Nel caso di società di capitali il rappresentante legale è esonerato dalla presentazione di tale documentazione. Il legale rappresentante deve, altresì, presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/1/1968 n. 15, da cui risulti che l'intero capitale sociale è sottoscritto da persone non rientranti nei divieti di cui all'art. 8 del Regolamento delle Corse, nè titolari di redditi o proventi derivanti da lavoro subordinato espletato nel campo delle corse dei cavalli;
- iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

7) Dichiarazione, debitamente sottoscritta, che accerti che il richiedente conosce in ogni sua parte il Regolamento delle Corse e si impegna ad osservarne tutte le disposizioni tanto nell'interno degli ippodromi e nei recinti riservati ai proprietari, quanto fuori dagli stessi, a tenere in ogni circostanza un contegno esemplarmente corretto ed in tutto consono a quella educazione morale e civica che un proprietario di scuderia deve possedere ed a sottostare alle delibere degli Organi dell'Ente in materia di disciplina sportiva, pena la sospensione dell'autorizzazione a far correre.

8) Modulo, debitamente compilato e sottoscritto che verrà successivamente inoltrato a cura dell'Ente all'UNIRE, contenente l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del titolare o rappresentante della scuderia, nonché la scelta delle modalità di liquidazione degli eventuali premi vinti. Nel caso in cui il regime patrimoniale della famiglia del richiedente sia costituito dalla comunione dei beni, regolata dal codice civile il modulo deve essere sottoscritto anche dal coniuge.

L'Ente può in qualunque momento chiedere la dichiarazione e i documenti di cui ai nn. 1-2-3-4 e 6 sia alle persone che agli Enti che li hanno a suo tempo allegati alla domanda per la concessione dei colori, sia ai singoli soci delle società o associazioni.

Art. 8 - Autorizzazione a far correre (Concessione colori)

L'autorizzazione a far correre (concessione colori) viene concessa o respinta, con provvedimento motivato, dal Comitato Esecutivo.

I richiedenti, se persone fisiche, o i loro rappresentanti legali, se società o associazioni possono essere invitati a presentarsi dinanzi al suddetto Comitato.

L'emanazione del provvedimento di autorizzazione è subordinata all'acquisizione, d'ufficio, presso i competenti Organi dell'autorità Giudiziaria, della certificazione inerente gli eventuali precedenti penali e procedimenti pendenti a carico del richiedente. é comunque richiesta d'ufficio ai fini dell'autorizzazione la certificazione prevista ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata.

L'autorizzazione a far correre non può essere concessa:

1) a coloro che siano iscritti nell'albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;

2) a coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;

3) a coloro che siano fantini, allievi fantini, caporali di scuderia con permesso di allenare, caporali di scuderia o artieri;

4) ai coniugi dei soggetti di cui al precedente n. 3.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista dal precedente art. 7, il Comitato Esecutivo non abbia potuto esaminare la domanda, il Presidente dell'Ente potrà concedere i colori in via d'urgenza a norma dell'art. 1 del Regolamento dell'Ente.

L'autorizzazione viene automaticamente revocata nei seguenti casi:

a) inosservanza dell'obbligo da parte del titolare dei colori di sottoporsi, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ai due gradi del procedimento disciplinare;

b) organizzazione e/o esercizio da parte del titolare di colori di scommesse clandestine sulle corse dei cavalli o partecipazione, anche occasionale, alle stesse;

c) sentenza irrevocabile di condanna del titolare dei colori alla pena dell'arresto o della reclusione superiore ai due anni;

d) perdita, da parte del titolare di colori, dei requisiti stabiliti per l'autorizzazione a far correre (concessione colori);

e) squalifica del titolare dei colori;

f) mancato pagamento, entro 30 gg. dalla comunicazione della autorizzazione a far correre (concessione colori), del diritto di Segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

g) mancata sottoscrizione, entro 30 gg. dalla comunicazione dell'autorizzazione a far correre (concessione colori), dell'impegno ad osservare il disposto di cui all'art. 3 del Regolamento delle Corse;

L'autorizzazione opera soltanto dal momento in cui il richiedente ha provveduto al versamento del prescritto diritto di Segreteria.

Successivamente al versamento del diritto di Segreteria, l'Ente rilascia al proprietario una tessera, che consente al soggetto intestatario l'accesso ai recinti dell'insellaggio e del dissellaggio e alla Sala delle bilance, unicamente per assistere alle operazioni preliminari e successive alla corse a cui partecipi un cavallo di sua proprietà.

Nei casi di autorizzazione a favore di società o associazioni di persone, la tessera viene rilasciata esclusivamente a nome del rappresentante legale o del rappresentante dei comproprietari o, in alternativa, del procuratore, se nominato.

In sede di adozione del provvedimento di autorizzazione possono essere non accettate o modificate combinazioni di colori già adottate da altra scuderia o che comunque siano tali da ingegnare confusione con altre già registrate.

L'Ente, d'ufficio, anche successivamente al provvedimento di autorizzazione, può disporre il cambio di combinazione – colori, qualora quella assegnata ingeneri confusione con altra precedentemente registrata. In tal caso, la variazione, non comporta alcun pagamento del diritto di segreteria.

Art. 9 - Durata - Variazione

La concessione dei colori è valida per un anno solare e il titolare è tenuto prima di far partecipare alle corse i propri cavalli:

a) a produrre dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/1/1968 n. 15 dalla quale risulta:

1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali presso Procure o preture e se a suo carico risultano precedenti penali, in caso affermativo, per quali reati;

2) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongono divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e art. 10 quater 2° comma Legge 31/5/1965 n. 575.

La dichiarazione di cui alla lettera 2) dovrà essere resa dal dichiarante anche nei confronti dei propri conviventi i quali dovranno essere inoltre elencati nominativamente (Legge 17/1/1994 n. 47 e D.L.vo 8/8/1994 n. 490);

b) al pagamento di una tassa per l'anno stesso.

La concessione colori si rinnova automaticamente se non rinunciata con comunicazione pervenuta all'Ente entro il 30 novembre.

La concessione s'intenderà rinunciata con effetto dal 31 dicembre se entro il 31 marzo dell'anno successivo la tassa di rinnovo non sia stata corrisposta.

I proprietari che non provvedano al pagamento della tassa di rinnovo e facciano partecipare a corse i propri cavalli nel periodo dal 1° gennaio alla fine del mese di marzo, saranno comunque tenuti al versamento della tassa e la Commissione di Disciplina di 1a Istanza infliggerà, a loro carico, una multa pari al doppio della tassa medesima per ogni corsa effettuata dai loro cavalli. Nel caso che la partecipazione a corse dei cavalli di tali proprietari avvenga dopo la fine di marzo, i cavalli saranno distanziati ed i responsabili saranno deferiti alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza dell'Ente per gli opportuni provvedimento disciplinari.

Qualora non vi sia rinuncia ai colori ai sensi del 3° comma, il Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della concessione dei colori tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare della autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturita dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal regolamento delle Corse.

La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale del Comitato Esecutivo, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;
- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare;
- d) dall'entità del danno arrecato;
- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo o da ogni altra modalità dell'azione.

Qualora venisse richiesta e concessa una variazione di colori già approvati, sarà dovuto un diritto di Segreteria.

Trattandosi di società le variazioni dei legali rappresentanti devono essere immediatamente notificate all'Ente unitamente alla trasmissione dei relativi certificati e documenti previsti dai nn. 1-2-3-4 e 5 dell'art. 7; devono, inoltre, essere notificate all'Ente le variazioni nella compagine sociale. Nel caso in cui il Comitato Esecutivo non ritenga idonei i nuovi rappresentanti o componenti delle società, l'autorizzazione a far correre già concessa, è sospesa.

In caso di morte della persona titolare o contitolare di colori, gli eredi devono depositare presso l'Ente copia del testamento o atto notorio che li identifichi, dopo il deposito di tale documentazione i cavalli già appartenenti al defunto possono essere autorizzati dal Presidente dell'Ente a partecipare temporaneamente a corse sotto il nome degli eredi, i quali devono presentare tempestiva domanda ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8.

Art. 10 - Proprietario straniero

Il proprietario straniero titolare di colori rilasciati da Enti esteri paritetici può far partecipare a corse rette dall'Ente con tali colori i suoi cavalli, che possono essere allenati anche da allenatore patentato all'estero.

Dovrà, però, richiedere l'autorizzazione a far correre di cui all'art. 8, provvedere al pagamento dei relativi diritti ed affidare il suo o i suoi cavalli ad un allenatore residente e patentato in Italia se essi rimangono in allenamento nel territorio della Repubblica per partecipare a corse quivi programmate per un periodo superiore ai 30 giorni decorrenti da quello della prima corsa cui hanno partecipato in Italia.

Per ottenere l'autorizzazione a far correre (concessione colori) il proprietario straniero dovrà produrre dichiarazione; dell'autorità estera paritetica attestante la vigenza della concessione-colori nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari pendenti, di sanzioni disciplinari comportanti sospensioni o squalifiche, di iscrizioni nella lista dei pagamenti insoddisfatti. In caso di società la dichiarazione di cui sopra, dovrà essere relativa anche al rappresentante legale della stessa.

Art. 11 - Comproprietari

Nel caso di più proprietari di un cavallo (art. 20), i medesimi devono designare uno di loro a rappresentarli ad ogni effetto e sotto il cui nome e colori il cavallo dovrà correre.

A tale soggetto, come risultante dall'atto di comproprietà registrato dall'Ente, verranno corrisposti gli importi vinti dal cavallo e allo stesso spettano formalmente, a norma del presente Regolamento tutti i diritti ed obblighi del proprietario.

Nel caso di contitolari dell'autorizzazione di cui all'art. 8, in sede di domanda, dovrà essere indicato il contitolare cui spettano diritti ed obblighi di cui al precedente cpv. tra cui la corresponsione dei premi.

Art. 12 - responsabilità - Obblighi

Il proprietario o il legale rappresentante delle società o Associazioni è responsabile di tutte le disposizioni, istruzioni ed ordini dati all'allenatore, al fantino ed al personale di scuderia.

E' altresì“ personalmente tenuto a rispondere di qualsiasi violazione del Regolamento da parte del suo allenatore, caporale, fantino, allievo fantino, personale di scuderia nel caso che - essendone a conoscenza - non l'abbia impedita.

Gli è fatto stretto obbligo di denunciare senza indugio ai Commissari di Riunione o al Comitato Esecutivo ogni anche lieve inosservanza agli ordini da lui impartiti, da parte dell'allenatore, del caporale con o senza permesso di allenare, del fantino, dell'allievo fantino e del personale di scuderia.

Quando allena personalmente i propri cavalli ha tutti gli obblighi e le responsabilità di un allenatore.

Un proprietario che consente di far correre un cavallo non di sua proprietà sotto i propri colori, incorre nella squalifica ed il cavallo viene tolto dall'ordine di arrivo a seguito di intervento della Commissione di Disciplina, di iniziativa o su reclamo di parte.

Al proprietario che sia anche datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di 1a Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

Se non già previsto nella suddivisione del premio, il proprietario ha l'obbligo di corrispondere all'allenatore una percentuale nella misura concordata sulle somme vinte e sulla provvidenza aggiunta, esclusa la provvidenza all'allevatore.

Ogni questione che insorga tra il proprietario e l'allenatore dei suoi cavalli deve essere sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedure. Detto Collegio sarà composto da tre Membri, uno nominato dal proprietario, uno dall'allenatore, il

terzo con funzione di Presidente del Collegio - dai due come sopra nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Jockey Club Italiano.

Art. 13 - Depositi

Abrogato.

Art. 14 - Limitazione scommesse

Un proprietario, nelle corse cui partecipano cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, può scommettere solo su di essi. La violazione di tale norma comporta la squalifica.

Art. 15 - Nome assunto

Chiunque non intenda far correre sotto il proprio nome, deve chiedere ed ottenere dal Comitato Esecutivo l'autorizzazione di farlo sotto il nome assunto.

Nel caso di concessione del nome assunto, il titolare deve corrispondere, per ogni anno solare, una tassa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In materia di rinnovo del nome assunto valgono le norme stabilite al 1°, 2°, 3° comma dell'art. 9.

La Segreteria comunicherà alle società di Corse l'elenco dei nomi assunti e le generalità delle persone alle quali ne è stato concesso l'uso, nonché il nome del responsabile e legale rappresentante in caso di associazione di più persone o di società nonché i relativi indirizzi e dati fiscali di cui all'art. 7.

La concessione del nome assunto è valida per un anno solare e si rinnova automaticamente per uguale periodo ove il titolare o responsabile non ne faccia rinuncia scritta entro il 30 novembre.

Chi abbia ottenuto un nome assunto non può far correre, durante tale concessione, sotto il proprio nome.

Nel caso che il nome assunto rappresenti una associazione di proprietari, ciascuno di essi ha facoltà di far correre sotto il proprio nome e con i propri colori; non ha facoltà di far correre con altro nome assunto.

Nessuno può usare un nome assunto già registrato nel passato da altri se non siano trascorsi almeno cinque anni dal momento della rinuncia o decadenza del precedente concessionario. La norma non si applica se sia intervenuta regolare cessione.

Può essere assunto da chi dimostri di avere diritto anche un nome pubblicitario. In tal caso, deve essere corrisposta per ogni anno solare una tassa integrativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Non può essere concesso il nome assunto a chi sia allenatore professionista.

Tale limitazione è estesa al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e agli affini di 1° grado.

I soggetti indicati nei due precedenti capoversi non possono essere soci di società titolari di colori a meno che nella ragione o denominazione sociale delle stesse non compaia il loro nominativo e possono far correre i cavalli loro appartenenti in tutto o in parte esclusivamente sotto il proprio nome.

E' fatto obbligo al coniuge di allenatore professionista, che sia titolare di autorizzazione a far correre (concessione-colori), di operare aggiungendo al proprio cognome quello del coniuge.

Art. 15 bis - Nome assunto per allevamento

Può essere concesso un nome assunto per la sola attività di allevamento anche se diverso da altra denominazione per l'attività di corse attribuito alla medesima formazione.

Art. 16 - Revisione colori

Il Comitato Esecutivo può procedere periodicamente alla revisione delle concessioni dei colori, rifiutandone il rinnovo alla scadenza annuale anche con riferimento a quanto previsto dal 5° comma dell'art. 9 e revocandole se del caso.

In sede di revisione, l'Ente potrà accertare, d'ufficio l'esistenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti, a carico dei proprietari, nonché richiedere agli stessi:

- la dichiarazione prevista dall'art. 7, n. 1);
- l'elenco dei cavalli, in proprietà o in affitto, adibiti all'attività di corse;
- l'atto di affidamento in allenamento, risultante da dichiarazione resa secondo le formalità stabilite dall'art. 26, 4° comma.

Art. 17 - Revoca colori

Il Comitato Esecutivo dispone la revoca della concessione del permesso di far correre quando il titolare sia stato squalificato.

Tale provvedimento è adottato anche nei seguenti casi:

- a) inosservanza dell'obbligo da parte del titolare di colori di sottoporsi, prima di adire l'autorità Giudiziaria ordinaria, ai due gradi del procedimento disciplinare, previsti dalle norme statutarie e regolamentari;
- b) organizzazione e/o esercizio di scommesse clandestine o partecipazione anche occasionale alle stesse da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c) cessazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione colori;
- d) sentenza irrevocabile di condanna del titolare di colori alla pena dell'arresto o della reclusione superiore a due anni.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene adottato anche nei confronti delle società, titolari di colori, qualora per il rappresentante legale intervenga la squalifica o ricorra una delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b), c) e d) salvo il caso in cui lo stesso, se socio, cessi di far parte della compagine sociale e venga sostituito da altro rappresentante legale, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 18 – Bracciali – Tracolle – Colori diversi in corsa – Variazione colori.

Se prendono parte ad una corsa più cavalli della stessa scuderia, i fantini – eccetto quello iscritto per primo nel programma giornaliero – devono essere distinti con bracciali o tracolle di differenti colori, secondo quanto stabilito dall'Ispettore al Peso, che ne dà comunicazione al giudice di Arrivo.

Ogni infrazione è punita con la multa.

Qualora una scuderia per qualsiasi ragione non abbia la disponibilità della sua giubba, fa indossare al fantino giubba e berretto interamente bianchi forniti dalla Società. La scuderia è punita con la multa.

Qualora ad una corsa partecipino uno o più cavalli di una scuderia straniera che abbia colori simili o, comunque, facilmente confondibili con quelli di altro concorrente, l'Ispettore al peso stabilisce che i fantini di detti cavalli stranieri portino la giubba bianca e berretto bianco con bracciali e tracolle distintive e comunica quanto sopra al Giudice di Arrivo.

Art. 19 - Deleghe - Procure

Il proprietario può delegare per iscritto al suo allenatore e al suo caporale con permesso di allenare una o più facoltà che gli competono.

La firma di delega deve essere autenticata da un notaio o dal Direttore Generale di uno degli Enti o da un Funzionario da essi incaricato o dal Segretario di una società di Corse riconosciuta nel caso che fra i poteri delegati all'allenatore o al caporale con permesso di allenare sia compresa l'esazione dei primi o la facoltà di compravendere cavalli per conto del delegante.

Le deleghe devono essere depositate, a pena di nullità, presso la Segreteria dell'Ente o, in caso di urgenza, presso la Segreteria di una società di corse riconosciuta che deve immediatamente trasmetterle a quella dell'Ente.

Devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sono valide dal giorno del loro deposito.

La delega cessa di avere vigore per revoca, rinuncia o morte del delegante.

Il proprietario può altresì“ rilasciare, con atto notarile depositato all'Ente almeno 30 giorni prima della sua utilizzazione, procura a persona che lo sostituisca in caso di sua assenza e che deve essere autorizzata dal Comitato Esecutivo dell'Ente, **previa valutazione della certificazione acquisita d'ufficio, a norma dell'art. 8.** A tal fine, il procuratore deve depositare tutti gli atti e documenti previsti dall'art. 7 ed è soggetto a tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dal presente Regolamento per i proprietari.

Art. 20 - comproprietà - Riserve

Nel caso che un cavallo appartenga a più persone o sia stato comperato accettando una riserva ovvero sia stato affittato, prima di qualsiasi iscrizione, deve essere depositata presso la Segreteria del Jockey Club Italiano, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, la relativa comunicazione scritta, con firma di tutti gli interessati, autenticata con le modalità di cui all'art. 23, 7° comma, contenente:

- la quota di cointeressenza di ciascun socio. In caso di omessa indicazione la quota di partecipazione s'intenderà dichiarata in pari misura;
- l'indicazione di quello fra gli associati sotto i cui colori e il cui nome il cavallo corre, al quale viene data la facoltà di iscrivere, dichiarare i ritiri, esigere i premi ed al quale solamente competono formalmente i diritti e gli obblighi di proprietario. (Tutti i cointeressati rimangono comunque sempre solidamente responsabili del pagamento delle entrate e dei forfeits e di tutte le somme comunque dovute in relazione all'attività associativa);
- le condizioni stipulate nel contratto, di cui è data comunicazione, e l'esatto ammontare, quando si tratti di vendita con riserva sui premi.

Nel caso in cui il proprietario o i proprietari di un cavallo ne cedano una quota ad altri soggetti, tale concessione dovrà essere resa nota all'Ente attraverso la compilazione del relativo modulo di comunicazione da trasmettere unitamente al diritto di Segreteria stabilito per la registrazione dei passaggi di proprietà; l'importo di tale diritto è quintuplicato se l'atto, perfezionato ai sensi del 7° comma dell'art. 23, perviene all'Ente oltre 30 giorni dalla data dell'atto.

In caso di comproprietà con riserva sui premi valgono le disposizioni di cui all'art. 22.

La cessazione o la modifica dell'associazione devono essere immediatamente comunicate alla Segreteria dell'Ente. L'inosservanza delle norme suddette è punita dalla Commissione di Disciplina con una multa, o in casi di particolari gravità, con una delle altre sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 21 - Affitto - Leasing

Un cavallo può essere concesso in affitto dandone immediata comunicazione all'Ente con le modalità e nei termini stabiliti per le notizie relative agli atti di vendita dall'art. 23, 1°, 7°, 10° e 11° comma, con l'indicazione della scadenza e delle eventuali condizioni e riserve sui premi e sulla provvidenza aggiunta a favore del concedente.

L'affittuario ha tutti i doveri del proprietario e/o dell'allevatore.

Ai fini del presente Regolamento, il conduttore di un cavallo in leasing con contratto depositato presso l'Ente è equiparato all'affittuario.

Alla scadenza del contratto di leasing, le parti devono comunicare all'Ente eventuali accordi per il passaggio di proprietà del cavallo, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 23. Con le stesse modalità di cui al 1° comma deve essere data comunicazione dell'avvenuto scioglimento anticipato di un atto di affitto o di un contratto di leasing. Tale comunicazione deve essere accompagnata dal diritto di segreteria determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il cavallo affittato o concesso in leasing può essere iscritto in corsa a vendere o a reclamare solo con specifica autorizzazione del proprietario o concedente comunicata all'Ente e alle società di Corse.

Ogni comunicazione di affitto o di leasing o di loro scioglimento anticipato, deve essere accompagnata dal diritto di Segreteria determinato, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione per la registrazione dei passaggi di proprietà; l'importo di tale diritto è quintuplicato se la comunicazione, perfezionata ai sensi del 7° comma dell'art. 23, perviene all'Ente oltre 30 giorni dalla data dell'atto.

Nel caso di aggiudicazione all'asta o di reclamazione, il netto ricavo deve essere attribuito al proprietario o concedente.

In caso di affitto con riserva sui premi valgono le disposizioni di cui all'art. 22.

Art. 22 - Vendita con riserva sui premi

In caso di vendita con riserva sui premi l'acquirente che rivendesse il cavallo a trattativa privata senza aver completamente saldato la riserva, deve comunicare l'entità della stessa al nuovo proprietario e trascriverla sull'atto di comunicazione del passaggio di proprietà da inviare all'Ente.

Nel caso in cui ometta di effettuare tale comunicazione e tale trascrizione, il venditore rimane obbligato nei confronti del titolare della riserva fino all'esaurimento della stessa. La riserva deve essere indicata in somma certa, tassativamente con riferimento alle prime somme vinte o al 50% delle prime somme vinte o in relazione alle somme vinte in una singola corsa.

I cavalli con riserva sui premi non possono essere iscritti in corse a vendere o a reclamare ad un prezzo inferiore alla riserva stessa o al suo eventuale residuo.

Il proprietario di un cavallo acquistato con riserva sui premi deve trasmettere al titolare della stessa i premi vinti dal cavallo non appena gli siano stati accreditati.

Pertanto, il titolare della riserva, entro 10 gg. dalla corsa in cui la stessa è maturata, in tutto o in parte, può far pervenire alla società che gestisce l'ippodromo in cui la corsa si è svolta e all'UNIRE la richiesta scritta di trasmettere a suo favore l'importo.

In tal caso, la società di Corse, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, deve avvertire il soggetto per cui il cavallo ha corso, che sta trattenendo, a favore del titolare della riserva, il relativo importo; se il soggetto per cui il cavallo ha corso, non invia contestazioni, per iscritto entro 10 gg., l'importo vinto dal cavallo, detratte le spese per l'iscrizione e il compenso per la montata per la corsa in cui la riserva è maturata, verrà versato al titolare per il soddisfo totale o parziale della riserva.

I titolari delle riserve, quando ne ottengono il pagamento parziale o totale, devono darne immediata comunicazione all'Ente per le annotazioni del caso.

La mancata corresponsione della somma dovuta dal soggetto obbligato, consentirà al beneficiario di avvalersi della procedura di cui all'art. X del Regolamento dell'Ente.

In caso di vendita all'asta pubblica o di reclamazione dopo la corsa, le eventuali residue riserve che ancora sussistessero si consolidano sul prezzo di vendita e devono, dal venditore, essere portate a conoscenza della società interessata; la società stessa provvede al ritiro della riserva dal prezzo di vendita ed al conseguente versamento all'avente diritto.

E' ammessa l'apposizione di una riserva sui premi soltanto a favore di una delle parti contraenti. L'eventuale rinuncia del titolare alla riserva o al residuo importo deve essere effettuata dallo stesso con comunicazione recante la propria firma autenticata a norma dell'art. 23, 7° comma.

La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal presente articolo è comunque soggetta a sanzioni da parte della Commissione di Disciplina di I^a Istanza.

Art. 23 - Passaggi di proprietà

L'alienazione di un cavallo non avvenuta in occasione di una corsa a vendere deve essere immediatamente comunicata per iscritto, dalle parti contraenti o dall'Organizzazione delle aste riconosciute, all'Ente o alla segreteria di una società di Corse, con contestuale versamento del prescritto diritto di Segreteria.

La Società di Corse deve trasmettere la comunicazione e tale diritto all'Ente entro 48 ore. Nei confronti delle società di Corse che non rispettassero tale termine il Comitato Esecutivo applicherà una multa entro i limiti stabiliti a norma dell'art. II, lett. h) del Regolamento dell'Ente.

Ai fini dei divieti di vendita o di affitto dei cavalli derivanti dalla iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o l'atto di affitto si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Ente del relativo atto di comunicazione completato di tutti gli elementi richiesti, o, in caso di spedizione, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.

Il cavallo dichiarato partente non può essere venduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a far correre.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se successivamente venduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale vendita non venga comunicata entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa alla società. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere venduto ad un altro proprietario; a meno che tale vendita non venga comunicata entro il termine di cui sopra.

Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra è punita dalla Commissione di Disciplina.

Le firme del venditore e del compratore, apposte sul modulo di comunicazione dell'avvenuta vendita, debitamente compilato in ogni sua parte, devono essere autenticate da un Notaio, da altra autorità abilitata a norma di legge o dal Direttore Generale ovvero da un Dirigente o da un Funzionario incaricato dal Direttore Generale di uno degli Enti ippici, o da un Segretario di società di Corse riconosciuta o autorizzata. In caso di passaggi di proprietà avvenuti in aste riconosciute, **il Responsabile delle stesse provvederà tempestivamente all'inoltro dell'elenco, delle aggiudicazioni avvenute.** Fermo il disposto dei primi due comma del presente articolo, l'atto di comunicazione dell'avvenuta vendita, ai fini del presente Regolamento, si intende perfezionato al momento dell'autenticazione delle firme dei contraenti e, nel caso in cui esse non siano apposte contestualmente, al momento dell'ultima autenticazione, che deve essere effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima che il cavallo corra per il nuovo proprietario; in tale ipotesi, gli obblighi di cui al 1° comma devono essere adempiuti dal contraente la cui firma è autenticata per ultima.

Il venditore deve consegnare al compratore il libretto segnaletico e la ricevuta di deposito del certificato di origine del cavallo.

La mancata consegna di tali documenti deve essere immediatamente comunicata all'Ente per i conseguenti provvedimenti da parte della Commissione di Disciplina.

E' rigorosamente vietato redigere una comunicazione di **passaggi di proprietà** non completandola in ogni sua parte.

Per la relativa registrazione, ogni comunicazione **di vendita, effettuata a norma dei precedenti comma**, deve essere accompagnata da un diritto di segreteria determinato, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Salve le responsabilità disciplinari a norma del presente Regolamento, l'importo

di tale diritto è quintuplicato se la comunicazione del passaggio di proprietà, perfezionato ai sensi del precedente 7° comma, perviene all'Ente oltre 30 giorni dalla data dell'atto.

Art. 24 - Vendita con le iscrizioni

Nel caso che un cavallo venga venduto a trattativa privata con le iscrizioni, i contraenti devono darne comunicazione all'Ente per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

In caso di vendita all'asta o di reclamazione dopo la corsa il venditore può cedere, su richiesta dell'acquirente, le iscrizioni già effettuate e tale cessione deve essere portata a conoscenza dell'Ente con comunicazione, contenente le eventuali condizioni pattuite, sottoscritta dalle parti.

Capo III

GENTLEMAN RIDER - AMAZZONE

Art. 25 - Nozione

Chiunque sia in possesso della relativa patente rilasciatagli dalla società degli Steeple-Chases d'Italia o dagli Enti esteri paritetici che reggono le corse al galoppo piano per cavalieri dilettanti.

Le persone qualificate come sopra possono montare anche in corse riservate ai fantini, rette dal presente Regolamento, dopo aver vinto nella carriera almeno 30 corse piane (escluse quelle riservate agli Allievi e ai Cavalieri dilettanti aventi diritto a scarico) purché vi partecipino con cavalli di loro proprietà o comproprietà per i quali il Regolamento delle Corse della società degli Steeple-Chases d'Italia preveda, nelle corse piane rette da tale Ente, il godimento del scarico spettante al proprietario che monta il proprio cavallo.

Ai Gentlemen Riders ed alle Amazzoni che partecipano a corse rette dal presente Regolamento si applicano tutte le norme in esso previste per i fantini; il compenso per la monta e l'attribuzione dei premi vinti al traguardo di cui all'art. 97, sono disciplinati dalle regole poste dagli artt. 60 e 127 del Regolamento delle Corse della società degli Steeple Chases d'Italia.

Capo IV

ALLENATORE - CAPORALE CON PERMESSO DI ALLENARE

Art. 26 - Allenatore. Nozione. Responsabilità. Affidamento obbligatorio. Obblighi.

Ai fini del presente Regolamento, è allenatore chiunque alleni cavalli, sia per conto proprio che per conto altrui, debitamente autorizzato dall'**Ente ai sensi del presente Regolamento. dell'Ente.**

L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla custodia, anche temporanea, degli stessi. L'allenatore è sempre responsabile dell'alimentazione, delle condizioni ambientali, della protezione e sicurezza dei cavalli affidatigli. A tal fine egli deve assumere tutti i provvedimenti e precauzioni necessarie ad evitare qualsiasi contatto dei cavalli con sostanze proibite, ai sensi **dello specifico Regolamento sulle sostanze proibite approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali del 16 ottobre 2002**, mantenendosi costantemente informato sui trattamenti terapeutici a cui sono sottoposti e sulle conseguenze di tali terapie. Chi alleni per conto altrui non può addurre a proprio scarico eventuali ordini o istruzioni impartitigli dal proprietario o da chi lo rappresenta in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Nessun cavallo può prendere parte a corse rette dal presente Regolamento, né essere ammesso sulle piste di allenamento o da corsa degli ippodromi delle società riconosciute, se non è allenato da persona in possesso della patente di allenatore.

L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, con firme autenticate nei modi previsti dal 2° comma dell'art. 19, depositata presso la Segreteria dell'Ente o, in caso di urgenza, presso la Segreteria di una società Corse riconosciuta che deve curarne l'immediato inoltro all'Ente. Tale dichiarazione è valida fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore.

L'allenatore al quale il cavallo è affidato deve apporre la data e la sua firma nell'apposito spazio sul libretto segnaletico dello stesso, previo accertamento della corrispondenza dei dati segnaletici in esso riportati.

Il proprietario è tenuto a comunicare immediatamente all'Ente l'eventuale variazione dell'allenatore dei suoi cavalli. L'allenatore è tenuto a comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia all'incarico di allenare cavalli altrui.

L'allenatore deve presenziare a tutte le operazioni precedenti e seguenti la corsa prevista dal Regolamento. Peraltro, in caso di impedimento, egli potrà far assistere a tali operazioni, in sua vece e sotto la sua responsabilità:

- altro allenatore professionista che con lui collabori stabilmente e per il quale abbia previamente ottenuto l'autorizzazione dell'Ente; tale allenatore durante il periodo di collaborazione non può esercitare autonomamente la professione;
- il suo caporale di scuderia;
- il suo assistente allenatore

Per contemporanei impegni sullo stesso ippodromo o su diversi ippodromi **o altri motivi**, potrà farsi sostituire da un allenatore professionista, ma, in tal caso, dovrà depositare **od inoltrare**, presso la Segreteria della società che gestisce l'Ippodromo dove si svolge la corsa, delega scritta, **con l'indicazione dei motivi dell'assenza o impedimento a presenziare alle operazioni di cui sopra**, sottoscritta, anche dall'allenatore delegato, per accettazione. Tale delega, a cura della Segreteria della Società di Corse, dovrà essere sottoposta ai Commissari di riunione e, quindi, trasmessa all'Ente, con le eventuali osservazioni dei Commissari stessi, unitamente alle relazioni ufficiali della giornata.

In caso di assenza o impedimento per motivi di salute, a tale delega dovrà essere allegato certificato medico.

L'atto di accettazione del delegato comporta la sua conoscenza degli ordini in corsa dati dal delegante o da dare per conto di questo. Conseguentemente, il delegato è tenuto a presentare reclamo a norma dell'art. 57.

Nel caso in cui la delega non contenga l'indicazione dei motivi dell'assenza o impedimento a presenziare alle operazioni o non sia accompagnata da certificato medico, in caso di assenza per motivi di salute, oppure nel caso in cui all'inizio delle operazioni del peso, precedenti la corsa, non sia presente l'allenatore o il suo delegato a norma dei comma precedenti, i Commissari devono infliggere all'allenatore stesso una multa, se del caso, nell'importo massimo loro consentito e deferirlo alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza per eventuali maggiori sanzioni disciplinari.

All'allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di 1a Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

L'allenatore che non rinnovi, per tre anni consecutivi, la patente, perde la qualifica che potrà richiedere all'Ente, presentando tutti i documenti previsti in caso di concessione della patente, pagando gli arretrati dei diritti di segreteria.

Art. 26 bis - Allenatore straniero

L'allenatore straniero patentato da Ente che agisca in regime di reciprocità con il Jockey Club Italiano, purché abbia esercitato proficuamente e continuativamente l'attività di allenamento all'estero almeno negli ultimi 3 anni, può ottenere la patente di allenatore in Italia, previo superamento di un esame teorico-pratico, comprovante la conoscenza del Regolamento dell'Ente e delle Corse e del settore ippico italiano. A tal fine deve presentare al Comitato Esecutivo:

1) domanda di ammissione all'esame;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. della Legge 4/1/1968 n. 15, in cui si attesti: a) se è sottoposto o meno a procedimenti penali o risultino a suo carico precedenti penali in Italia o all'Estero, specificando in caso affermativo per quali reati; b) l'autorità Ippica straniera che ha rilasciato la patente e la data di rilascio; c) se a suo carico risultano o meno procedimenti disciplinari pendenti e/o provvedimenti di sospensione o squalifica e/o iscrizioni nella lista dei pagamenti insoddisfatti disposti dall'Ente ippico che ha rilasciato la patente o da altra autorità ippica.

Il Comitato esecutivo acquisirà comunque, d'ufficio, ai fini della concessione della patente, apposita certificazione dell'Ente ippico di provenienza, riguardante la posizione disciplinare-amministrativa dell'Allenatore.

Ai fini del rilascio della patente in Italia, l'allenatore che abbia superato l'esame dovrà avere il domicilio fiscale, fissare la residenza in Italia, comunicare il numero di codice fiscale, produrre documentazione comprovante la rinuncia alla patente rilasciata dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

Art. 27 - Tipi di patente

Le patenti che consentono di allenare sono dei seguenti tipi:

- allenatore professionista, che dà diritto di allenare anche cavalli appartenenti a terzi;
- allenatore proprietario, che dà diritto di allenare solamente cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte e che devono correre sotto il suo nome; nel caso di società può essere tale soltanto il rappresentante legale, purché il suo nominativo risulti nella denominazione o ragione sociale. Nel caso di società può essere tale, in alternativa al rappresentante legale, il procuratore ove nominato ed autorizzato a norma dell'art. 19. Tale patente **rilasciata in base alle disposizioni vigenti sino al 31/12/1997, autorizza ad allenare i cavalli di una sola scuderia.**

E' altresì autorizzato ad allenare cavalli, peraltro, di una sola scuderia e sotto la responsabilità del proprietario, il caporale di scuderia con permesso di allenare, che abbia ottenuto il rinnovo annuale della relativa patente, rilasciata in base alle norme vigenti sino al 31/12/1984.

Art. 28 - Allenatore professionista - Patente

La patente di allenatore professionista può essere concessa ai soggetti, di età non inferiore a 21 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente, che abbiano superato l'esame a conclusione del corso obbligatorio indetto dall'Ente e del periodo di tirocinio, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la qualificazione di allenatori professionisti, allegato al presente Regolamento. Le modifiche ed integrazioni a tale Regolamento, pubblicate nel Bollettino Ufficiale, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed entrano in vigore secondo le modalità e i termini previsti per le modifiche al presente Regolamento (Art. II, lett. q) del Regolamento dell'Ente). Il Comitato Esecutivo può esonerare dalla presentazione del titolo di studio richiesto i soggetti titolari di una delle patenti indicate all'art. 32, purché abbiano svolto il periodo di apprendistato previsto da tale disposizione.

Coloro che siano in possesso della patente di allenatore proprietario, rilasciata dall'Ente almeno 5 anni prima della data di presentazione della domanda o della patente di caporale con permesso di allenare ed abbiano ininterrottamente svolto tali attività sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso, fermo restando il loro obbligo di sostenere l'esame di idoneità teorica e pratica.

E' indetta, per una sola volta, successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, una sessione straordinaria di esami per la concessione della patente di allenatore professionista, riservata a soggetti titolari di identica patente, rilasciata da almeno cinque anni dalla società degli Steeple Chases, che abbiano svolto l'attività di allenatore nel settore ostacoli ininterrottamente nell'ultimo quinquennio all'atto di presentazione della domanda di ammissione agli esami.

Gli esami consistono in una prova teorico-pratica, diretta ad accertare la conoscenza da parte dei predetti candidati del presente Regolamento, e, del settore delle corse al galoppo in piano.

I soggetti di cui ai comma precedenti, al fine di ottenere la patente di allenatore professionista, devono presentare domanda in bollo al Comitato Esecutivo dell'Ente, unitamente:

1) al certificato di residenza. Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata dalla Legge 127/1997, la residenza è comprovata con dichiarazione anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione. Inoltre, i dati relativi alla residenza attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità, esibiti all'atto di presentazione della domanda, hanno lo stesso valore probatorio del corrispondente certificato;

2) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali innanzi a Preture o a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza ed, in caso affermativo, per quali reati; b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongano divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5bis, 5ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31/5/1965 n. 575.

L'interessato nel dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieti, decadenze o sospensioni sopraspecificate nei confronti dei propri conviventi dovrà elencarli nominativamente. (Legge 17/1/1994 n. 47 e Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490);

3) alla dichiarazione, debitamente sottoscritta, che accerti che il richiedente conosce in ogni sua parte il Regolamento delle Corse e si impegna ad osservarne tutte le disposizioni tanto nell'interno degli ippodromi (compresi i centri di allenamento e le scuderie) e nei recinti riservati agli allenatori quanto fuori dagli stessi, a tenere in ogni circostanza un contegno esemplarmente corretto ed in tutto consoni o a quella educazione morale e civica che un allenatore di scuderia deve possedere ed a sottostare alle delibere degli Organi dell'Ente in materia di disciplina sportiva, pena la sospensione dell'autorizzazione ad allenare.

Il Comitato Esecutivo, esaminata la documentazione sopra elencata ed assunte - se del caso - le opportune informazioni, concede o rifiuta, con provvedimento motivato, la patente di allenatore professionista. L'emanazione del provvedimento di autorizzazione ad allenare può comunque essere subordinata all'accertamento d'ufficio, presso i competenti Organi dell'autorità Giudiziaria, della esistenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti a carico del richiedente. é comunque richiesta d'ufficio, ai fini della concessione della patente, la certificazione prevista ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata.

Le concessioni delle patenti, come il loro ritiro, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale e nell'Annuario dell'Ente.

Ogni questione che insorga tra un allenatore professionista ed il proprietario che gli ha affidato i propri cavalli deve essere sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura

Detto Collegio sarà composto da tre Membri uno nominato dall'allenatore, uno dal proprietario, il terzo - con funzioni di Presidente del Collegio - dai due come sopra nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Jockey Club Italiano.

Art. 28 bis - società di allenamento

Il Comitato Esecutivo può autorizzare società, costituite da titolari di patente di allenatore professionista aventi quale oggetto sociale prevalente l'esercizio di attività di addestrazione e di allenamento del cavallo da corsa.

L'oggetto sociale delle società di allenamento, autorizzate anche ai sensi dell'art. 8 (concessione colori), deve prevedere espressamente l'esercizio di attività di scuderia, fermo restando che gli allenatori, soci ed amministratori di tali società, non possono essere titolari o contitolari di altra scuderia autorizzata a norma dell'art. 8.

Sono ammesse società costituite da uno o più allenatori professionisti, purché questi ultimi posseggano almeno il 75% del capitale sociale e ne diventino amministratori o co-amministratori.

Non possono essere soci di società di allenamento altre società, fantini, allievi-fantini, caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, cavalieri-dilettanti, nonché i coniugi di detti soggetti.

La ragione o denominazione sociale, oltre l'espressione "società di allenamento" deve indicare i nominativi degli allenatori che ne fanno parte.

Dopo l'autorizzazione di cui al primo comma, gli allenatori professionisti e i soci della società di allenamento non possono svolgere attività di allenatore in proprio, né essere socio di altra società di allenamento e comunque prestare attività lavorativa o di collaborazione presso altre scuderie.

L'autorizzazione a svolgere attività di allenamento di cavalli da corsa in forma societaria è deliberata dal Comitato Esecutivo esaminata la seguente documentazione, unitamente ad apposita domanda sottoscritta dall'amministratore unico e dai singoli soci che si impegnano a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento:

- copia autentica dell'atto costitutivo, dello Statuto, dell'estratto libro soci;
- certificazione della Cancelleria del Tribunale attestante la legale costituzione della società, la rappresentanza legale, e la firma sociale, l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, dall'amministratore unico e dai singoli soci, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da cui risulti che:

a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali innanzi a Preture o a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza ed, in caso affermativo, per quali reati;

b) se il dichiarante risulti o meno sottoposto a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o dispongano divieti o decadenze ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata. L'emanazione del provvedimento di autorizzazione è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio presso le competenti autorità giudiziarie e Prefetture delle certificazioni inerenti ai precedenti penali, ai procedimenti pendenti e ai provvedimenti di cui alla Legge 31/5/1965 n. 575.

Qualunque discordanza tra la documentazione e la certificazione prodotta dagli interessati e quella acquisita d'ufficio dall'Ente può comportare il rigetto della domanda di autorizzazione o la revoca della stessa, se intervenuta, fermo restando l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione ad altre qualifiche rivestite dai singoli interessati.

Qualsiasi variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della compagine sociale deve essere tempestivamente comunicata all'Ente ed approvata dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui il Comitato Esecutivo non ritenga idonei i nuovi legali rappresentanti o componenti della società, anche in relazione alle risultanze degli accertamenti effettuati a norma del precedente comma, può sospendere l'autorizzazione già concessa.

Qualora, la variazione riguardi la persona dell'amministratore o degli amministratori, i cavalli dichiarati in allenamento presso la società non possono partecipare a corse prima che intervenga la predetta approvazione.

In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli saranno distanziati e i responsabili della società di allenamento deferiti alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Alla società di allenamento sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per gli allenatori, ferma restando la responsabilità disciplinare, a titolo personale, dell'infrazione di dette norme da parte degli amministratori o co-amministratori delle stesse.

L'affidamento dei cavalli in allenamento, ai sensi degli artt. 19 e 26 del Regolamento, deve essere rilasciato a favore della società di allenamento autorizzata e sottoscritta dai rappresentanti legali della stessa.

Le società di allenamento, titolari anche di autorizzazione a far correre cavalli ai sensi dell'art. 8 (concessione colori) sono comunque tenute ad osservare il disposto di cui all'art. 31.

Le Relazioni Ufficiali delle Corse e il programma Ufficiale giornaliero dovranno riportare la denominazione della società in corrispondenza del cavallo risultante allenato dalla stessa, in base all'atto di affidamento di cui al precedente comma.

Art. 29 - Allenatore proprietario - Patente

E' tale il soggetto che abbia ottenuto la patente di allenatore proprietario, in base alle disposizioni vigenti sino al 31/12/1997 o abbia superato entro tale data gli esami per la concessione di tale tipo di patente.

Per l'allenatore proprietario valgono, se compatibili, le norme stabilite per gli allenatori professionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 27.

Art. 30 - Rinnovo patente

Le domande per ottenere il rinnovo della patente da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare devono essere corredate da:

1) elenco dei cavalli in allenamento con l'indicazione delle località ove essi si trovano, nonché dei loro proprietari;

2) indicazione del nome e delle generalità dei fantini e allievi fantini legati da contratto;

3) indicazione del nome e delle generalità dei caporali di scuderia;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali presso Procure o Preture aventi giurisdizione nel territorio nazionale e se a suo carico risultino precedenti penali.

In caso affermativo, dovrà essere dichiarato per quali reati;

b) se il dichiarante abbia assunto alle proprie dipendenze, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale per la cura ed il mantenimento dei cavalli in allenamento, specificando in caso affermativo le generalità e le qualifiche dei singoli addetti (cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza);

c) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimento o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongano divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31/5/1965 n. 575.

L'interessato nel dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieti, decadenze o sospensioni sopraspecificate nei confronti dei propri conviventi dovrà elencarli nominativamente (Legge 17/11/1994 n. 47 e Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490).

L'Ente non provvederà al rinnovo della patente se alla domanda non sarà allegato l'elenco dei cavalli affidati al richiedente nonché le notizie e la dichiarazione, indicate ai precedenti nn. 1, 2, 3, e 4.

Le domande devono essere presentate alla Segreteria dell'Ente o di una società di Corse entro il 30 novembre di ciascun anno, accompagnate dalla prescritta tassa. In caso di ritardo, sarà dovuto il doppio della tassa.

La tassa non è dovuta dagli allenatori che abbiano svolta la loro attività, quali allenatori e in modo continuativo, per 40 anni almeno.

Il Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della patente tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza e in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale del Comitato Esecutivo, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;
- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare;
- d) dalla entità del danno arrecato;
- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.

Art. 31 - Limitazioni

La patente di allenatore professionista è cumulabile con quella di fantino. Tuttavia il fantino che sia titolare anche di patente di allenatore professionista, scaduto il termine di 5 anni dalla data del suo rilascio, può montare solo cavalli da lui allenati, pena la revoca automatica della patente di fantino.

Un allenatore non può, in alcun caso, permettere che altri, anche se patentati, abbiano ad allenare cavalli usando il suo nome ed il cavallo che partecipa alla corsa **in** queste condizioni subisce il distanziamento totale a seguito di reclamo **presentato da chiunque vi abbia interesse** alla Commissione di Disciplina **o di procedimento iniziato d'ufficio**.

L'allenatore, in caso di inosservanza del suindicato divieto, incorre:

A) - nell'irrogazione di una multa, fino all'importo massimo previsto per i casi di aggravamento per intervento di iniziativa della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, e nella sospensione non inferiore a 12 mesi, nel caso in cui abbia consentito ad altro soggetto patentato di allenare cavalli usando il suo nome.

In caso di recidiva negli ultimi cinque anni, la Commissione di Disciplina, ferma l'irrogazione della multa, di cui al precedente comma, può applicare la sanzione della squalifica.

Analoghe sanzioni sono irrogate al patentato che abbia allenato cavalli usando il nome altrui.

B) – nell'irrogazione della sanzione della squalifica, nel caso che abbia consentito ad altro soggetto, non patentato o titolare di patente non rinnovata, di allenare cavalli utilizzando il suo nome.

Analogha sanzione è irrogata al soggetto, non patentato, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Un allenatore professionista può possedere cavalli da corsa, in tutto o in parte, ma deve farli correre sotto il proprio nome; non può pertanto essere socio di società titolari di colori, salvo quanto previsto dall'art. 15 ultimo comma, né far correre cavalli sotto nome assunto.

Non può far correre un cavallo di sua proprietà insieme ad un altro cavallo da lui allenato senza il consenso del proprietario di quest'ultimo. Tale consenso potrà essere prestato, di volta in volta, o preventivamente per tutte le corse, con dichiarazione resa per iscritto alla Segreteria dell'Ente o a quella di una società di Corse riconosciuta che ne curerà l'immediata trasmissione a quella dell'Ente.

Un allenatore che vuole ingaggiare un fantino per una corsa deve prendere con lui diretto contatto per accertarsi della sua disponibilità.

Se si tratta di allievo fantino, contatto ed accertamenti dovranno avvenire con le persone di cui all'art. 40.

I fantini o gli allenatori degli allievi ingaggiati devono assumersi in proprio la responsabilità per l' idoneità a montare in corsa.

Un allenatore, fermo restando il disposto dell'art. 26, può autorizzare il proprio caporale o un altro allenatore professionista a far temporaneamente le sue veci, con delega scritta depositata presso la Segreteria dell'Ente o di una società di Corse riconosciuta, che deve immediatamente inoltrarla all'Ente.

Un allenatore nelle corse cui partecipi un cavallo da lui allenato può scommettere solo su di esso; se ad una corsa partecipino più cavalli da lui allenati, non in rapporto di scuderia, non può scommettere in detta corsa.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la squalifica.

Art. 32 - Apprendista allenatore

E' tale colui che, avendo conseguito il titolo di studio di scuola media superiore, intenda frequentare la scuderia di un allenatore professionista per l'apprendimento di nozioni riguardanti la gestione e l'organizzazione dell'attività di addestramento e allenamento del cavallo da corsa.

Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione del titolo di studio di cui al 1° comma, i fantini, i gentlemen riders, i caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, purché abbiano esercitato tali attività per un periodo di 12 anni, anche non continuativi, negli ultimi 15 anni.

Tale soggetto potrà essere autorizzato dal Comitato Esecutivo su domanda di un allenatore professionista prescelto, anche straniero, in possesso dei seguenti requisiti: essere titolare da almeno 5 anni di patente, aver esercitato continuativamente l'attività nell'ultimo quinquennio, non aver riportato nell'ultimo anno sanzioni disciplinari e/o non abbia procedimenti disciplinari in corso per rilevanti e gravi infrazioni al Regolamento delle Corse, avere all'atto della domanda, in base ad atti di delega depositati ai sensi dell'art. 19 del Regolamento delle Corse, almeno 12 cavalli in allenamento concentrati nello stesso luogo per ogni apprendista allenatore da qualificare.

Il Comitato Esecutivo potrà concedere l'autorizzazione di cui al comma precedente per un periodo non inferiore ad un anno, rinnovabile una sola volta subordinatamente all'accertamento d'ufficio, presso i competenti Organi dell'autorità Giudiziaria, dell'esistenza o meno di precedenti penali e di procedimenti pendenti a carico dell'aspirante apprendista, nonché di procedimenti o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione ai sensi della Legge 31/3/1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata.

La suddetta autorizzazione valutata la documentazione come sopra acquisita avrà effetto solo a seguito di produzione da parte dell'interessato di copia autentica di polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni derivanti alla sua persona o a terzi dalle attività esercitate in qualità di apprendista allenatore.

All'apprendista, sarà rilasciata apposita tessera per l'accesso ai centri di allenamento e alle scuderie degli ippodromi con l'indicazione del nome dell'allenatore professionista presso cui è autorizzato l'apprendistato.

L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento in assenza dei presupposti previsti per il suo rilascio o qualora intervengano da parte dell'apprendista comportamenti contrari alle disposizioni dell'Ente o lesive del buon nome dello stesso e delle categorie interessate.

Art. 32 bis - Assistente allenatore

E' tale colui che, ammesso a partecipare al corso obbligatorio, indetto dall'Ente, a norma del Regolamento per la qualificazione di allenatori professionisti, è autorizzato dal Comitato Esecutivo a prestare il previsto periodo di tirocinio presso un allenatore professionista. Al soggetto destinatario di tale autorizzazione è rilasciata una tessera che consente l'accesso ai centri di allenamento e alle scuderie degli ippodromi.

Art. 33 - Caporale di scuderia con permesso di allenare - Nozione

E' tale il caporale di scuderia che abbia ottenuto, in base alle norme in vigore sino al 31 dicembre 1984, patente che lo autorizza ad allenare cavalli di un solo proprietario.

Per il caporale di scuderia con permesso di allenare valgono le norme stabilite per gli allenatori.

Art. 34 - Revisione patenti di allenatore e caporale di scuderia con permesso di allenare - Revoca della patente

Il Comitato Esecutivo può procedere periodicamente alla revisione delle concessioni delle patenti di allenatore e caporale di scuderia con permesso di allenare, revocandole se del caso.

In sede di revisione, l'Ente potrà accertare, d'ufficio, l'esistenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti a carico degli allenatori e caporali di scuderia con permesso di allenare, nonché richiedere agli stessi:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta bollata reso sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con firma autenticata a norma dell'art. 20 della stessa legge dalla quale risulti se il dichiarante sia sottoposto o no a procedimenti penali, o se a suo carico risultino precedenti penali e, in caso affermativo, per quali reati;
- l'elenco dei cavalli affidati in allenamento ed i nominativi dei relativi proprietari;
- gli estremi dell'atto di affidamento in allenamento rilasciato da ogni proprietario e risultante da dichiarazione resa secondo le formalità stabilite dall'art. 19.

Il Comitato Esecutivo in ogni caso dispone la revoca della patente in ogni momento qualora il titolare sia squalificato.

Tale provvedimento è adottato anche nei seguenti casi:

- a) inosservanza dell'obbligo da parte del titolare della patente di sottoporsi, prima di adire l'autorità Giudiziaria ordinaria, ai due gradi del procedimento disciplinare, previsti dalle norme statuarie e regolamentari;
- b) organizzazione e/o esercizio di scommesse clandestine o partecipazione anche occasionale alle stesse da parte del titolare della patente;
- c) cessazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione della patente;
- d) sentenza irrevocabile di condanna del titolare della patente alla pena dell'arresto o della reclusione superiore a due anni.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene adottato anche nei confronti delle società di cui all'art. 28 bis, qualora per il rappresentante legale intervenga la squalifica o ricorra una delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b), c) e d), salvo il caso in cui lo stesso, se socio, cessi di far parte della compagine sociale e venga sostituito da altro rappresentante legale, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Capo V

ALLIEVO FANTINO

Art. 35 – Nozione allievo - fantino

E' tale colui che, avendo compiuto il 15° anno di età, ma non superato il 22°, assume l'impegno a montare per apprendimento ed in corsa, a patente conseguita, i cavalli affidati ad allenatore patentato dall'Ente.

In caso di minore, l'impegno è assunto con il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà parentale.

E' qualificabile come allievo fantino soltanto colui che, nel rispetto dei suindicati limiti di età, abbia partecipato agli appositi Corsi di formazione per allievo fantino, superato le prove finali al termine degli stessi, conseguendo attestato di idoneità a montare per apprendimento ed in corsa.

I Corsi, a contenuto teorico – pratico, di formazione di allievo fantino sono organizzati periodicamente, secondo le esigenze del settore, dall'UNIRE o dall'Ente, anche di concerto con Amministrazioni regionali o provinciali.

L'aspirante allievo durante tali Corsi svolge attività di formazione teorica ed apprendistato presso le scuderie di allenatori, in base ai moduli organizzativi, definiti per la gestione di ciascun Corso.

Art. 36 – concessione patente allievo - fantino

Al soggetto che abbia conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente art. 35, è concessa la patente di allievo – fantino, su richiesta inoltrata da proprietario o da allenatore con cui assume l'impegno a montare, per apprendimento e in corsa, in qualità di allievo – fantino, per un periodo non superiore a 5 anni.

Tale impegno è rinnovabile, ma soltanto sino al compimento del 22° anno di età dell'allievo ed è cedibile ad altro proprietario o allenatore, con il consenso dell'allievo medesimo e, se minore, di coloro che esercitano la potestà parentale.

La concessione della patente di allievo è, comunque, subordinata oltre che all'acquisizione dell'attestato di fine Corso per la formazione di allievi fantini e alla richiesta suindicata del proprietario o dell'allenatore, anche ai seguenti adempimenti:

- 1) produzione di copia del contratto, sottoscritto dal proprietario o dall'allenatore, dall'allievo e, se minore, per assenso, dai genitori o da chi ne fa le veci, da cui risulti:
 - a) nome e cognome dell'allenatore;
 - b) nome e cognome dell'allievo e dei genitori, se minore;
 - c) l'impegno a montare per conto dell'allenatore, che presenta la domanda e le condizioni del contratto.
- 2) presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 relativa alla residenza, alla nascita, al conseguimento del titolo di scuola media inferiore, con l'esatta indicazione dell'Istituto scolastico ove è stato conseguito e l'anno di conseguimento.
In caso di minore tale dichiarazione è resa a norma dell'art. 8 della suindicata legge.
- 3) presentazione di certificato di idoneità fisica rilasciato dalla F.M.S.I. o da altra Autorità abilitata, a norma di legge;
- 4) versamento del prescritto diritto di segreteria;
- 5) versamento del premio di assicurazione contro gli infortuni, giusta polizza cumulativa stipulata dall'Ente o prova documentale della stipula di contratto di assicurazione contro gli infortuni, con massimali non inferiori a quelli di tale polizza.

Art. 37 - Concessione patente allievo – fantino. Norma transitoria

Sino al 31/12/2001, i soggetti non ammessi a partecipare ai Corsi di formazione di cui all'art. 35, esclusivamente per il superamento del limite di età massimo previsto dai relativi bandi di indizione, e purché non abbiano compiuto il 22° anno di età, possono ottenere la qualifica e la patente di allievo – fantino, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 36 e previo superamento di esame teorico – pratico, ultimato un periodo di apprendistato di almeno 12 mesi, 6 dei quali

trascorsi, comunque, presso lo stesso proprietario o allenatore, con cui hanno assunto l'impegno a montare per apprendimento e in corsa, in base ad accordo scritto, comunicato all'Ente e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Tale impegno non può essere assunto per un periodo superiore a 5 anni ed è rinnovabile, ma soltanto sino al compimento del 22° anno di età dell'allievo ed è cedibile ad altro proprietario o allenatore, con il consenso dell'allievo medesimo e, se minore, di coloro che esercitano la potestà parentale.

L'esame è sostenuto, su richiesta del proprietario o dell'allenatore, al termine del periodo di apprendistato, innanzi ai Commissari nominati dall'Ente, ai sensi dell'art. 142, in una riunione di corse riconosciuta.

La qualificazione come allievo – fantino e la concessione della relativa patente, in base a contratti di impegno depositati presso l'Ente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e del presente articolo, avvengono in base alla normativa regolamentare vigente alla data di deposito di tali accordi.

Art. 38 - Rinnovo patente

L'allievo fantino, per ottenere di anno in anno il rinnovo della patente, deve presentare all'Ente domanda, firmata dall'allenatore con il quale ha il contratto, corredata dal certificato di idoneità fisica rilasciata dalla F.M.S.I. o da Medici autorizzati a norma di legge, dalla prescritta tassa nonché dall'importo dovuto per il premio annuo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dalla quietanza di contratto di assicurazione contro gli infortuni con massimali non inferiori a quelli della polizza cumulativa stipulata dall'Ente. Unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritte, l'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta bollata, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali presso Procura o Preture aventi giurisdizione nel territorio nazionale e se a suo carico risultino precedenti penali.

In caso affermativo, dovrà dichiarare per quali reati;

b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o che dispongano divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, art. 10 quater, 2° comma, della Legge 31/5/1965 n. 575.

L'interessato nel dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieti, decadenze o sospensioni sopraspecificate nei confronti dei propri conviventi dovrà elencarli nominativamente (Legge 17/1/1994 n. 47 e Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490).

Il Comitato Esecutivo con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della patente tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse. La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale del Comitato Esecutivo, sarà desunta:
 - a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;
 - b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
 - c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare;
 - d) dall'entità del danno arrecato;
 - e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.

Art. 39 - Cessazione qualifica

L'allievo fantino cessa di essere tale e assume la qualifica di fantino senza osservare le modalità di cui all'art. 49, quando il termine contrattuale sia scaduto e purché abbia compiuto il 18^o anno di età e partecipato ad almeno 100 corse. Il cambio della qualifica deve essere ratificato dall'Ente entro 60 giorni dalla cessazione della qualifica di allievo, previa presentazione dei documenti di cui all'Art. 49; l'allievo, in tale periodo, può continuare a montare senza godere dei discarichi.

Dalla data di rilascio della patente di fantino, come attestata sulla stessa, all'interessato spettano gli importi di cui all'art. 97.

Art. 40 - Impegni di monte con terzi

L'allenatore o, in caso di sua assenza, la persona da lui espressamente delegata, è il solo che ha diritto di concedere a terzi le monte del proprio allievo fantino assumendone le relative responsabilità ai sensi del presente Regolamento.

Se nella corsa in cui ha montato per un terzo, l'allievo si classifica tra i premiati, gli importi di cui all'art. 97 vengono corrisposti all'allenatore, con cui è impegnato da contratto.

Art. 41 - Compenso per monte

L'allievo fantino ha diritto al compenso stabilito per le monte ed è tenuto a versarne la metà all'allenatore con il quale sia legato da contratto.

L'allievo fantino, dopo il conseguimento della 40^a vittoria, ha diritto a percepire, oltre al compenso per le monte come sopra stabilito, la somma vinta nella misura stabilita dall'art. 97. Tuttavia è onere dell'allievo comunicare, per iscritto, e tempestivamente, all'Ente di aver maturato tale diritto. La corresponsione della somma vinta sarà effettuata a far data dalla registrazione della predetta comunicazione. Fino al conseguimento della 40^a vittoria la somma vinta, di cui al precedente comma, è attribuita all'allenatore con cui l'allievo ha il contratto.

I reclami contro il mancato pagamento della monta vanno inoltrati dall'allievo fantino alla Commissione di Disciplina dell'Ente.

Art. 42 - Risoluzione anticipata del contratto

Il proprietario o l'allenatore, o l'allievo fantino devono segnalare immediatamente alla Segreteria dell'Ente, con lettera raccomandata, la risoluzione anticipata del contratto, precisandone la causa.

In tal caso, l'allievo fantino può montare in corsa solamente quando abbia stipulato il nuovo contratto con altro allenatore, fermo restando il disposto dell'art. 35 per ciò che si riferisce alla durata del contratto, e, per quanto riguarda il diritto di godere dei discarichi, il disposto degli artt. 44 e 45.

Il contratto può essere risolto anticipatamente per mutuo consenso o giusta causa, dandone immediata segnalazione alla Segreteria dell'Ente con lettere raccomandata.

Qualora la risoluzione non sia avvenuta per giusta causa, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza esaminerà il caso per le conseguenti decisioni.

Art. 43 - Corse riservate e discarichi

Gli allievi fantini possono montare in corse a loro riservate purché non abbiano conseguito 50 vittorie in corse qualsiasi e per qualunque scuderia.

In tali corse (handicaps esclusi), gli allievi fantini godono di un discarico di kg. 3 fino al conseguimento della quinta vittoria e di kg. 2 fino alla decima.

A tali effetti vanno conteggiate tutte le vittorie conseguite dall'allievo fantino in qualunque corsa, sia montando cavalli dell'allenatore col quale è legato da contratto, sia montando cavalli di altro allenatore.

I suddetti discarichi non saranno però attribuiti nelle corse per allievi fantini handicaps, nè nelle corse per cavalli di due anni.

Art. 44 - Discarichi in corse fantini

Gli allievi fantini usufruiscono dei seguenti discarichi nei tipi di corsa stabiliti dal Comitato Esecutivo per ciascuna Riunione:

- kg. 4 fino al raggiungimento delle 15 vittorie;
- kg. 3 fino al raggiungimento delle 30 vittorie;
- kg. 2 fino al raggiungimento delle 50 vittorie conseguite per qualunque scuderia e di kg. 2, anche oltre il limite di 50 vittorie, quando montano per **la scuderia o l'allenatore con i quali hanno** in corso il contratto, pur se **diversi da quelli verso i** quali avevano assunto l'impegno di cui all'art. 35, 1° comma.

Quando gli allievi fantini montano per la scuderia o l'allenatore con i quali sussiste il contratto di inizio carriera, gli stessi usufruiscono dei discarichi di kg. 4 3 e 2 sopra indicati rispettivamente fino al raggiungimento delle 15 o 30 o 50 (ed oltre) vittorie conseguite a favore di detta scuderia o allenatore.

Negli handicaps **discendenti di dotazione minima, stabiliti a norma dell'art. 87**, e nelle corse per maidens con premio al vincitore non superiore all'importo stabilito dal Comitato Esecutivo, tutti gli allievi usufruiscono di un discarico fisso di kg. 2, soltanto fino al conseguimento delle 50 vittorie, comunque e per chiunque ottenute, e sia che montino per **la propria, che per altra scuderia**. Peso minimo: kg. 45 (discarichi compresi).

Tutti i suddetti discarichi non saranno però attribuiti nelle corse per cavalli di due anni.

Art. 45 - Cessazione dell'attività del proprietario o dell'allenatore

Nel caso di morte o di cessazione di attività dell'allenatore, l'allievo fantino può contrarre analogo impegno con altro allenatore, ma solo per un periodo di tempo uguale a quello mancante alla scadenza del primo contratto.

Durante tale periodo l'allievo continua a godere dei discarichi previsti dal Regolamento, considerando, a tale effetto, come non avvenuta la sostituzione del proprietario o allenatore.

Art. 46 - Norme applicabili

Sono applicabili agli allievi fantini tutte le disposizioni stabilite per i fantini, purché esse non contrastino con quelle del presente capo.

Art. 47 - Programmazione corse allievi

Le società che programmano almeno venti giornate di corse all'anno, devono includere nei loro programmi almeno una corsa riservata agli allievi fantini ogni due settimane.

Capo VI

FANTINO

Art. 48 - Nozione

Chiunque sia abilitato a montare professionalmente in corsa per averne ottenuto l'autorizzazione (patente) dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

Art. 49 - Richiesta patente fantino

L'allievo fantino, alla scadenza del contratto di cui all'art. 36 e purché abbia compiuto il 18° anno di età, per ottenere la patente di fantino dovrà sostenere l'esame previsto dal 5° comma previa presentazione di domanda alla Segreteria dell'Ente specificando cognome, nome, luogo data di nascita, domicilio, i dati fiscali di cui all'Art. 7), eventuale scuderia con la quale è stato impegnato come allievo fantino ed il cui contratto si sia risolto.

Alla domanda devono essere allegati:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla quale risulti: a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali innanzi a Preture o a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza ed, in caso affermativo, per quali reati; b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o che dispongano divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31/5/1965 n. 575.

L'interessato nel dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieti, decadenze o sospensioni sopraspecificate nei confronti dei propri conviventi dovrà elencarli nominativamente (Legge 17/1/1994 n. 47 e Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490);

2) 2 fotografie;

3) importo della prescritta tassa;

4) certificato sanitario rilasciato dalla Federazione Medici Sportivi o da Medici autorizzati a norma di legge, attestante che l'aspirante è in possesso della completa idoneità fisica;

5) certificato di residenza. In luogo di tale certificato, il soggetto interessato potrà presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata dalla Legge 127/1997, la residenza è comprovata con dichiarazione anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione. Inoltre, i dati relativi alla residenza attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità, esibiti all'atto di presentazione della domanda, hanno lo stesso valore probatorio del corrispondente certificato;

6) attestazione di proficua partecipazione agli appositi corsi di qualificazione **di cui all'art. 35.**

L'emanazione del provvedimento di ammissione all'esame di cui al successivo comma, può essere subordinata all'accertamento d'ufficio, presso i competenti Organi dell'autorità Giudiziaria, della esistenza di precedenti penali e di carichi pendenti nonché all'acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 31 marzo 1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata.

L'aspirante in possesso dei requisiti e delle certificazioni positive di cui sopra, salvo quanto previsto dall'Art. 39, viene sottoposto ad esame teorico-pratico da una Commissione (composta da due Commissari di riunione nominati dall'Ente e da un rappresentante della categoria fantini designato dalla loro Associazione), la quale può - a sua discrezione - esentare dall'esame pratico quell'aspirante che in qualità di allievo fantino abbia partecipato ad almeno 20 corse.

Sino al 31/12/2001, può essere concessa la patente di fantino ai soggetti, che, maggiorenni, pur non essendo allievi – fantini, presentino la domanda e la documentazione suindicata e superino l'esame teorico – pratico di cui al precedente comma, a cui sono ammessi - soltanto dopo l'esito positivo della valutazione della certificazione acquisita d'ufficio, in base al presente articolo.

I soggetti, già titolari di patente di fantino per il settore ostacoli, regolarmente rinnovata, possono ottenere la patente di fantino per le corse in piano, su domanda, previa produzione della documentazione sopraelencata e superamento di un esame teorico, diretto ad accertare la conoscenza delle norme che regolano il settore delle corse al galoppo in piano.

Art. 50 - Concessione e rinnovo patente fantino

All'aspirante che abbia superato l'esame di cui all'articolo precedente viene rilasciata la patente, che è automaticamente rinnovata, anno per anno, subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato della attestazione di idoneità fisica rilasciata dalla F.M.S.I. o da Medici autorizzati a norma di legge al versamento della prescritta tassa di rinnovo e dell'importo di cui all'art. 52, a meno che egli non dimostri di aver stipulato una polizza assicurativa per i rischi professionali con massimali non inferiori a quelli stabiliti dal Comitato Esecutivo.

In occasione del rinnovo, l'interessato, unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritte, deve produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta bollata, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali presso Procure o Preture aventi giurisdizione nel territorio nazionale e se a suo carico risultano precedenti penali.

In caso affermativo, dovrà essere dichiarato quali reati;

b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o che dispongano divieti o decadenze o sospensioni cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31/5/1965 n. 575.

L'interessato nel dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieti, decadenze o sospensioni sopraspecificate nei confronti dei propri conviventi dovrà elencarli nominativamente. (Legge 17/1/1994 n. 47 e Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490).

Il Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della patente tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti :

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare della autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale del Comitato Esecutivo, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata ;
- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare;
- d) dalla entità del danno arrecato;
- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.

Fino a che l'Ente non abbia certificato sull'apposita tessera l'avvenuto rinnovo, il fantino non può montare in corsa.

Le concessioni ed i rinnovi delle patenti sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale e nell'Annuario.

Nel caso di infortunio o di infermità di durata non inferiore ai 60 giorni, il fantino non è ammesso a montare se non abbia previamente presentato un certificato medico di idoneità.

Art. 51 - Sospensione o ritiro della patente

Il Comitato Esecutivo può sospendere o ritirare la patente ad un fantino in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

Il Comitato Esecutivo in ogni caso dispone la revoca della patente in ogni momento qualora il titolare sia squalificato.

Tale provvedimento è adottato anche nei seguenti casi:

a) inosservanza dell'obbligo da parte del titolare della patente di sottoporsi, prima di adire l'autorità Giudiziaria ordinaria, ai due gradi del procedimento disciplinare, previsti dalle norme statutarie e regolamentari;

b) organizzazione e/o esercizio di scommesse clandestine o partecipazione anche occasionale alle stesse da parte del titolare della patente;

c) cessazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione della patente;

d) sentenza irrevocabile di condanna del titolare della patente alla pena dell'arresto o della reclusione superiore a due anni.

Art. 52 - Assicurazione

Un fantino deve versare all'Ente l'importo del premio di assicurazione contro gli infortuni professionali, in base alla polizza dall'Ente stesso stipulata d'intesa con l'Associazione Nazionale Fantini Corse al Galoppo ovvero certificare di avervi provveduto in proprio, a massimali non inferiori.

Art. 53 - Compenso per monte

Il compenso per ogni monta è stabilito dalle Associazioni di categoria ed il relativo documento deve essere depositato presso la Segreteria dell'Ente.

In caso di disaccordo fra le parti sull'applicazione dell'accordo o sulla interpretazione, l'Ente interviene, giusta il disposto dell'Art. II lett. f) del suo Regolamento.

Art. 54 - Impegno monte con contratto

Tra un proprietario o un allenatore ed un fantino può essere stipulato un contratto in virtù del quale il fantino impegna le sue prime monte o le successive in favore del proprietario o dell'allenatore.

Tale contratto deve essere depositato all'Ente che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Salva diversa pattuizione tra le parti, il contratto ha la durata di 12 mesi, ma può essere anticipatamente risolto per accordo fra le parti o per giusta causa. Di ciò deve essere data immediata comunicazione alla Segreteria dell'Ente.

Qualora a un fantino venga ritirata o sospesa la patente per un periodo superiore ad un mese, l'impegno può essere risolto su richiesta del proprietario o dell'allenatore con effetto immediato, senza alcun obbligo reciproco di risarcimento danni.

In caso di controversie, la questione verrà sottoposta alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per le conseguenti decisioni.

Nel caso che il contratto non sia depositato all'Ente, lo stesso non è opponibile ai terzi.

Art. 55 - Autorizzazione a montare per altro proprietario

Un fantino impegnato con un contratto con una scuderia, salvo diversa pattuizione, deve essere autorizzato dal proprietario o allenatore della stessa a montare un cavallo di altro proprietario in una corsa in cui partecipa la scuderia con la quale è impegnato. In difetto di tale autorizzazione, il fantino non può montare.

Art. 56 - Impegno per una corsa

Un fantino può impegnare la propria monta per una corsa con un solo allenatore.

Ai Commissari è demandata la risoluzione di tutte le vertenze relative all'impegno di cui sopra.

Ogni inadempienza agli impegni, anche verbali, assunti dal fantino ed a lui imputabile viene punita dai Commissari con una multa o con la sospensione e, nei casi più gravi, col deferimento alla Commissione di Disciplina.

Nell'eventualità che venga riscontrata una responsabilità dell'allenatore, i Commissari commineranno al responsabile una multa stabilita dall'Ente e, nei casi più gravi, lo deferiranno alla Commissione di Disciplina.

Ove sia dimostrato che il fantino si è impegnato con più scuderie, è valido l'impegno cronologicamente anteriore ed il fantino può venire sospeso dai Commissari e deferito alla Commissione di Disciplina.

Art. 57 - Esecuzione degli ordini in corsa

Il fantino deve eseguire gli ordini impartitigli dall'allenatore, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. Qualora non esegua gli ordini, senza giustificato motivo, l'allenatore ha l'obbligo di presentare reclamo ai Commissari i quali devono prendere, esperite le indagini del caso, provvedimenti disciplinari, non escluso il deferimento alla Commissione di Disciplina.

L'allenatore che non abbia, nella suddetta fattispecie, provveduto a presentare reclamo contro il fantino, deve essere punito.

La provata recidività nella mancata esecuzione degli ordini costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 58 - Limitazioni

I fantini e gli allievi fantini patentati presso un Ente ippico italiano o straniero e i loro coniugi non possono essere proprietari o comproprietari di cavalli da corsa né possono essere soci di Società, **ad eccezione di coloro già titolari o contitolari di scuderia, alla data del 1°/3/1993.**

Dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto ai soggetti di cui al 1° comma di acquistare, anche a titolo di partecipazione, o di concedere o prendere in affitto cavalli da corsa. **L'atto è registrato dall'Ente, ma i predetti soggetti sono puniti dalla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza con la sospensione non inferiore a due mesi.**

I soggetti di cui al 1° comma, già destinatari di un provvedimento di autorizzazione a far correre, ai sensi dell'art. 8, alla data del 1°/3/1993, non sono assoggettati ai suindicati divieti di acquisto, affitto o concessione in affitto. In ogni caso nelle corse alle quali partecipino cavalli ad essi

o ai loro coniugi appartenenti, anche a titolo di compartecipazione o concessi in affitto, il fantino e l'allievo fantino non possono montare cavalli di terzi.

é assolutamente vietato ai fantini e agli allievi che hanno impegni in una giornata di corse avere contatti, anche telefonici, con terzi, se non dopo averli esauriti.

Il fantino può ottenere la patente di allenatore professionista, ma, scaduto il termine di cinque anni dalla data del suo rilascio, può montare solo cavalli da lui allenati, pena la revoca automatica della patente di fantino.

Art. 59 - Denuncia mancanze del fantino

Il proprietario o l'allenatore hanno lo stretto obbligo di denunciare ai Commissari o alla Commissione di Disciplina, per i provvedimenti del caso, **ogni comportamento, anche omissivo**, del fantino del loro cavallo, **che si configuri, quale infrazione di principi e disposizioni contenute nel presente Regolamento.**

Art. 60 - Divieto di scommesse

Il fantino e l'allievo fantino non possono effettuare scommesse sulle corse rette dagli Enti ippici italiani, né chiedere ad altri di scommettere per loro conto.

Art. 61 - Fantino e allievo fantino straniero

Il fantino o allievo fantino straniero può montare in corsa in Italia. I Commissari devono far sottoscrivere al fantino o allievo fantino dichiarazione dalla quale risulti: che è titolare di patente regolarmente rinnovato; che si impegna a rispettare tutte le norme contenute nel presente Regolamento e ad accettare qualunque provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti; che nei suoi confronti non sussistono impedimenti di ordine sanitario e che comunque si trova in uno stato di idoneità fisica a montare; che contro di lui, sia che monti per scuderie italiane che straniere, non sia pendente un provvedimento di squalifica o di sospensione e che sia coperto da assicurazione contro i rischi professionali.

Tale dichiarazione firmata dal cavaliere straniero e dai Commissari di Riunione, a cura del Segretario della società di Corse, deve essere trasmessa senza indugio all'Ente, e comunque anche con fax, al termine della giornata di corse, qualora con essa sia comunicata l'adozione di un provvedimento di sospensione a carico del cavaliere o lo stesso sia incorso in un infortunio.

Qualora un fantino o allievo fantino straniero venga ingaggiato da una scuderia italiana per prestazioni continuative o comunque, partecipi attivamente ad una riunione di corse montando per scuderie italiane, dovrà richiedere all'Ente il rilascio della patente, producendo documentazione comprovante la rinuncia alla patente concessagli nel Paese di provenienza; il richiedente dovrà, altresì, comunicare il domicilio fiscale, il numero di codice fiscale in Italia ed inoltre dovrà dimostrare, attraverso esame, la conoscenza del Regolamento dell'Ente e delle Corse.

Art. 61/bis procuratore di fantino o allievo fantino

Il cavaliere per le attività connesse agli impegni e dichiarazioni di monta può essere sostituito da un procuratore, che agisce in suo nome e per suo conto.

Il procuratore non può sostituire il Cavaliere durante gli accertamenti compiuti dai Commissari a norma del presente Regolamento né può sostituirlo nelle dichiarazioni che lo stesso è tenuto a rendere innanzi alle Commissioni di Disciplina dell'Ente. Può, tuttavia, presentare per suo conto reclami e ricorsi. Il procuratore può espletare, altresì, gli adempimenti amministrativi in nome e

per conto del Cavaliere presso gli Uffici dell'Ente, ad esclusione delle dichiarazioni o atti, che possono essere resi soltanto dal diretto interessato.

Il procuratore deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato Esecutivo dell'Ente, inoltrando apposita domanda sottoscritta anche dal Cavaliere e previo deposito di:

- a) procura rilasciata con atto notarile;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/1/1968 n. 15 con cui dichiarare:
 - di non essere sottoposto a procedimenti pendenti innanzi alle Procure diverse da quella territorialmente competenti in base alla sua residenza;
 - codice fiscale;
 - residenza e domicilio fiscale.

In ogni caso l'autorizzazione ad agire in qualità di procuratore è subordinata all'acquisizione e alla valutazione della certificazione richiesta anche d'ufficio, in ordine ai procedimenti pendenti innanzi alla Procura territorialmente competente in base alla sua residenza e ai precedenti penali, nonché all'acquisizione della certificazione riguardante i provvedimenti di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, fatta salva la preventiva comunicazione del soggetto interessato che intenda richiederla direttamente alla Prefettura competente.

L'Ente può, in ogni momento, compiere gli accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di richiesta dell'autorizzazione, così come procedere periodicamente agli accertamenti per verificare la posizione attuale del procuratore innanzi agli organi di giustizia ordinaria, addivenendo anche a revoca della autorizzazione.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente dispone la revoca dell'autorizzazione anche nei casi previsti dall'art. 51.

Il cavaliere ed il procuratore autorizzato, sono tenuti a comunicare tempestivamente con atto scritto, con firma, autenticata innanzi a Notaio, la revoca della procura o la rinuncia alla stessa.

La figura del procuratore del Cavaliere, si estende anche all'Allievo Cavaliere.

Art. 62 - Controversie

Ogni controversia che insorga tra proprietari o allenatori e fantini è di competenza della Commissione di Disciplina di prima Istanza.

Capo VII

PERSONALE DI SCUDERIA

Art. 63 - Nozione

Appartiene a tale categoria chiunque accudisca in maniera continuativa al governo ed allenamento di cavalli da corsa, di un allenatore.

Art. 64 - Caporale di scuderia - Artiere ippico

Il personale di scuderia, a seconda delle sue mansioni, si divide in due categorie:

- Caporale di scuderia: svolge funzioni di subordinata collaborazione con l'allenatore che possono temporaneamente autorizzarlo a sostituirli mediante dichiarazione da depositarsi alla Segreteria dell'Ente o di una società di Corse riconosciuta;
- Artiere Ippico: provvede al governo dei cavalli; monta, se del caso, dopo un periodo di apprendistato, i cavalli in lavoro; accompagna i cavalli in pista ed alla partenza.

Art. 65 - Patente di caporale di scuderia - Concessione e rinnovo

Il caporale di scuderia deve essere munito di una patente richiesta per lui dall'allenatore e rilasciata dalla Segreteria dell'Ente, previo pagamento di una tassa annua. Detta patente s'intende valida fino alla revoca.

Alla domanda di concessione della patente (che deve essere controfirmata dal caporale di scuderia), devono essere allegati:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti: a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali innanzi a Preture o a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza ed, in caso affermativo, per quali reati; b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongono divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31/5/1965 n. 575.

L'interessato, nel dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieti, decadenze o sospensioni sopraspecificate nei confronti dei propri conviventi, dovrà elencarli nominativamente. (Legge 17/1/1994 n. 47 e Decreto legislativo 8/8/1994 n. 490).

2) Certificato di residenza. Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata dalla Legge 127/1997, la residenza è comprovata con dichiarazione anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione. Inoltre, i dati relativi alla residenza attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità, esibiti all'atto di presentazione della domanda, hanno lo stesso valore probatorio del corrispondente certificato.

L'emanazione del provvedimento di autorizzazione ad operare in qualità di caporale di scuderia può essere subordinata all'accertamento d'ufficio, presso i competenti Organi dell'autorità Giudiziaria, della esistenza di precedenti penali e di carichi pendenti.

Il Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della patente tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del biennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la regolarità della posizione amministrativa del patentato secondo le prescrizioni dei Regolamenti dell'Ente e delle Corse;
- le applicazioni di sanzioni disciplinari a carico della persona titolare della patente.

La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale del Comitato Esecutivo, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;
- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare;
- d) dall'entità del danno arrecato;
- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.

E' fatto obbligo al proprietario, all'allenatore ed al caporale di notificare senza indugio all'Ente ogni variazione intervenuta nei reciproci rapporti.

L'inosservanza della presente norma è passibile di provvedimento disciplinare.

Art. 66 - Artiere Ippico - Qualifica

L'artiere ippico deve essere munito di tessera di riconoscimento con validità annuale rilasciata da una società di Corse riconosciuta su richiesta dell'allenatore presso il quale presta la propria opera **o comunque di tessera per la portatura in pista dei cavalli rilasciata su richiesta del datore di lavoro secondo le disposizioni approvate dall'Ente.**

Tale tessera può essere ritirata durante l'anno dal Comitato Esecutivo.

Art. 67 - Disciplina - Tenuta

Il caporale di scuderia e l'artiere ippico devono obbedienza all'allenatore da cui dipendono; questi ultimi devono segnalare ai Commissari o alla Commissione di Disciplina, per i conseguenti provvedimenti, ogni atto di indisciplina **che** si sia verificato nel corso di una Riunione riconosciuta.

La sospensione o la squalifica comportano rispettivamente il ritiro temporaneo o definitivo della patente o della tessera.

L'artiere ippico che accompagna un cavallo nell'ippodromo deve indossare maglia con colori o distintivo di scuderia e pantaloni lunghi, **portando in modo visibile l'apposita tessera richiesta dal datore di lavoro.** Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il loro nome.

L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'irrogazione di una multa **al datore di lavoro, dell'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione, anche per i casi di recidiva e secondo le disposizioni emanate dall'Ente, anche con circolare.**

Art. 68 - Limitazioni

Un caporale di scuderia od un artiere ippico non possono essere proprietari o comproprietari di cavalli, nemmeno per interposta persona o sotto nome assunto, né essere soci di società titolari di colori.

Ogni infrazione è punita con la revoca della patente, il ritiro della tessera e la squalifica **del proprietario o titolare di colori che ha consentito tale infrazione.**

Capo VIII

CASCO PROTETTIVO

Art. 68/bis - Obbligo dell'uso del casco

Tutti coloro che sono sottoposti al presente Regolamento e che montano in corsa ed in allenamento, anche se non patentati né qualificati, debbono portare idoneo casco col sottogola allacciato, con l'osservanza di tutte le norme di legge.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE

Capo I

SOCIETA' DI CORSE

Art. 69 - Nozione e riconoscimento - Obblighi - Divieti

Per società di Corse si intende la persona giuridica che, disponendo di un ippodromo, intende organizzarvi regolari riunioni di corse. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere tale attività, la società di Corse deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione del Jockey Club Italiano allegando:

- copia dello Statuto sociale;
- elenco nominativo dei membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Amministrazione e del Segretario della società, con specificazione delle varie cariche;
- pianta dell'ippodromo, che dovrà avere caratteristiche (piste e servizi) giudicate dal Consiglio di Amministrazione idonee allo svolgimento delle corse in piano.

Le società di Corse, con la presentazione di tale domanda, assumono:

- il formale impegno a curare la perfetta manutenzione delle piste, sia da corsa che di esercizio, nonché di tutti gli impianti, attrezzature e servizi - anche per quanto ha riferimento ai servizi di assistenza sanitaria, controlli antidoping, di veterinaria e di mascalcia - apportandovi i miglioramenti e le modifiche disposte dal Comitato Esecutivo, eventualmente su segnalazione dell'Associazione di categoria, nonché a metterli a disposizione dei Commissari di Riunione e degli operatori almeno un'ora prima dell'inizio della giornata di corse;
- il formale impegno che siano presenti sul campo, in ogni giornata di corse, almeno un medico veterinario (due, nelle giornate in cui sono programmate corse di gruppo) ed un maniscalco adeguatamente equipaggiati per eventuali interventi;
- il formale impegno alla stretta osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell'Ente;
- il formale impegno a corrispondere al Jockey Club Italiano, per ogni giornata di corse in programma sull'ippodromo gestito, una tassa il cui ammontare verrà stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione;
- il formale impegno a trasmettere all'Ente, entro il secondo giorno non festivo, le relazioni ufficiali delle corse e tutti gli atti e documenti previsti dal presente Regolamento e depositati presso di esse e a comunicare tempestivamente a tutte le altre società di corse e ai giornali tecnici le iscrizioni ed i pesi;
- il formale impegno a porre in essere tutti gli accorgimenti e controlli necessari (quali recinzioni, guardiaporte, ecc.), affinché, in qualunque ora del giorno e della notte, l'accesso ai campi di allenamento ed alle scuderie degli ippodromi e, durante le giornate di corse, ai recinti dell'insellaggio, alla sala fantini, alla sala delle bilance e a quella del peso sia consentito solo alle persone autorizzate e munite di regolare lasciapassare facilmente identificabile, ovvero in possesso di patente rilasciata dagli Enti Tecnici, nonché il formale impegno a riservare apposito recinto ai Soci degli Enti Tecnici.

Le società di Corse devono provvedere alla installazione di un impianto di fotofinish e quelle le cui riunioni prevedono la disputa di almeno 20 giornate di corse all'anno, sono tenute ad installare un idoneo impianto di ripresa televisiva delle corse ad uso dei Commissari.

Le società di corse devono fornire boxes idonei per la buona custodia dei cavalli.

E' vietato alle società di Corse utilizzare la pista da corsa e gli impianti di allenamento e le scuderie per fini e attività diverse da quelle previste e consentite dal presente Regolamento, salvo esplicita preventiva autorizzazione dell'Ente.

L'Ente si riserva di controllare la rigorosa osservanza di tali obblighi e il rispetto di tali divieti da parte delle società di Corse.

Ogni infrazione sarà punita con multa a carico della società stessa a norma dell'articolo successivo.

Le società di Corse devono redigere Regolamenti interni sottoscritti dalle categorie interessate contenenti le norme da osservare da parte di coloro che utilizzano a qualsiasi titolo gli impianti dell'ippodromo.

I Regolamenti devono specificare i comportamenti vietati e le relative sanzioni.

I Regolamenti in questione devono essere sottoposti all'approvazione del Jockey Club Italiano.

La Commissione di Disciplina di 1ª Istanza □ competente a decidere sulle violazioni dei suddetti Regolamenti, semprechè le stesse non costituiscano violazioni del Regolamento dell'Ente e del Regolamento delle Corse, nei quali casi ricadono sotto la competenza degli Organi previsti dai Regolamenti stessi.

Art. 70 - Inadempienze

In caso di constatata inadempienza da parte della società ad uno qualsiasi degli impegni di cui sopra, o di mancato rispetto dei divieti e obblighi comunque previsti dal presente Regolamento, il Comitato Esecutivo dell'Ente può infliggere una multa di importo non inferiore al minimo e non superiore al massimo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o - nei casi più gravi - privarla dell'autorizzazione ad effettuare Riunioni di corse.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra società e terzi soggetti all'osservanza del presente Regolamento, deve essere sottoposta alla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza.

Capo II

COMITATO PER RIUNIONI AUTORIZZATE

Art. 71 - Nozione

E' tale l'Ente o Comitato che dispone di un impianto, che può consentire - previa autorizzazione da darsi di volta in volta dal Comitato Esecutivo - l'effettuazione di corse, pur non avendo le caratteristiche di un vero e proprio ippodromo.

Le corse effettuate in riunioni autorizzate non sono considerate agli effetti delle somme vinte e delle qualifiche nelle corse indette dal società riconosciute.

Capo III

RIUNIONE

Art. 72 - Nozione

Complesso delle giornate di corse indette in un determinato periodo da società o Comitati.

La Riunione può essere:

- riconosciuta indetta da una società o Ente riconosciuti;
- autorizzata indetta da Comitati o Enti locali, ai sensi dell'art. 71, sotto l'osservanza di particolari norme stabilite di volta in volta dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

Il programma presentato dalle società riconosciute deve essere preventivamente approvato dal Comitato Esecutivo e dall'U.N.I.R.E. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Alle Riunioni riconosciute o autorizzate non possono partecipare cavalli non di puro sangue o allontanati, né fantini sospesi o squalificati.

Il Comitato o Ente locale che organizza una Riunione autorizzata deve inviare al Jockey Club entro una settimana il programma delle giornate effettuate con i relativi risultati.

I cavalli che partecipano ad una riunione non autorizzata non possono partecipare ad alcuna corsa in riunioni riconosciute od autorizzate per un periodo di 24 mesi.

Il cavallo che partecipa a corse in riunione riconosciute od autorizzate in violazione del divieto di cui al precedente comma subisce il distanziamento totale e l'allenatore ed il proprietario

incorrono, comunque, nell'irrogazione della sanzione della sospensione non inferiore a tre mesi, accertate le rispettive responsabilità.

Art. 72 bis - Corse autorizzate (nelle riunioni riconosciute)

Le società di Corse riconosciute possono indire corse autorizzate sotto l'osservanza di particolari norme di volta in volta stabilite dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

Capo IV

PROGRAMMA

Art. 73 - Nozione

Esposizione dei nomi e delle proposizioni delle corse, suddivise per giornata, da svolgersi nelle riunioni riconosciute od autorizzate.

Le date eventualmente previste nelle proposizioni di corsa senza indicazione dell'anno, sono quelle più prossime al giorno della corsa.

Art. 74 - Date delle giornate di corse

Entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo dell'Ente, le società riconosciute devono trasmettere al Jockey Club le richieste relative alle date delle giornate di corse che intendono programmare nell'anno successivo, con indicazione del numero delle corse di ciascuna giornata.

Le società di Corse, nella compilazione dei loro programmi sono tenute all'osservanza delle norme sulla programmazione e sui nomi delle corse emanate dall'Ente.

Art. 75 - Approvazione programmi

Le società di Corse sono tenute, entro 30 gg. dalla comunicazione ufficiale da parte dell'UNIRE degli stanziamenti a premi e del calendario, a trasmettere al Jockey Club, per l'approvazione, i programmi delle corse di tutte le Riunioni che intendono indire nell'anno.

Il Comitato Esecutivo stabilisce anno per anno sotto quale data le società riconosciute devono trasmettere al Jockey Club per l'approvazione i programmi dettagliati (comprensivi pure delle corse rette dalla società degli Steeple-Chases d'Italia) delle Riunioni da programmare per l'anno successivo.

Gli organizzatori di Riunioni autorizzate devono trasmettere i loro programmi, per l'approvazione, almeno 60 giorni prima dell'inizio della Riunione.

Art. 76 - Inserzione nel Bollettino Ufficiale

Per l'inserzione dei programmi e dei risultati delle corse nel Bollettino Ufficiale, le società devono corrispondere, per ciascuna corsa e per ogni successiva variazione alla proposizione della medesima, un diritto di segreteria.

Art. 77 - Variazioni ai programmi pubblicati

Il Comitato Esecutivo può autorizzare o decidere limitate variazioni ai programmi già pubblicati, da apportarsi però prima della chiusura delle iscrizioni.

E' comunque ammessa in ogni momento la correzione di errori di stampa.

Art. 78 - Recupero corse o giornate non effettuate

Qualora non vengano effettuate una giornata di corse, ovvero una o più corse di una giornata, il Comitato Esecutivo dell'Ente, d'intesa con l'U.N.I.R.E., prenderà i provvedimenti del caso.

Art. 79 - Pubblicazione programmi giornalieri

Le Segreterie delle società devono curare la pubblicazione dei programmi ufficiali di ogni giornata di corse osservando le disposizioni emanate dall'Ente.

Sono tenute altresì a provvedere, per ogni giornata ed alle scadenze previste dalle proposizioni delle singole corse programmate, alla pubblicazione e immediata trasmissione all'Ente:

- 1) dell'elenco dei cavalli iscritti;
- 2) dei pesi loro eventualmente assegnati dal periziatore;
- 3) dell'elenco dei rimasti iscritti;
- 4) del programma ufficiale completo dell'ordine, del nome e dell'ora delle corse, con l'indicazione degli eventuali discarichi o sopraccarichi rispetto ai pesi ufficiali;
- 5) dei partenti dichiarati, delle monte, del peso dichiarato, dell'eventuale adeguamento dei pesi ai sensi dell'art. 87, dei numeri di steccato, dell'indicazione degli eventuali paraocchi e/o paraorecchi e/o reggilingua e/o rosetta portati dal cavallo e dell'eventuale rapporto di Scuderia.

Capo V

CORSA E TIPI DI CORSA

Art. 80 - Nozione - Corsa

Competizione al galoppo in piano che si effettua in Riunioni riconosciute o autorizzate dal Jockey Club Italiano.

Art. 81 - Tipi di Corsa

Le corse (divise per sesso) sono dei seguenti tipi:

- classiche;
- di Gruppo (I - II - III);
- Listed;
- a peso per età;
- condizionate;
- ad invito;
- handicaps;
- per debuttanti;
- per maiden;
- di vendita ed a reclamare.

Nel programma, dopo il nome del premio, deve essere indicato il tipo di corsa.

Art. 82 - Corsa classica - Nozione - Iscrizione

Corsa di selezione riservata ai cavalli (castroni esclusi) della medesima età nella quale gli stessi portano un peso determinato dalla tabella allegata al presente Regolamento.

Le iscrizioni al Derby e ai Premi Parioli, Regina Elena e Oaks d'Italia si chiudono il 31 gennaio dell'anno in cui devono disputarsi.

Art. 82 bis - St. Leger

Il St. Leger è aperto ai maschi interi e alle femmine di 3 anni ed oltre.

Art. 83 - Corse di gruppo (Pattern Races) - Listed Races

Sono definite Corse di Gruppo (o Pattern Races) quelle riconosciute tali in base ad accordi con gli Enti paritetici stranieri e pubblicate nel Libro delle Principali Corse Europee (European Pattern Races Book).

Ai fini delle qualifiche e dei sovraccarichi e discarichi riferiti alle Corse Pattern, sono ad esse equiparate le corse Graded con i rispettivi gruppi, pubblicate nel Libro Internazionale delle Corse (International Cataloguing Standards) edito dal Jockey Club Americano e che danno diritto al carattere in grassetto nei Cataloghi delle Aste.

Le altre corse elencate in tale Libro sono considerate Corse Listed.

Le corse Pattern e le corse Listed seguono la seguente classificazione in ordine decrescente Gruppo I - Gruppo II - Gruppo III - Corsa Listed.

Il riferimento nelle condizioni di una corsa ad una o all'altra di tali categorie, include ovvero esclude l'insieme delle corse appartenenti sia alla categoria superiore, sia alla categoria inferiore.

Le entrate e i diritti per i forfeits e per le rinunce (esclusi gli importi spettanti all'U.N.I.R.E.) delle Corse di Gruppo vanno aggiunti alla dotazione complessiva dei premi destinati ai proprietari e tra loro così suddivise:

1° arrivato: 40%

2° arrivato: 30%

3° arrivato: 20%

4° arrivato: 10%

Gli importi di cui al comma precedente non vengono considerati come somme vinte ai fini delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi.

Art. 84 - Corse riservate a cavalli nati in Italia e importati foals o yearlings

L'Ente determinerà anno per anno le corse riservate ai cavalli nati e allevati in Italia o considerati tali e a maschi e/o femmine importati foals o yearlings in via definitiva, nonché eventuali corse e/o fasce protettive a favore dei cavalli nati ed allevati in Italia o considerati tali.

Art. 84 bis - Corse per cavalli di 2 anni riservate ai figli degli stalloni qualificati nella lista del Fondo Italiano Allevamento (F.I.A.), dell'European Breeders' Fund (E.B.F.).

La metà delle corse per cavalli maiden o debuttanti di 2 anni sarà riservata ai figli di stalloni iscritti all'European Breeders' Fund e saranno programmate secondo quanto stabilito dal Comitato Esecutivo.

Si procederà all'identificazione di tali corse con l'apposizione della sigla F.I.A. nella denominazione della corsa.

Le somme erogate dal F.I.A. non sono considerate come somme vinte ai fini delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi.

Art. 85 - Corsa a peso per età - Nozione

Corsa nella quale tutti i cavalli, qualificati dalla proposizione della stessa, portano un peso stabilito in base all'età ed al sesso, secondo la tabella annessa al presente regolamento.

Art. 86 - Corsa condizionata - Nozione

Corsa nella quale sono previsti sovraccarichi e discarichi in relazione all'ammontare dei premi o delle somme vinte, avuto riguardo alla tabella dei pesi.

Si intende per premio vinto quello attribuito ad un cavallo per aver vinto una corsa.

Si intende per somma vinta quella attribuita ad un cavallo per aver vinto o per essersi piazzato in una o più corse.

Art. 86 bis - Corse ad invito

Possono essere programmate corse nella forma ad invito. In tali ipotesi, i cavalli sono invitati dall'Ente, sentita la società di Corse che gestisce l'ippodromo in cui le corse si svolgono.

Art. 87 - Handicap - Nozione

Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) o da una Commissione Centrale di periziatori (Handicappers) incaricati dall'Ente, allo scopo di pareggiarne, per quanto possibile, le possibilità di vittoria.

In tale corsa possono essere inoltre stabilite particolari condizioni di qualifica e criteri di redazione della perizia, anche con riferimento a una Classifica teorica dei valori periodicamente redatta dall'Ente.

L'handicap programmato è del tipo discendente: corsa nella quale la scala dei pesi parte da un massimo stabilito dal regolamento e decresce a giudizio dell'Handicapper fino al peso minimo di kg. 50 o altro peso minimo eventualmente stabilito dall'Ente per talune categorie di Handicaps comprese le corse Tris.

L'Ente può prevedere per ogni ippodromo o categoria di ippodromi handicaps di dotazione minima.

L'handicap può essere programmato con le seguenti variazioni:

1) **LIMITATO:** corsa nella quale i pesi di cui sopra sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa;

2) DEDOUBLÈ: corsa divisa, a giudizio dell'Handicapper in due gruppi. Il peso minimo del primo gruppo, che può avere un premio maggiore del secondo, non può essere inferiore a kg. 50.

Negli Handicaps in programma nelle riunioni riconosciute sono ammessi:

a) i cavalli che abbiano debuttato in Italia e che, nei sei mesi precedenti la corsa, abbiano partecipato a due corse in piano per fantini rette dall' **UNIRE**, vincendone almeno una o, nella carriera, abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse riconosciute in piano fantini, rette dall'**UNIRE**, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa;

b) i cavalli che nell'anno precedente la corsa abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse riconosciute in piano per fantini, rette dall'**UNIRE**, piazzandovisi, nei sei mesi precedenti la corsa, almeno una volta nei primi quattro e che, alla data indicata all'art. 126, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.

I cavalli importati temporaneamente da Paesi Extra CEE, per essere qualificati negli Handicaps, devono aver partecipato, completando il percorso, nel periodo dell'ultima importazione temporanea in Italia, prima della data indicata all'art. 126, ad almeno tre corse in piano per fantini riconosciute rette dall' **UNIRE**, piazzandovisi almeno una volta nei primi quattro, nei sei mesi precedenti la corsa ed essere in possesso, alla data indicata all'art. 126, dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.

Negli handicaps delle riunioni o corse autorizzate (Art. 72 bis), salvo diversa normativa stabilita dall'Ente e riportata nelle proposizioni di corsa, sono ammessi i cavalli che, prima della pubblicazione dei pesi, abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse in piano fantini rette dall'**UNIRE**, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la data della corsa e che, alla data di pubblicazione dei pesi, siano in possesso della qualifica richiesta dalla proposizione di corsa.

I cavalli, in possesso dei requisiti di ammissione e qualifica di cui ai precedenti comma, per essere qualificati negli handicaps devono comunque aver fornito le loro ultime due o tre prestazioni in corse al galoppo in piano, rette dall'UNIRE, sia esse per fantini o per cavalieri dilettanti.

Le iscrizioni agli handicaps devono essere effettuate secondo le disposizioni fissate dall'**UNIRE**.

Per gli handicaps di maggiore rilievo, clausole qualificanti, calendario delle operazioni (iscrizioni, pubblicazioni dei pesi, forfeits, dichiarazioni partenti), sono stabilite di volta in volta in sede di approvazione dei programmi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale Handicappers o dagli Handicappers alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Ente.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni, salvo quelle derivanti da corse vinte dopo le h.11,00 del giorno antecedente la loro pubblicazione. Nelle riunioni di corse autorizzate tali variazioni sono possibili per corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi. In ogni caso, sono ammesse variazioni ai pesi pubblicati per eventuali correzioni di errori materiali. Può essere previsto un adeguamento automatico dei pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'**UNIRE**.

Per i cavalli di 2 e 3 anni, gli handicaps in una Riunione, salvo motivate deroghe da autorizzarsi, non possono essere programmati in numero maggiore a quello delle corse a peso per età e condizionate.

Art. 88 - Corsa a vendere - Nozione

Corsa (alla quale non sono ammessi i cavalli importati in via temporanea da Paesi Extra CEE), dopo la quale i cavalli che vi hanno partecipato sono vendibili ad un prezzo base stabilito all'atto dell'iscrizione.

Peraltro, le condizioni di corsa possono consentire la partecipazione a tali corse di cavalli non iscritti a vendere che non abbiano vinto un premio e/o una somma da almeno sei mesi. Ai fini delle qualifiche, dei sovraccarichi, e dei discarichi tali corse si considerano del tipo a vendere.

Dopo la convalida dell'ordine di arrivo, il cavallo o i cavalli vincitori iscritti a vendere vengono messi all'asta.

a) Asta

All'asta deve presenziare un Commissario, per assicurarne la regolarità e per dirimere le eventuali questioni che possano insorgere. La decisione del banditore è comunque inappellabile.

Il vincitore è messo all'asta al prezzo fissato nel programma.

Nel caso di due o più vincitori, gli stessi sono messi all'asta al prezzo fissato nel programma, aumentato della somma necessaria a completare l'ammontare integrale del 1° premio.

b) Reclamazione

Gli altri cavalli iscritti a vendere partecipanti alla corsa possono venire reclamati nei 5 minuti successivi alla convalida dell'ordine di arrivo col deposito, nella apposita cassetta munita di orologio dislocata in un punto dell'Ippodromo accessibile anche al pubblico, di una dichiarazione nella quale risulti il nome del cavallo reclamato, dell'offerente e l'ammontare dell'offerta, che deve essere superiore al prezzo di vendita indicato nel programma. Il prezzo di aggiudicazione è comunque maggiorato del complemento o dell'intero premio, a seconda che il cavallo si sia piazzato o meno.

L'Ispettore al Peso, dopo la convalida dell'ordine di arrivo, controllato che la cassetta sia vuota, mette in moto il congegno ad orologeria di cui essa è munita e la fa collocare nel punto stabilito ove deve rimanere per 5 minuti. Trascorso tale periodo, la cassetta viene restituita all'ispettore al Peso il quale la apre per accertare se nella medesima vi siano offerte.

In caso affermativo, le esibisce ai Commissari che, accertatane la regolarità, dispongono l'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Qualora più persone reclamassero un cavallo per la medesima somma, i Commissari di Riunione decideranno l'aggiudicazione mediante sorteggio.

c) Pagamento

Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, in contanti o a mezzo assegno circolare, alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.

Colui che sia in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore, può effettuare il pagamento anche a mezzo di giro-conto sulla società o di assegno bancario.

In tale ultimo caso, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti assegni, uno dei quali di importo uguale a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'U.N.I.R.E.

Anche coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza.

La Segreteria della società, ricevuto il pagamento, rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.

Qualora i Commissari accertino, tramite la segreteria della società, la irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta e, pertanto, il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.

Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo insieme con la ricevuta di deposito del certificato di origine (sulla quale deve apporre e sottoscrivere la dichiarazione del passaggio di proprietà) e il libretto segnaletico, sarà squalificato (art. 225).

Ogni cavallo acquistato dopo una corsa di vendita è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente, tramite la società di Corse, alla Segreteria dell'Ente.

La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.

La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto, anche se, in conseguenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compra-vendita nel caso che il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 237. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta, che pervenga alla Segreteria dell'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento nel Bollettino Ufficiale.

Art. 89 - Corsa a reclamare

Corsa nella quale nessun cavallo passa all'asta, ma tutti i cavalli partecipanti possono essere reclamati per un prezzo superiore a quello indicato nel programma ufficiale, che deve intendersi comunque maggiorato del complemento o dell'intero premio, escluso il premio aggiunto, a seconda che il cavallo reclamato si sia piazzato o meno.

Non sono ammessi a partecipare a tale tipo di corsa i cavalli importati in via temporanea.

Valgono le stesse norme di cui al precedente articolo, lettere b) e c).

Art. 90 - Corsa per debuttanti

Riservata a cavalli che non abbiano mai corso in Italia o all'Estero (la qualifica di debuttante può essere attribuita una sola volta, qualunque sia stato il comportamento del cavallo dopo essere stato dichiarato regolarmente partito ai sensi dell'art. 169).

Art. 91 - Corsa per maiden

Corsa riservata a cavalli che non abbiano mai vinto una corsa piana in Italia o all'Estero.

Capo VI

CORSE PER CAVALLI DI DUE ANNI

Art. 92 - Limitazioni

I Cavalli di due anni possono partecipare dal 1° maggio al 31 dicembre a qualsiasi corsa aperta a cavalli della loro età.

Dal 1° settembre possono correre con cavalli di età superiore solo in corse approvate **dall'Ente**.

Art. 93 - Pesi

Nelle corse condizionate riservate a cavalli di due anni, la differenza massima fra i sopraccarichi ed i discarichi non può eccedere i kg. 6. In tale differenza non è compreso il discarico per le femmine.

Nelle corse di vendita o a reclamare, la differenza di peso non è limitata.

Art. 94 - Divieto uso speroni

Nelle corse per cavalli di due anni è vietato ai fantini l'uso degli speroni.

Capo VII

SOMME DESTINATE A PREMI E A PROVVIDENZE**Art. 95 - Cavalli importati**

I cavalli importati da Paesi Extra CEE, in via definitiva o temporanea dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita possono partecipare alle corse rette dall'Ente diverse dalle Pattern e dalle Listed, se qualificati, soltanto dopo un anno dalla data di importazione in Italia.

Per il computo del suddetto periodo, si fa riferimento alla data del documento, rilasciato dalle competenti autorità, attestante l'importazione, che deve essere, comunque, comunicata al Jockey Club Italiano, con lettera raccomandata spedita entro 10 giorni dall'entrata nel Paese.

I cavalli di cui al 1° comma, se importati in via definitiva, possono essere esportati in via temporanea, per periodi non superiori a 60 giorni consecutivi, per la partecipazione a corse, senza perdere il diritto a partecipare alle corse rette dall'Ente.

Ai fini delle qualifiche, i cavalli importati in via definitiva anteriormente al 15 ottobre 1992 sono equiparati ai cavalli che abbiano debuttato in Italia.

Art. 96 - Suddivisione per tipi di corsa

Le società debbono predisporre i programmi delle rispettive riunioni in modo che non venga assegnata alle corse di vendita una somma complessiva superiore a quella delle corse a peso per età e condizionate; agli handicaps riservati ai cavalli di tre anni una somma superiore a quella delle corse a peso per età e condizionate ad essi riservate; agli handicaps ascendenti una somma superiore a quella fissata per i discendenti.

In ogni giornata di corse, la corsa a peso per età o condizionata meno dotata, deve avere una allocazione superiore a quella della corsa di vendita con premio maggiore della giornata stessa.

Le società di Corse possono chiedere all'Ente motivate deroghe alle disposizioni di cui sopra.

Art. 97 - Suddivisione dei singoli premi e premio aggiunto

Le allocazioni dei singoli premi sono suddivisi come segue:

- al proprietario del 1° arrivato: 42,5%
- al proprietario del 2° arrivato: 18,7%
- al proprietario del 3° arrivato: 10,2%
- al proprietario del 4° arrivato: 5,1%
- all'allenatore del 1° arrivato: 5,0%
- all'allenatore del 2° arrivato: 2,2%
- all'allenatore del 3° arrivato: 1,2%
- all'allenatore del 4° arrivato: 0,6%
- al fantino del 1° arrivato: 2,5%
- al fantino del 2° arrivato: 1,1%
- al fantina del 3° arrivato: 0,6%

- al fantino del 4° arrivato: 0,3%

Inoltre, può essere assegnato un premio aggiunto, sul premio vinto al traguardo, al proprietario, all'allenatore e al fantino dei cavalli, nati ed allevati in Italia, classificatisi 1°, 2° e 3° in corse programmate in riunioni riconosciute e stabilite anno per anno dagli Enti competenti, che fissano, altresì, l'età dei cavalli per i quali tale premio è assegnato, nonché la misura dello stesso. Le somme assegnate a tale titolo non vengono conteggiate ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei scarichi.

La corresponsione delle suddette provvidenze viene effettuata dall'U.N.I.R.E. eventualmente tramite le società di Corse e previo inoltro dei relativi conteggi da parte delle stesse.

Alla fine di ciascun anno le somme accantonate per tale premio aggiunto e non assegnate vengono destinate ad aumento del montepremi corse galoppo dell'anno successivo.

Art. 98 - Provvidenza agli allevatori

All'allevatore italiano di un cavallo nato in Italia o considerato tale (artt. 122 e 123) spetta una provvidenza, fissata nel 10% dell'ammontare dei premi delle singole corse. Detta provvidenza è corrisposta agli allevatori dei tre cavalli nati ed allevati in Italia o considerati tali (artt. 122 e 123) meglio classificatisi tra i primi quattro arrivati nelle corse diverse dalle Pattern e dalle Listed e tra i primi cinque arrivati nelle Pattern e Listed races ed è così suddivisa:

- 65% al primo;
- 25% al secondo;
- 10% al terzo.

Per i cavalli nati in Italia (o considerati tali ai sensi dell'art. 123) dal 1981, la provvidenza all'allevatore in tutte le corse rette dall'Ente, comprese le Tris, è raddoppiata durante tutta la loro carriera di corse.

é, altresì, previsto un premio all'allevatore sulla provvidenza aggiunta assegnata ai sensi dell'art. 97, pari al 20% della stessa.

Alla fine di ciascun anno le somme stanziare a tale titolo e non distribuite vengono accantonate presso l'U.N.I.R.E. e saranno destinate al finanziamento della provvidenza di cui all'art. 99 e concorreranno al finanziamento del premio all'allevatore maturato ai sensi del precedente comma. L'eventuale residuo importo sarà destinato ad aumento dei montepremi, già determinato, delle corse rette dal Jockey Club Italiano dell'anno successivo.

Art. 99 - Provvidenza agli Allevatori dei cavalli italiani partecipanti a corse estere

All'allevatore del cavallo italiano che vinca all'estero una corsa di allocazione complessiva pari o superiore alla somma stabilita anno per anno dal Comitato Esecutivo del Jockey Club Italiano o che termini tra i premiati in corse di gruppo o Listed, verrà corrisposta una provvidenza pari al 20% della somma vinta al traguardo a condizione che l'allevatore, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la corsa si è svolta, faccia pervenire all'Ente specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa cui il cavallo ha partecipato.

Capo VIII

DISTANZE

Art. 100 - Cavalli di 2 anni

I cavalli di 2 anni non possono correre prima del 15 aprile, peraltro da tale data e sino al 30 aprile le corse ad essi riservate non possono essere più di due per ogni ippodromo, di cui una per maschi e una per femmine, e comunque devono essere del tipo a vendere o reclamare. Da tale data e fino al 31 maggio possono correre su distanza da MT. 1000 a MT. 1200. Dal 1^o giugno al 31 agosto da MT. 1.000 a MT. 1.600. Dal 1^o settembre da MT. 1000 a MT 2000.

Art. 101 - Cavalli di 3 anni ed oltre

La distanza minima per le corse riservate ai cavalli di 3 anni ed oltre non può essere inferiore ai MT. 1000.

Negli ippodromi di Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze e Pisa, almeno il 25% delle corse di ogni Riunione e delle relative allocazioni (non considerate le corse di gruppo, i grandi premi e le corse aperte ai cavalli di 2 anni), deve essere programmato su distanza non inferiore a MT. 2000.

Capo IX

ACCOPPIAMENTI - CERTIFICATI - NOMI REGISTRAZIONI - LIBRETTI SEGNALETICI

Art. 102 - Controllo accoppiamenti

E' fatto obbligo ai gestori delle stazioni di fecondazione di comunicare al Jockey Club Italiano, ogni 30 giorni, a partire dal 15 febbraio di ogni anno, l'elenco delle fattrici di p.s.i. coperte dagli stalloni di p.s.i., con l'indicazione delle date dei singoli interventi fecondativi, fermo restando gli obblighi previsti a loro carico dalla Legge 30/91 e dal DM 1994/172.

Qualora tale comunicazione venga trasmessa in ritardo oltre il termine suindicato e, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'intervento fecondativo, la registrazione del certificato di origine del cavallo nato dallo stesso, sarà subordinata all'esito dell'analisi comparativa degli emotipi del prodotto con gli ascendenti dichiarati o di qualsiasi altro tipo di indagine che il Comitato Esecutivo riterrà opportuno e utile avviare per accertare l'ascendenza e l'identità. Le spese conseguenti a tali accertamenti sono a carico del gestore della stazione di fecondazione.

Qualora la comunicazione di cui al 1° comma sia trasmessa dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'intervento fecondativo e, comunque, prima della nascita del prodotto, la registrazione del certificato di origine dello stesso, purché sia stato ottemperato a quanto previsto dall'art. 103 e seguenti, sarà subordinata all'esito dell'analisi comparativa degli emotipi del prodotto con i suoi ascendenti dichiarati o agli esiti di qualsiasi altro tipo di indagine che il Comitato Esecutivo riterrà opportuno e utile avviare per accertare l'ascendenza e l'identità. Le spese conseguenti a tali accertamenti sono a carico del gestore della stazione di fecondazione. E' comunque sottoposto al giudizio della Commissione di Disciplina di Prima Istanza il ritardo nella comunicazione all'Ente degli interventi fecondativi da parte del gestore della stazione di fecondazione dove ha funzionato lo stallone.

Qualora la comunicazione di cui al 1° comma venga trasmessa all'Ente dopo la nascita del prodotto, il Comitato Esecutivo, ferme restando le responsabilità disciplinari del gestore, può avviare, su richiesta motivata dell'allevatore e del gestore un'inchiesta per tale tardiva comunicazione e disporre il tipo di indagine ritenuto utile per procedere alla identificazione del prodotto e nell'accertamento dell'ascendenza, dichiarata nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

I gestori delle stazioni di fecondazione sono responsabili dell'identificazione delle fattrici che vengono presentate agli stalloni. A tal fine, le stesse devono essere accompagnate dal loro libretto segnaletico che deve contenere tutte le indicazioni fissate dall'art. 105. Nel caso una fattrice giunga presso la stazione di fecondazione sprovvista del libretto segnaletico la stessa potrà essere coperta,

salvi controlli dell'Ente, previa identificazione da parte di un Medico veterinario e compilazione di un certificato provvisto di parte grafica, da allegare alla dichiarazione mensile di cui al primo comma.

I gestori delle stazioni di fecondazione devono redigere e sottoscrivere i certificati di intervento fecondativo messi a disposizione dagli Assessorati Regionali per l'Agricoltura secondo le disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 1994, n. 172, rilasciandone copia al proprietario o affittuario della fattrice (allevatore) all'atto dell'accoppiamento. Nelle Regioni in cui per la stagione di monta non sia stata ancora predisposta ed avviata la procedura prevista dal suindicato decreto ministeriale, i gestori delle stazioni di fecondazione equina redigono e sottoscrivono i certificati di accoppiamento, in precedenza messi a disposizione dal Ministero Risorse Agricole Alimentari, e recanti nella parte retrostante la "Dichiarazione di Nascita". Permane anche in tal caso l'obbligo a consegnare tale certificato all'allevatore.

Qualora una fattrice venga coperta da più stalloni, devono essere rilasciati i certificati di ogni intervento fecondativo e la registrazione del prodotto nato da tale fattrice è subordinata comunque all'esito dell'analisi comparativa degli emotipi del prodotto con gli ascendenti dichiarati, al fine di stabilire l'esatta paternità, da eseguirsi secondo le disposizioni dell'Ente con spese a carico dell'allevatore. Se attraverso la comparazione ematica non è possibile stabilire l'esatta paternità del prodotto, il Comitato Esecutivo dell'Ente, ai fini dell'accoglimento o meno della domanda di registrazione dello stesso, potrà disporre una inchiesta e avvalersi degli accertamenti che riterrà opportuni.

Art. 103 - Divieto di inseminazione artificiale e di trasferimento di ovuli e embrioni - Controlli del gruppo sanguigno (emotipo) dei cavalli

Non possono essere registrati presso il Jockey Club Italiano i prodotti nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli e embrioni, i quali sono considerati di origine sconosciuta.

Non possono essere depositati né registrati presso l'Ente i certificati di origine dei cavalli nati da stalloni, che abbiano funzionato in Italia, e, dal 1999, da fattrici, di cui non sia stato prelevato il sangue ai fini della determinazione del gruppo sanguigno.

Qualora per la registrazione del certificato di origine di un cavallo, sia stata disposta la comparazione ematica e questa non sia possibile a causa del decesso di uno degli ascendenti dichiarati, il Comitato Esecutivo può ordinare un'inchiesta ed assumere, a conclusione della stessa, i provvedimenti ritenuti opportuni in merito alla domanda di registrazione.

In ogni caso i cavalli nati dal 1999, potranno essere registrati soltanto successivamente all'accertamento del loro emotipo e dell'analisi comparativa con gli emotipi del padre e della madre dichiarati.

L'emotipo (gruppo sanguigno) di un cavallo nato in Italia o all'estero costituisce un elemento della sua identificazione ed il Jockey Club Italiano può, in qualunque momento, disporre accertamenti basati sulla analisi comparativa degli emotipi del padre, della madre e del prodotto nato.

Se dall'esame degli emotipi di cui sopra risulta che un cavallo non può discendere dallo stallone e/o dalla fattrice indicati nel certificato di intervento fecondativo o nel certificato di origine, lo stesso viene dichiarato dal Comitato Esecutivo di origine sconosciuta e il suo certificato non viene registrato né pubblicato e, se già registrato, viene annullato unitamente a quelli di eventuali prodotti nati dallo stesso e già registrati.

In tali casi, su disposizione dell'Ente o su richiesta scritta dell'allevatore o attuale proprietario, con spese a carico del richiedente, può farsi luogo all'ulteriore esame totale o parziale del D.N.A.

Il proprietario e l'allevatore del cavallo così dichiarato di origine sconosciuta possono chiedere che l'esame degli emotipi venga ripetuto; a tale richiesta devono allegare, a titolo di deposito, l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che viene incamerato nel caso in cui tale esame confermi che il cavallo non può discendere dallo stallone e/o dalla fattrice risultanti nel certificato di origine.

Qualora l'allevatore o il proprietario di un cavallo rifiutino di farlo sottoporre al prelievo del sangue per il controllo dell'emotipo, il cavallo viene dichiarato dal Comitato Esecutivo di origine sconosciuta e la domanda di registrazione viene rigettata. Qualora si tratti di cavallo già registrato, il Comitato Esecutivo può procedere all'annullamento della registrazione ed individuati eventuali prodotti dichiarati nati dallo stesso rigettarne la registrazione o annullarla se effettuata.

Qualora, anche a seguito del controllo dell'emotipo, un cavallo venga dichiarato di origine sconosciuta, e venga accertato dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza che l'allevatore o uno dei proprietari successivi o un terzo si siano resi autori o siano implicati in un'azione di malafede finalizzata alla sostituzione di un cavallo, essi incorrono nell'irrogazione.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di stalloni funzionanti in Italia di comunicare all'Ente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i nominativi degli stalloni (con l'indicazione dei luoghi di permanenza) che, provvisti della prescritta approvazione ministeriale, saranno adibiti alla fecondazione di fattrici p.s.i., per far sottoporre gli stessi al prelievo del sangue per il controllo dell'emotipo, se non già effettuato dall'Ente; le spese di prelievo ed analisi del sangue sono a carico dei proprietari degli stalloni.

Il mancato accertamento dell'emotipo dello stallone, comporta la non registrazione presso l'Ente dei certificati di origine dei prodotti di tali stalloni.

Per i prodotti nati dal 1999, costituisce motivo di non registrazione anche il mancato accertamento dell'emotipo della fattrice, che potrà essere richiesto dall'allevatore (con spese di prelievo ed analisi a suo carico) anche prima della nascita del prodotto.

Art. 104 - Registrazione dei certificati di origine

1) CAVALLI NATI IN ITALIA sino al 1998.

a) L'allevatore deve comunicare la nascita di un puledro all'U.N.I.R.E Area Galoppo entro 10 giorni dall'evento.

Nella comunicazione di nascita devono essere indicati a) la data di nascita; b) il nome del padre e della madre; c) il sesso; d) il mantello; e) il luogo ove si trova il soggetto.

b) Entro due mesi dalla nascita del foal, l'allevatore è tenuto a far compilare da un medico veterinario, che accerterà anche l'identità della madre, il certificato di identità dello stesso, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva sul modulo apposito rilasciato dall'UNIRE da redigersi in triplice copia, di cui una deve essere immediatamente trasmessa all'Ente.

c) Entro sei mesi dalla nascita del foal, l'allevatore deve inoltrare la relativa domanda di registrazione compilata sul modulo apposito allegando i seguenti documenti:

REGIONI IN CUI E' STATO AVVIATO IL SISTEMA PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE 13.1.1994 N. 172

1) Certificato di intervento fecondativo (C.I.F.)

Nel caso in cui la fattrice sia stata coperta all'estero deve essere trasmesso il certificato di intervento fecondativo previsto dalla normativa vigente nel Paese dove avvenuto l'accoppiamento.

2) *Dichiarazione di nascita*, redatta da un medico veterinario A.S.L. o autorizzato (incaricato dall'allevatore o proprietario) su modulo apposito rilasciato dall'Ente su cui devono essere riportati i dati segnaletici attuali necessari per l'identificazione del prodotto, nonché la razza di appartenenza, la data di nascita, il sesso, il mantello ed il nome dell'allevatore.

oppure

REGIONI IN CUI NON É STATO ANCORA AVVIATO IL SISTEMA PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE 13.1.1994 n. 172

1) certificato di accoppiamento, di cui all'articolo 102, penultimo comma, redatto anche nella II parte ("Dichiarazione di nascita") da un medico veterinario A.S.L. il quale deve riportarvi la data di nascita e tutti i dati segnaletici necessari per la individuazione del soggetto; nel caso in cui la fattrice sia stata coperta all'estero, l'allevatore deve produrre il certificato di accoppiamento estero della fattrice e la dichiarazione di nascita, redatta, in carta legale, da un veterinario A.S.L., con indicazione della genealogia, della data di nascita, del sesso, del mantello e dei dati segnaletici del prodotto;

2) la seconda copia del certificato di identità del foal compilata nella parte grafica e descrittiva da un medico veterinario, attestante le eventuali variazioni e integrazioni dei dati segnaletici;

3) il modulo di richiesta del nome da attribuire al prodotto (indicandone, in ordine preferenziale, più di uno per il caso in cui non ne fosse possibile l'attribuzione). Per i prodotti nati nel 1997 e 1998, su richiesta dell'allevatore o attuale proprietario, sono applicabili le disposizioni stabilite al successivo Capo II (Cavalli nati in Italia dal 1999) lett. C) n. 3, in materia di registrazione di cavalli senza nome.

4) attestato di versamento del diritto di segreteria, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul conto corrente postale dell'Ente. Trascorso il termine di sei mesi dalla nascita, e fino al 31 dicembre dell'anno di nascita, la domanda di cui al precedente capoverso c) dovrà essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai nn. 1, 2 e 3, dall'attestato di versamento o da assegno circolare di un importo pari al triplo di quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ente, accertati l'adempimento di quanto sopra e l'origine di p.s.i. del prodotto, ne dispone la registrazione nello Stud Book del p.s.i.

Nel caso in cui uno degli ascendenti del cavallo non fosse iscritto nello Stud Book del p.s.i., ma nel libro ad esso annesso, anch'esso verrà registrato nel libro annesso allo Stud Book del p.s.i.

Sono iscritti nello Stud Book soltanto i prodotti i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

In caso di motivato impedimento, l'U.N.I.R.E., purché sia stato ottemperato a quanto disposto dal presente articolo alle lettere a) e b), e dall'art. 102, può autorizzare la registrazione nello Stud Book del certificato depositato con domanda presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita e comunque non oltre il 4° anno, previo controllo della compatibilità ematica del prodotto con i suoi ascendenti, da eseguirsi a cura dell'Ente e a spese del richiedente e previo inoltre all'Ente di certificato veterinario attestante gli attuali dati segnaletici del prodotto, da confrontarsi con quelli rilevati a 6 mesi dalla nascita.

In caso di accoglimento della domanda di registrazione, di cui al precedente comma, il richiedente è tenuto a versare un diritto di segreteria di importo quintuplo, se la documentazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, di importo decuplicato se presentata in epoca successiva. Solo eccezionalmente, e per comprovati gravi motivi (smarrimento, furto, incendio), l'U.N.I.R.E. può deliberare l'accettazione, in luogo dei certificati originali di accoppiamento e nascita, di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'autorità competente per territorio, nella quale devono essere riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento.

In nessun caso l'U.N.I.R.E. Area Galoppo può accettare in deposito attestazioni sostitutive di un certificato di origine di puledri le cui madri non siano state coperte da riproduttori maschi debitamente approvati alla fecondazione ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n. 30 e del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 13 gennaio 1994 n. 172, e funzionanti in stazioni di monta autorizzate in base a tale normativa.

Se all'atto del deposito del certificato di origine l'Ente constata che la durata del periodo di gestazione appare anormale e cioè inferiore a 300 giorni o superiore a 380 giorni, ordina un'inchiesta prima di procedere alla registrazione del certificato stesso.

L'Ente ha la facoltà di far controllare in qualunque momento nel modo che riterrà più opportuno, l'identità degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

II) CAVALLI NATI in Italia dal 1999

Per la registrazione di un cavallo nato in Italia dal 1999, l'allevatore deve:

A) comunicare la nascita del prodotto all'U.N.I.R.E Area Galoppo entro 10 giorni dall'evento utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente.

In tale comunicazione l'allevatore deve comunque indicare:

- la data di nascita del prodotto
- il nome del padre e della madre
- il sesso ed il mantello
- il luogo dove si trova il soggetto da registrare e la madre.

A seguito di tale comunicazione l'Ente incaricherà un suo Veterinario per l'effettuazione dell'identificazione del prodotto e specificatamente:

1. rilevamento dei dati segnaletici,
2. inserimento del microchip,
3. prelievo di materiale biologico del prodotto ai fini dell'emotipo e /o del DNA (test di parentela)
4. prelievo di materiale biologico della fattrice ai fini dell'emotipo e/o del DNA e comunque un rilevamento dati segnaletici della stessa

Il Veterinario incaricato provvederà alla trasmissione all'Ente della documentazione relativa ai suindicati accertamenti.

Qualora la fattrice sia stata coperta all'estero deve essere trasmesso il certificato di intervento fecondativo previsto dalla normativa vigente nel Paese dove è avvenuto l'accoppiamento.

B) entro sei mesi dalla nascita del prodotto, l'allevatore deve inoltrare:

1) LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE, compilata e sottoscritta sull'apposito modulo;

2) IL MODULO DI RICHIESTA DEL NOME, da attribuire al prodotto, contenente l'indicazione, in ordine preferenziale, di più nomi, qualora il primo nome prescelto non sia assegnabile.

La registrazione di un cavallo senza nome è consentita, ma in tal caso, l'allevatore od il nuovo proprietario del cavallo, deve richiedere all'Ente l'assegnazione del nome **ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI NASCITA**, inoltrando oltre al modulo, previsto dal presente numero, anche l'attestato del versamento del diritto di segreteria, fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Qualora tale richiesta sia presentata **DOPO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI NASCITA E COMUNQUE PRIMA DELL'ISCRIZIONE** del cavallo ad una corsa, tale diritto di segreteria per la tardiva registrazione del nome è raddoppiato.

3) IL CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO (C.I.F.).

Qualora la fattrice sia stata coperta all'estero deve essere trasmesso il certificato di intervento fecondativo previsto dalla normativa vigente nel Paese dove è avvenuto l'accoppiamento.

4) L'ATTESTATO DEL VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ENTE:

- del diritto di segreteria per la registrazione del prodotto (dovuto anche nel caso in cui non venga richiesta la registrazione del nome);
- delle spese di analisi per il test di parentela.

Purché sia stato ottemperato a quanto previsto dall'art. 102 e dalle lett. A) e B) del presente capo II), qualora la documentazione prevista alla lett. B) n. 1 e 2 **e 3)** sia stata inoltrata, per qualsiasi motivo, oltre il termine di 6 mesi dalla nascita (limitatamente ai prodotti nati fino al 2003), ma entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, in presenza comunque della prescritta domanda di registrazione, è dovuto per la registrazione del cavallo un diritto di segreteria di importo triplo rispetto a quello indicato al punto **4)**.

Per la richiesta dell'assegnazione del nome si rinvia a quanto stabilito alla lettera B) punto 2.

Qualora la documentazione prevista dalla lettera B) n. 1 e 2 **e 3)** sia inoltrata per qualsiasi motivo, dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita del prodotto, ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita, è dovuto per la registrazione un diritto di segreteria di importo quintuplo rispetto a quello indicato al punto **4)**. Per la richiesta dell'assegnazione del nome, si rinvia a quanto stabilito alla lettera B) punto 2.

Qualora la suindicata documentazione sia presentata oltre al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, e comunque non oltre il 4° anno di età, è dovuto per la registrazione un diritto di segreteria di importo decuplicato rispetto a quello indicato al punto **4)**.

Solo eccezionalmente, e per comprovati gravi motivi (smarrimento, furto, incendio), l'U.N.I.R.E. può deliberare l'accettazione in luogo dei certificati originali di accoppiamento e nascita, di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'autorità competente per territorio, nella quale devono essere riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento.

Se all'atto del deposito del certificato di origine l'Ente constata che la durata del periodo di gestazione appare anormale e cioè inferiore a 300 giorni o superiore a 380 giorni, ordina un'inchiesta prima di procedere alla registrazione del certificato stesso.

L'Ente ha la facoltà di far controllare in qualunque momento nel modo che riterrà più opportuno, l'identità degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

In ogni caso, possono essere registrati ed essere iscritti nello Stud Book del purosangue in Italia, soltanto i prodotti:

- per i quali sia stata accertata l'origine di p.s.i., previa analisi comparativa con gli emotipi e/o del DNA del padre e della madre dichiarati, a norma dell'art. 103;
- i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee;
- nati da madri di cui risulta depositato l'emotipo e/o il DNA e da riproduttori maschi con emotipo e/o DNA depositati, debitamente approvati alla fecondazione per il p.s.i. ai sensi della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 e del Decreto Ministeriale delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (attuale Ministero per le Politiche Agricole) del 4 febbraio 1999 n. 20336 e funzionanti in stazioni di monta autorizzate dalle competenti Autorità.

III) CAVALLI NATI ALL'ESTERO E CONSIDERATI ITALIANI A NORMA DELL'ART. 123

L'allevatore deve comunicare all'Ente la nascita del puledro entro 10 giorni dall'evento.

Entro 60 giorni dall'importazione in Italia del puledro, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) domanda di registrazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dall'allevatore;
- 2) modulo richiesta nomi;
- 3) libretto segnaletico regolarmente vistato dall'Ente ippico del paese di provenienza;
- 4) copia della bolla doganale di importazione o altro documento equipollente, attestante l'entrata in Italia;
- 5) certificato veterinario da inoltrare con la domanda di registrazione, redatto da un Veterinario Incaricato dall'UNIRE. Qualora i dati riportati sul libretto segnaletico e sul certificato di esportazione siano scritti in lingua diversa da quella francese o inglese, dovrà essere prodotta traduzione giurata, effettuata in data non anteriore a 30 giorni da quella di presentazione all'Ente;
- 6) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dall'U.N.I.R.E., sul conto corrente postale dell'Ente.

In caso di mancato rispetto di tale termine, l'allevatore dovrà provvedere al versamento del diritto di segreteria, stabilito dall'U.N.I.R.E., quintuplicato.

Tuttavia, la registrazione potrà aver luogo solo a seguito di acquisizione del certificato di esportazione emesso dall'Ente paritetico estero, a seguito di richiesta inoltrata dall'allevatore, nonché della dichiarazione prevista dall'art. 123 bis e del libretto segnaletico regolarmente vistato da tale

autorità Ippica del Paese di provenienza. Possono essere registrati ed iscritti nello Stud Book soltanto i soggetti i cui ascendenti, risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee. E' consentita la registrazione senza nome di un cavallo nato anche nel 1997 o nel 1998, a norma del presente capo, fermo restando il versamento di un diritto di segreteria specificatamente stabilito dal l'Ente, ulteriore a quello fissato al n. 6), anche se il nome viene assegnato dall'Autorità Ippica del paese di nascita a seguito di esportazione definitiva.

Art. 105 - Libretto Segnaletico

Il libretto segnaletico dei cavalli nati in Italia viene compilato ed emesso dall'Ente nelle sue parti descrittive e rilasciato al proprietario del cavallo il quale deve far controllare l'esattezza dei dati segnaletici in esso riportati da un medico veterinario, che deve provvedere a riportare i dati stessi nella parte grafica del libretto.

Il libretto segnaletico deve accompagnare tutti i movimenti del cavallo sia in Italia che nei casi di esportazione temporanea o definitiva e può sostituire il certificato di esportazione limitatamente ai movimenti che avvengono nell'ambito dei Paesi che hanno riconosciuto la validità del libretto stesso.

In esso devono essere trascritti le vaccinazioni e le misure profilattiche alle quali i cavalli sono sottoposti. Per le vaccinazioni eseguite in Italia il medico veterinario deve apporre la fustella del prodotto somministrato e annullarla; gli stessi medici veterinari devono, inoltre, riportare nell'apposito spazio, il motivo del vaccino, la data e il luogo della vaccinazione ed apporre il loro timbro e la loro firma per esteso.

In caso di smarrimento o furto del libretto segnaletico dei cavalli in Italia, o dei cavalli nati all'estero e per i quali il libretto segnaletico è stato emesso dal Jockey Club Italiano, la richiesta, redatta in carta da bollo, del duplicato dello stesso deve essere sottoscritta dal proprietario del cavallo e inoltrata all'Ente allegando: a) denuncia di smarrimento o furto presentata all'autorità Giudiziaria competente, b) certificato veterinario attestante i dati segnaletici attuali del cavallo, sia grafici che descrittivi, redatto sul modulo apposito rilasciato dal Jockey Club Italiano; c) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul conto corrente dell'Ente. Qualora si tratti di un cavallo nato all'estero e per il quale il libretto segnaletico è stato emesso da un Ente Ippico straniero, il diritto di segreteria sarà richiesto anche tramite il Jockey Club Italiano, secondo le modalità stabilite e comunicate da tale autorità estera.

Il Jockey Club Italiano, prima del rilascio del duplicato, può disporre la comparazione ematica, o qualsiasi altro controllo che riterrà opportuno, da eseguirsi secondo le disposizioni dell'Ente con spese a carico del proprietario.

L'allenatore ha l'obbligo di depositare, pena l'esclusione del cavallo dalla corsa, il libretto segnaletico di ogni cavallo da lui allenato e dichiarato partente presso la Segreteria della società all'ippodromo, almeno un'ora prima della corsa cui deve partecipare. I Commissari e/o i Funzionari di riunione devono verificare l'esatta indicazione delle vaccinazioni e misure profilattiche e devono, possibilmente con la collaborazione del veterinario addetto alle operazioni antidoping, procedere all'accertamento dell'identità del cavallo.

Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti alla corsa.

Art. 106 - Registrazioni cavalli importati

I) IMPORTAZIONE DEFINITIVA O TEMPORANEA SUPERIORE A UN MESE

Ai fini della registrazione di cavalli nati all'estero o nati in Italia (seppure precedentemente esportati definitivamente), sia in caso di importazione definitiva che temporanea, di durata prevista superiore ad un mese, è necessario produrre, entro 60 gg. dalla medesima, la seguente documentazione:

1) domanda di registrazione compilata in tutte le sue parti sottoscritta dal proprietario, all'atto dell'importazione, o dallo spedizioniere da lui incaricato, corredata, se necessario, dalla richiesta del nome; contestualmente a tale domanda, dovrà essere allegata richiesta di rilascio del certificato di esportazione, da emettersi da parte dell'Ente paritetico estero;

2) libretto segnaletico regolarmente vistato dall'Ente ippico del Paese di provenienza;

3) copia della bolla doganale di importazione e altro documento equipollente, attestante l'entrata in Italia;

4) certificato veterinario attestante i dati segnaletici del cavallo rilevati al momento dell'importazione, redatto da un medico veterinario italiano, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva, sul modulo predisposto dall'Ente.

Qualora i dati riportati sul libretto segnaletico e sul certificato di esportazione di cui al successivo comma siano scritti in lingua diversa da quella francese o inglese, dovrà essere prodotta traduzione giurata degli stessi;

5) certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Ente ippico del Paese di provenienza;

6) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione sul conto corrente postale dell'Ente.

Tuttavia, la registrazione potrà aver luogo, solo a seguito di acquisizione del certificato di esportazione emesso dall'Ente paritetico estero, a seguito di richiesta inoltrata dal proprietario o dallo spedizioniere incaricato dallo stesso.

Per i cavalli importati da Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea deve, inoltre, essere depositata copia della documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti.

Sono comunque registrati ed iscritti nello Stud Book soltanto i prodotti importati i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

In caso di urgenza, e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di importazione, tale documentazione può essere depositata, almeno un'ora prima dell'orario di inizio della giornata di corse, presso la segreteria delle società di corse, per il successivo immediato inoltrare al Jockey Club Italiano che provvederà, a registrazione e vidimazione avvenuta, alla restituzione del libretto segnaletico all'interessato.

Qualora le performances non siano pervenute, il cavallo può prendere parte alla corsa sotto riserva, previa dichiarazione scritta del proprietario o di un suo delegato per assunzione di responsabilità.

Qualora la documentazione prevista dal primo comma sia depositata oltre il termine di 60 gg. e comunque entro 120 gg. dalla data di importazione, il diritto di segreteria è triplicato; oltre 120 gg. e fino a 180 giorni dalla data di importazione il diritto è quintuplicato. Oltre i 180 giorni è decuplicato.

II) CAVALLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER UN PERIODO INFERIORE AD UN MESE

Nel caso di cavalli, a chiunque appartenenti, importati temporaneamente per un periodo inferiore ad un mese deve essere depositata presso la Segreteria della società di Corse, un'ora prima dell'orario di inizio della giornata di corse, la seguente documentazione:

1) libretto segnaletico, vistato per l'esportazione dall'autorità Ippica competente del Paese di provenienza;

2) certificato veterinario attestante i dati segnaletici rilevati al momento della importazione redatto da un medico veterinario italiano, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva, sul modulo predisposto dall'Ente per la descrizione dei dati segnaletici; in mancanza di tale certificato, i Commissari identificano il cavallo sulla base del disegno riportato nel libretto stesso, facendosi

assistere dal veterinario di servizio per l'esatta interpretazione dei dati ivi indicati; lo stesso veterinario deve compilare il modulo predisposto dall'Ente per la descrizione dei dati segnaletici;

3) certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'autorità ippica del Paese di provenienza.

Poiché il visto per l'esportazione ha validità un mese e vale per un solo spostamento, i Commissari accertata la scadenza di tale visto, escludono il cavallo dalla corsa, dandone comunicazione all'Ente, unitamente alla trasmissione immediata di copia fotostatica del libretto segnaletico.

Tuttavia, i Commissari possono ammettere a correre sotto riserva il cavallo, previa dichiarazione scritta del proprietario o di un suo delegato, io cui lo stesso dichiarava sotto la sua responsabilità che è stata inoltrata al Jockey Club Italiano domanda di importazione per un periodo superiore ad un mese, secondo le modalità previste dal Regolamento delle Corse del Jockey Club Italiano, e con contestuale richiesta di emissione del certificato di esportazione all'autorità competente del Paese di provenienza.

Tale dichiarazione, deve essere inoltrata, immediatamente al Jockey Club Italiano unitamente al libretto segnaletico del cavallo e alla certificazione veterinaria e alle performances di cui ai precedenti n. 2 e 3, per gli accertamenti circa la veridicità delle dichiarazioni rese e lo scioglimento della riserva di cui al precedente comma.

La Segreteria della società di corse provvede all'immediato inoltro all'Ente della copia fotostatica del libretto segnaletico, del certificato veterinario di cui al punto 2, nonché delle performances.

Per il deposito di tali documenti è dovuto il diritto di Segreteria previsto al capo I n. 6 del presente articolo, che le società di corse devono addebitare unitamente alle iscrizioni.

Possono partecipare a corse rette dal Jockey Club Italiano soltanto i cavalli iscritti in Stud Book approvati, purché in quest'ultimo caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 117, 1° comma.

III) IMPORTAZIONE TEMPORANEA FATTRICI

Per la registrazione ed iscrizione nello Stud Book di fattrici temporaneamente importate in Italia per l'attività riproduttiva, non è richiesta l'acquisizione del certificato di esportazione, ma devono pervenire all'Ente:

1) libretto segnaletico regolarmente vistato per l'esportazione dall'autorità ippica competente del Paese di provenienza;

2) certificato veterinario attestante i dati segnaletici della fattrice, all'atto dell'importazione, redatto da un medico veterinario italiano, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva sul modulo predisposto dall'Ente;

3) attestato del versamento del diritto di segreteria ordinario previsto al n. 6 del capo I del presente articolo. La validità del visto di esportazione apposto dall'autorità ippica del Paese di provenienza è di nove mesi. Entro tale scadenza, e prima del ritorno nel Paese di provenienza il libretto segnaletico deve essere trasmesso al Jockey Club Italiano per l'apposizione del visto, secondo le modalità e gli adempimenti di cui all'art. 111 capo II. Scaduto il termine di validità, indicato al comma precedente, del visto all'esportazione temporanea, apposto dall'autorità Ippica del Paese di provenienza, se la fattrice rimane in Italia ulteriormente, a cura del proprietario dovrà procedersi alla trasformazione da temporanea in definitiva importazione.

Art. 107 - Accertamenti

Il Comitato Esecutivo ha il diritto di controllare, con i mezzi che ritiene opportuni, l'identità dei cavalli dei quali sono stati depositati i certificati.

Art. 108 - Poteri dei Commissari di Riunione

E' fatto obbligo ai Commissari di Riunione di controllare, con il Libretto Segnaletico, all'atto del debutto del cavallo in Italia tutti i dati del soggetto; a tale scopo, il libretto segnaletico deve essere depositato presso la Segreteria della società di corse entro le ore 9 del giorno della corsa. In mancanza, il cavallo viene escluso dalla corsa e l'allenatore punito con una multa e, in caso di recidiva, con la sospensione temporanea non inferiore a 10 giorni. Qualora i dati non corrispondano, il cavallo non può partecipare alla corsa ed i Commissari devono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Jockey Club Italiano per gli opportuni provvedimenti, salvo che vengano riscontrati dai Commissari meri errori di traduzione o di trascrizione, nel qual caso il cavallo può essere ammesso a correre con riserva.

Art. 109 - Denuncia variazione dati segnaletici - Denuncia dei decessi

I possessori del libretto segnaletico dei cavalli nati in Italia hanno l'obbligo di comunicare al Jockey Club Italiano, variazioni che si fossero verificate nei dati segnaletici già denunciati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita del cavallo o entro 60 giorni dal ricevimento del libretto segnaletico, se esso è stato emesso in epoca successiva.

Per l'opportuna annotazione deve essere restituito all'Ente il libretto segnaletico con le variazioni trascritte nell'apposito spazio, recanti data, firma e timbro del medico veterinario che le ha rilevate. I possessori del libretto segnaletico di cavalli nati all'estero hanno l'obbligo di comunicare al Jockey Club Italiano, entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione del relativo certificato di esportazione le variazioni che si fossero verificate nei dati segnaletici già denunciati.

Per l'opportuna annotazione deve essere restituito all'Ente il libretto segnaletico ed inviato un certificato veterinario attestante le intervenute variazioni dei dati segnaletici, redatto sia nella parte descrittiva che grafica su apposito modulo rilasciato dal Jockey Club Italiano.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al 1° comma del presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Devono inoltre essere comunicate, di volta in volta, secondo le modalità stabilite al 2° e 4° comma, le variazioni dei dati segnaletici derivanti da cause accidentali.

Nei casi di variazione del colore del mantello, il libretto segnaletico deve essere restituito unitamente alla ricevuta di deposito.

In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono, il cavallo non può partecipare alle corse fino a che la relativa posizione non sia stata regolarizzata presso l'Ente.

Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente la morte del cavallo, restituendo il relativo libretto segnaletico, e la ricevuta di deposito, ed inviando il certificato veterinario attestante il decesso.

Il libretto segnaletico di un cavallo deceduto, nato all'estero, viene trasmesso dall'Ente all'autorità Ippica competente del Paese ove il cavallo è nato.

Art. 110 - Deposito certificati cavalli appartenenti a scuderie estere

Il Libretto Segnaletico dei cavalli appartenenti a scuderie estere che partecipano a corse in Italia può - in caso di urgenza - essere depositato entro le ore 9 del giorno della corsa presso la Segreteria della società di Corse interessata, per l'identificazione del cavallo da parte dei Commissari di Riunione.

Qualora a tale libretto segnaletico non sia allegata una traduzione in lingua italiana dei dati segnaletici, compilata da un veterinario ufficialmente autorizzato, i Commissari identificheranno il cavallo sulla base del disegno contenuto nel libretto stesso, facendosi assistere dal veterinario di servizio per l'esatta interpretazione dei dati ivi indicati.

Lo stesso veterinario deve compilare un foglio con i dati segnaletici rilevati, da trasmettere al Jockey Club Italiano, tramite la Segreteria della società di Corse, unitamente alla fotocopia del Libretto Segnaletico.

é dovuto il diritto di Segreteria previsto dall'art. 106 (u.c.) da addebitare unitamente alle iscrizioni.

Art. 111 - Esportazioni definitive - Temporanee - validità visti di esportazioni temporanee

I) ESPORTAZIONE DEFINITIVA

In caso di esportazione definitiva, deve essere inoltrata all'Ente la seguente documentazione:

- 1) domanda in carta da bollo, indirizza all'Ente e sottoscritta dal proprietario, o dallo spedizioniere dallo stesso incaricato, nella quale devono essere indicati il Paese di destinazione ed, in caso di esportazione per avvenuta vendita, il nome dell'acquirente e la data effettiva del passaggio di proprietà;
- 2) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli venduti ed esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;
- 3) libretto segnaletico del soggetto da esportare e la ricevuta di deposito del certificato di origine;
- 4) certificato veterinario, redatto sul modulo apposito rilasciato dal Jockey Club Italiano, attestante il rilevamento attuale dei dati segnaletici del cavallo da esportare.

Per i cavalli nati in Italia, non tipizzati, prima dell'esportazione, pena la non apposizione del relativo visto sul libretto segnaletico, dovrà essere prelevato il campione di sangue ai fini della tipizzazione ematica. In tal caso, contestualmente al versamento di cui al successivo n. 5) dovrà essere effettuato versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto per i costi di analisi e dovranno essere trasmessi copia del verbale di prelievo e documentazione comprovante l'avvenuta spedizione del campione di sangue al laboratorio di analisi indicato dall'Ente.

5) diritto di segreteria (Art. II lett. e) stabilito dal Consiglio di Amministrazione per il rilascio del certificato di esportazione e per l'apposizione del relativo visto sul libretto segnaletico.

Nel caso in cui conclusa la suindicata procedura, l'esportazione non venga effettuata, deve essere trasmessa comunicazione delle parti contraenti relativa all'annullamento della vendita nonché il libretto segnaletico del cavallo per l'annotazione dell'annullamento del visto di esportazione.

II) ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Il proprietario o l'affittuario o lo spedizioniere incaricato, in caso di esportazione temporanea, deve inoltrare all'Ente la seguente documentazione:

1) domanda in carta da bollo indirizzata al Jockey Club Italiano nella quale devono essere indicati il Paese di destinazione e il motivo dell'esportazione.

La domanda deve contenere l'impegno del proprietario ad osservare le Modalità per la richiesta di trasformazione da temporanea in definitiva nel caso in cui la permanenza nel Paese di destinazione si protragga oltre i termini di validità del visto, apposto sul passaporto, indicati nel presente capo;

2) libretto segnaletico del soggetto da esportare;

3) qualora il paese di destinazione richieda l'emissione del certificato di esportazione, diritto di segreteria (Art. II, lett. e) stabilito dal Consiglio di Amministrazione, dovuto comunque per l'apposizione del visto di esportazione sul libretto segnaletico.

Per i cavalli nati in Italia, all'atto della domanda, dovrà essere depositato il certificato veterinario previsto dal precedente punto 1) n. 4 del presente articolo.

Per i cavalli nati in Italia, non tipizzati, prima dell'esportazione, pena la non apposizione del relativo visto sul libretto segnaletico, dovrà essere prelevato il campione di sangue ai fini della

tipizzazione ematica. In tal caso dovrà essere effettuato versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto per i costi di analisi e dovranno essere trasmessi copia del verbale di prelievo e documentazione comprovante l'avvenuta spedizione del campione di sangue al laboratorio di analisi indicato dall'Ente.

Nel caso in cui conclusa la suindicata procedura, l'esportazione non venga effettuata, il proprietario deve darne comunicazione all'Ente, restituendo il libretto segnaletico del cavallo per l'annotazione dell'annullamento del visto di esportazione.

Il proprietario o lo spedizioniere dallo stesso incaricato, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'esportazione, ha l'obbligo di segnalare la permanenza all'estero del cavallo.

In ogni caso il proprietario, entro il 31 dicembre di ogni anno, è tenuto a comunicare al Jockey Club Italiano l'elenco aggiornato dei cavalli a lui appartenenti esportati temporaneamente.

Il visto per l'esportazione apposto dall'Ente sul libretto segnaletico ha validità un mese e vale per un solo spostamento, se l'esportazione è chiesta per la partecipazione a corse o allenamento; ha validità nove mesi se chiesta per l'attività riproduttiva del soggetto. Il proprietario, prima del rientro del cavallo in Italia, è tenuto comunque a far vistare il libretto segnaletico dall'autorità Ippica competente del Paese di destinazione. Scaduti i termini come sopraindicati di validità del visto, il proprietario è tenuto a chiedere la trasformazione da temporanea in definitiva esportazione, secondo le modalità previste dal successivo capo IV

III) TRASFORMAZIONE DA TEMPORANEA ESPORTAZIONE IN DEFINITIVA ESPORTAZIONE PER VENDITA.

In caso di trasformazione temporanea in definitiva esportazione, deve essere inoltrata all'Ente la seguente documentazione:

1) la domanda, in carta da bollo sottoscritta dal proprietario, o dallo spedizioniere dallo stesso incaricato, nella quale devono essere indicati il Paese di destinazione, il nome dell'acquirente, la data effettiva della vendita;

2) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;

3) attestato di versamento del diritto di segreteria, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul conto corrente intestato all'Ente.

In pendenza del perfezionamento della domanda, l'Ente potrà trasmettere il certificato di esportazione, solo se richiesto dall'autorità Ippica del Paese, ove il cavallo è stato esportato. In tal caso, il mancato versamento del diritto di Segreteria di cui al precedente n. 3 inutilmente richiesto al proprietario, comporterà l'iscrizione del suo nominativo nella lista dei pagamenti insoddisfatti ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. X Regolamento dell'Ente.

IV) TRASFORMAZIONE DA TEMPORANEA ESPORTAZIONE IN DEFINITIVA ESPORTAZIONE PER SCADENZA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL VISTO.

Scaduti i termini di validità del visto di esportazione temporanea, indicati al precedente capo II, o in previsione della scadenza degli stessi, il proprietario o per suo conto lo spedizioniere incaricato, è tenuto ad inoltrare all'Ente, domanda di trasformazione della temporanea in definitiva esportazione e di emissione e trasmissione del certificato di esportazione all'autorità paritetica del Paese ove il cavallo è stato esportato. Nella stessa domanda il proprietario deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, che il cavallo, per cui è chiesta la trasformazione dell'esportazione in definitiva, rimane di sua esclusiva proprietà.

Nel caso in cui la temporanea esportazione sia stata chiesta dall'affittuario del cavallo, la domanda di trasformazione deve comunque essere sottoscritta, oltre che da quest'ultimo, anche dal proprietario.

Per il rilascio del certificato di esportazione, è dovuto il diritto di segreteria previsto al n. 3 del precedente capo. In pendenza del perfezionamento della domanda, l'Ente potrà trasmettere il certificato di esportazione, solo se richiesto dall'autorità Ippica del Paese, ove il cavallo è stato esportato. In tal

caso, il mancato versamento del diritto di Segreteria di cui al precedente n. 3 inutilmente richiesto al proprietario, comporterà l'iscrizione del suo nominativo nella lista dei pagamenti insoddisfatti ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. X Regolamento dell'Ente.

Art. 112 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

Il deposito dei certificati di origine ed ogni loro variazione devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Per ogni certificato di origine depositato è rilasciata una ricevuta.

Il Jockey Club Italiano può rilasciare - a richiesta del proprietario - documento autenticato dal Direttore Generale dell'Ente attestante il deposito del certificato di origine, previo pagamento di un diritto di Segreteria (art. II lett. e).

Art. 113 - Nome del cavallo nato in Italia

Un cavallo non può partecipare a corse se prima non gli sia imposto un nome.

Per i cavalli nati in Italia il nome deve essere imposto all'atto del deposito del certificato di origine.

Non si può imporre ad un cavallo il nome di un altro cavallo se non dopo 5 anni dal suo decesso; qualora tale evento non sia stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita.

Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia e a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici, in razza in Italia.

Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice.

Inoltre, non possono essere imposti:

- 1) Nomi compresi nella lista internazionale dei nomi protetti;
- 2) Nomi composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
- 3) Nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
- 4) Nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati appartenenti a cavalli con cui vi sia una differenza di età inferiore a dieci anni;
- 5) Iniziali o numeri dopo il nome;
- 6) Nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
- 7) Nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi od osceni;
- 8) Nomi, la cui pronuncia od ortografia siano simili o identiche a quelle di un nome protetto, compreso nella lista di cui al precedente n. 1).

Art. 114 - Nome del cavallo nato all'estero ed importato

I cavalli nati all'estero e importati in Italia conservano il nome loro assegnato dall'Ente del Paese di origine.

Il nome deve essere sempre seguito dalla sigla del Paese di origine.

Se all'atto della importazione il cavallo è senza nome, il suo proprietario deve richiedere, tramite il Jockey Club Italiano, all'Ente paritetico del Paese di origine del cavallo, il benessere su una rosa di nome da lui indicati.

Qualora entro 90 giorni da quello dell'importazione per gli yearlings e 180 per i foals, l'Ente paritetico straniero non abbia dato il suo benessere per il nome richiesto, lo stesso verrà assegnato secondo le norme dell'articolo precedente. Qualora il nome in seguito attribuito dall'Ente straniero sia

diverso da quello assegnato in Italia, si deve procedere al cambio del nome. In questo caso nessuna tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 115 - Cambio del nome

E' consentito il cambiamento del nome di un cavallo nato in Italia che non abbia mai corso, su richiesta scritta dell'allevatore o del proprietario, accompagnata dal relativo diritto di segreteria (Art. II lett. e). Tale diritto non è dovuto quando il cambiamento sia richiesto dall'Ente.

Il cavallo può essere iscritto ad una corsa con il nuovo nome appena il Bollettino Ufficiale abbia pubblicato la variazione e, comunque, dopo la comunicazione, al proprietario e/o all'allevatore, dell'intervenuta variazione.

Art. 116 - Poteri del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Art. 117 - Ammissione alle corse

Sono ammessi a correre nelle **corse al galoppo in piano rette dall'U.N.I.R.E.**, i cavalli di p.s.i. che risultano iscritti nello Stud Book del Paese di origine purché esso sia approvato dall'International Stud Book Committee.

L'Ente può ammettere temporaneamente a corse rette **dall' U.N.I.R.E.**, sotto riserva e con sospensione del pagamento di eventuali premi vinti, un cavallo per il quale sono in corso accertamenti in ordine all'ascendenza diretta e all'identità, disposti anteriormente alla registrazione del certificato di origine o anche successivamente.

Art. 118 - Tassa di presentazione

Abrogato.

Art. 119 - Sanzioni

Ogni infrazione alle norme del presente Capo è sottoposta al giudizio della Commissione di Disciplina di 1a Istanza per gli eventuali provvedimenti. L'Ente può disporre le opportune indagini per l'accertamento delle eventuali infrazioni.

Capo X

ETA' – NAZIONALITA' - CASTRAZIONE

Art. 120 - Cavalli e puledri

Sotto la denominazione generica di cavalli e puledri, si comprendono anche le cavalle ed i castroni.

Art. 121 - Età dei cavalli

L'età dei cavalli è computata dal 1° gennaio del loro anno di nascita.

Art. 122 - Cavalli italiani

Sono italiani tutti i cavalli nati in Italia da fattrici iscritte nello Stud Book italiano appartenenti ad allevatori italiani o considerati tali (Art. 4), che siano allevati nel Paese per almeno 8 mesi, anche non continuativi, prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Qualora il prodotto nato in Italia non sia allevato nel Paese per il periodo stabilito al precedente comma, lo stesso sarà registrato come cavallo nato in Italia, ma non gli spetteranno nel corso della carriera il premio aggiunto di cui all'art. 97, né le provvidenze di cui agli artt. 98 e 99, né sarà qualificato nelle corse riservate ai cavalli nati ed allevati in Italia o considerati tali.

Inoltre tale prodotto non potrà essere equiparato ai cavalli nati ed allevati in Italia, a norma del 1° comma, nell'ambito delle iniziative previste nei programmi annuali e pluriennali a favore dei cavalli nati ed allevati in Italia, approvati dall'UNIRE.

Qualora una fattrice, già iscritta nello Stud Book, sia stata esportata definitivamente all'estero, per la stessa dovrà comunque essere osservata la procedura di registrazione dell'importazione ai sensi dell'art. 106, affinché il prodotto nato possa essere registrato a norma del presente articolo.

Art. 123 - Cavalli nati all'estero e considerati italiani

Sono considerati italiani, se fatti entrare in Italia ed importati a titolo definitivo entro il 31 dicembre dell'anno di nascita ed ivi allevati per almeno 8 mesi, anche non continuativi, prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita:

a) i cavalli nati all'estero da madri già iscritte nello Stud Book italiano ed appartenenti o affittate ad allevatori italiani, Già esportate all'estero per essere coperte o per partecipazione a corse o per vendita, purché la proprietà di tali madri, anche dopo l'eventuale trasformazione da temporanea in definitiva esportazione, sia stata sempre, senza soluzione di continuità, sino alla nascita del prodotto, in capo ad allevatore italiano (art. 4). In caso contrario, l'allevatore italiano, ai fini della registrazione del prodotto a norma del presente articolo, è tenuto a far rientrare in Italia la fattrice entro i termini previsti dalla successiva lett. b), provvedendo alla sua importazione ai sensi dell'art. 106.

b) i cavalli nati all'estero da madri acquistate all'estero da allevatori italiani, purché il loro acquisto sia stato notificato al Jockey Club Italiano prima della nascita del prodotto e siano fatte entrare ed importate in Italia a titolo definitivo entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del prodotto stesso.

La comunicazione dell'acquisto della fattrice deve essere accompagnata da copia della relativa fattura quietanzata; l'entrata e l'importazione a titolo definitivo in Italia dei suddetti cavalli, come pure quella delle fattrici di cui alla precedente lettera b), deve essere attestata da documentazione rilasciata dalle competenti autorità e deve essere comunicata al Jockey Club Italiano con lettera raccomandata spedita entro e non oltre dieci giorni dall'entrata stessa.

Le fattrici di cui alla precedente lett. b) madri di prodotti nati a decorrere dal 1996, acquistate in Paesi non appartenenti al continente europeo, potranno essere importate l'anno successivo a quello di nascita del primo prodotto, fermo restando l'obbligo di importazione di quest'ultimo nell'anno di nascita.

In caso di intervenuta cessione, anche a titolo di compartecipazione, della fattrice e/o del prodotto, quest'ultimo potrà essere registrato ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, a condizione che gli acquirenti osservino le disposizioni stabilite ai comma precedenti e quelle di cui all'art. 104 capo III). In caso contrario, il prodotto potrà essere registrato ai sensi dell'art. 106.

Art. 123 bis - Dichiarazione attestante l'allevamento e la permanenza in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 123

Ferma la facoltà del Jockey Club Italiano di disporre gli opportuni accertamenti, l'allevamento e la permanenza in Italia dei cavalli per il periodo di tempo stabilito dall'art. 123, devono essere attestati dai soggetti interessati, allevatore o proprietario del prodotto, o dal loro procuratore, anche speciale, se nominato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Tale dichiarazione può essere resa anche dal titolare o rappresentante legale del centro di allevamento e addestramento in cui permane il prodotto per il periodo richiesto.

In caso di dichiarazione non conforme agli atti depositati presso l'Ente o acquisiti d'ufficio anche all'estero, il prodotto sarà registrato ai sensi dell'art. 106, fermo restando l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e ogni competenza in merito dell'autorità giudiziaria.

Art. 124 - Castrazione

La castrazione di un cavallo - attestata da un certificato veterinario - deve essere notificata, prima di qualsiasi iscrizione a corse, dal proprietario, dal suo rappresentante o dall'allenatore, all'UNIRE, trasmettendo all'Ente oltre il certificato veterinario anche il libretto segnaletico per le opportune annotazioni sullo stesso.

In caso di urgenza, il cavallo può essere ammesso a partecipare alla corsa per cui è dichiarato partente, purchè la suindicata documentazione (libretto segnaletico e certificato attestante data ed avvenuta castrazione) sia sottoposta all'esame del Veterinario Responsabile incaricato dall'Ente presso l'ippodromo dove il cavallo corre per la prima volta come castrone. Il Veterinario Responsabile, effettuati gli accertamenti di sua competenza, per l'ammissione alla corsa, provvederà ad inoltrare all'Ente il certificato presentatogli di avvenuta castrazione unitamente al libretto segnaletico, per le predette annotazioni e registrazioni.

In ogni caso, al proprietario e all'allenatore, che hanno omesso gli adempimenti di cui al 1° comma o siano ricorsi alla procedura d'urgenza di cui al 2° comma, è irrogata una multa dell'importo stabilito dall'Ente.

Capo XI

PESI - QUALIFICHE - SOPRACCARICHI - DISCARICHI - LIMITAZIONI

Art. 125 - Pesi

Nelle corse classiche o di maggior rilievo riservate a cavalli della stessa età l'osservanza della tabella dei pesi annessa al presente Regolamento è obbligatoria e tassativa.

Pure tassativa è nelle corse aperte a cavalli di differente età l'osservanza degli scarti di peso di cui alla tabella di cui sopra.

Qualora la distanza di una corsa non sia contemplata nella tabella, i pesi della corsa stessa dovranno essere stabiliti con riferimento alla distanza immediatamente inferiore prevista dalla tabella.

Art. 126 - Qualifiche

La qualifica di un cavallo, in base alle condizioni di una corsa, deve essere in atto:

- per le corse handicaps nelle riunioni riconosciute alle h.11,00 del giorno antecedente a quello stabilito dall'Ente per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione per la centralizzazione degli handicaps.
- per le corse handicaps nelle riunioni autorizzate al momento della pubblicazione dei pesi;
- per le altre prove al momento della dichiarazione dei partenti.

La qualifica del fantino, dell'allievo fantino e del gentleman rider deve sussistere al momento della dichiarazione dei partenti.

Per i cavalli la qualifica deve ancora sussistere al momento della corsa.

Per le corse TOTIP e TRIS, si osservano le disposizioni stabilite dagli specifici Regolamenti.

Un cavallo non può partecipare a corse nell'arco temporale di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha fornito l'ultima prestazione. Tale disposizione è valida con riferimento a tutte le corse disputate in Italia, in riunioni riconosciute ed autorizzate, **INCLUSE corse TRIS.**

Ferme restando altre disposizioni stabilite dal presente regolamento e quanto ulteriormente specificato nelle proposizioni di corse contenute nei programmi approvati dall'UNIRE o in disposizioni emanate dallo stesso, in tutte le corse, sia esse riconosciute che autorizzate, ad eccezione delle corse di Gruppo e delle corse Listed, sono ammessi esclusivamente i cavalli, sia essi nati in Italia che all'estero, sia essi allenati in Italia che all'estero, che abbiano debuttato o siano debuttanti in Italia. L'Ente, per particolari motivi, può assumere provvedimento in deroga a quanto sopra fissato per determinate singole corse.

I cavalli importati all'età di 3 anni o superiore e che abbiano partecipato ad almeno dieci corse piane riconosciute per cavalieri dilettanti e/o in ostacoli, rette dall'Ente, vincendone almeno tre, dopo un anno dalla loro prima corsa in Italia, sono equiparati, ai fini della qualifica, nelle corse in piano per fantini o allievi fantini, ai cavalli che abbiano debuttato in Italia.

Ogni caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta il distanziamento totale del cavallo e la punizione dei responsabili.

Art. 127 - Sopraccarichi e discarichi

Nelle corse a peso per età le cavalle godono di un discarico di kg 1,1/2.

Quando le condizioni di corsa impongono sovraccarichi, i medesimi possono essere stabiliti in base alle vittorie conseguite o alle somme comunque guadagnate (primi premi o piazzamenti: art. 86).

Ove entrambi tali sovraccarichi vengano alternativamente previsti nelle condizioni di corsa, essi non si cumulano e viene applicato il sovraccarico maggiore.

Un premio o una somma possono essere computati nei sovraccarichi una sola volta.

I discarichi possono essere previsti per non aver vinto una somma, un premio o per altri motivi specificati nella proposizione di corsa.

I discarichi per premi o per somme vinte non sono cumulabili.

I sovraccarichi o i discarichi (derivanti da cause diverse verificatesi nello stesso periodo di tempo, non possono essere cumulati.

Non sono previsti sovraccarichi per vincite conseguite in corse ad ostacoli.

Dal 1° gennaio 1995, agli effetti delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi, deve tenersi conto della partecipazione e delle vincite dei soli premi ai proprietari nelle corse riconosciute rette dal Jockey Club Italiano, nonché nelle corse piane rette dalla Società degli Steeple Chases d'Italia e da Enti stranieri paritetici, mentre non deve tenersi conto:

a) degli eventuali premi aggiunti ai proprietari (quali ad esempio, quelli di cui all'art. 97, 2° c. del presente Regolamento);

b) degli importi a chiunque erogati dal F.I.A. o dall'E.B.F.;

c) degli importi a chiunque attribuiti per ripartizione delle somme relative alle iscrizioni, ai forfeits e alle entrate nelle corse;

d) dei premi e degli importi attribuiti direttamente agli allevatori, agli allenatori, ai fantini, al personale di scuderia e, in genere, a soggetti diversi dai proprietari.

Per i premi e le somme vinte sino al 31 dicembre 1994, agli effetti della qualifica, dei sovraccarichi e dei discarichi, deve tenersi conto delle somme complessivamente vinte per i proprietari, gli allenatori ed i fantini, con esclusione degli importi di cui alle lettere a), b), c) del precedente capoverso.

Tutti i cavalli arrivati simultaneamente primi in una corsa sono considerati vincitori individuali della stessa. Peraltro, ai soli fini dei sopraccarichi, discarichi e qualifiche riferite a somme, viene calcolato l'importo effettivamente attribuito al proprietario (eventuale premio aggiunto escluso).

Nessun cavallo deve essere escluso da una corsa per averne vinta una con premio inferiore all'ammontare del primo premio assegnato alla corsa stessa. Si può derogare da tale prescrizione nello stabilire la condizione degli handicaps.

I vincitori di una corsa qualsiasi, disputata a decorrere dalle h.11,00 della giornata antecedente a quella fissata dall'Ente per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione Centrale Handicaps, saranno considerati non qualificati negli handicaps, in cui sono stati iscritti, se l'importo vinto per i loro proprietari (premio aggiunto, ex art. 97, 2° comma escluso) è pari o superiore al primo premio dell'handicap di cui trattasi; se l'importo è inferiore, porteranno, invece, un sopraccarico di Kg. 3 ½ sul peso assegnato dalla stessa Commissione Centrale e diramato per la pubblicazione dei pesi. Per gli handicaps in riunioni autorizzate la non qualifica o l'attribuzione del sopraccarico saranno considerati per corse ed importi vinti dopo la pubblicazione dei pesi.

Condizioni diverse e particolari possono essere fissate nella proposizione di handicaps con dotazione da stabilirsi **da parte dell'Ente.**

I vincitori di una corsa, disputata a decorrere dalle h.11,00 della giornata antecedente a quella fissata dall'Ente per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione Centrale Handicaps, ed iscritti in un handicap di dotazione minima, porteranno un sopraccarico di Kg. 5 sul peso assegnato dalla stessa Commissione e saranno non qualificati nell'handicap stesso qualora siano vincitori di altro handicap qualsiasi.

I premi d'onore, anche di rilevante valore, non vengono calcolati nel computo dei premi vinti.

I premi e le somme vinte all'estero sono calcolate, agli effetti delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi, secondo la tabella di ragguglio pubblicata sul **Notiziario Unire**, relativa all'anno in cui tali premi e tali somme sono stati vinti e che viene aggiornata almeno una volta all'anno **dall'Ente**.

Art. 128 – Divieto tracheotomia permanente (tracheotubo) e partecipazione a corse per cavalle gravide.

A decorrere dal 1°/1/2003:

- è vietata la partecipazione a corse in Italia di cavalli sottoposti da tale data ad intervento di tracheotomia permanente (tracheotubo).
E' consentita la partecipazione di cavalli che abbiano corso e siano stati tracheostomizzati prima di tale data. In tal caso i proprietari o gli allenatori devono trasmettere all'Ente, entro il 31-12-2002, certificazione di Medico Veterinario, attestante la presenza del tracheotubo, unitamente al libretto segnaletico, per le necessarie annotazioni e registrazioni. Il cavallo potrà correre soltanto dopo tale adempimento.
Fino al 31-12-2003, l'Ente può procedere al riesame del diniego di annotazione del tracheotubo per tutti i casi di tardiva trasmissione, dopo il 31-12-2002, della suindicata documentazione, purchè sia prodotta, oltre la certificazione veterinaria attestante l'avvenuto intervento di tracheotomia permanente (tracheotubo) anteriormente all'anno 2003, documentazione filmata relativa alla partecipazione a corse, nel 2002 o antecedentemente, da cui sia rilevabile la presenza del tracheotubo. Tale documentazione, dovrà essere rilasciata dai Segretari delle Società di Corse dell'ippodromo ove il cavallo ha corso.
- è vietata la partecipazione a corse in Italia di cavalle gravide, dopo 120 giorni dalla data dell'ultimo salto e sino al termine della gravidanza.
Il proprietario è tenuto a comunicare all'Ente, a partire dal mese di febbraio di ogni anno le cavalle di sua proprietà in allenamento coperte da stalloni, indicando le date dei salti ed il nome degli stalloni; nel caso in cui tali cavalle siano risultate vuote, è tenuto a trasmettere certificazione veterinaria attestante l'assenza dello stato di gestazione. L'Ente, si riserva ogni accertamento che riterrà necessario.
La violazione di tale divieto comporta il distanziamento totale della cavalla e l'irrogazione di una multa di importo stabilito dall'Ente.

Capo XII

ISCRIZIONI ED ENTRATE - FORFEITS

Art. 129 - Iscrizione - Entrata

L'atto con il quale il proprietario o chi ne è delegato manifesta la volontà di far partecipare il proprio cavallo ad una determinata corsa.

Il giorno, l'ora e il luogo delle iscrizioni a ciascuna corsa sono specificati nel Bollettino Ufficiale dell'Ente e nei libretti programmi delle singole Riunioni.

Le iscrizioni devono essere fatte per iscritto. Sono ammesse anche iscrizioni effettuate con fax o con telex, purchè dagli stessi risultino, in modo chiaro, oltre il nominativo del soggetto di cui al 1° comma, il numero od il nome dell'utenza, l'ora e la data di trasmissione. In via eccezionale si potranno effettuare anche telefonicamente ma, in tal caso, devono essere confermate con fax, trasmesso nel giorno di chiusura delle iscrizioni.

Per la partecipazione ad una corsa Pattern è dovuta una somma, denominata "entrata", il cui ammontare, a carico del proprietario, è stabilito nelle condizioni di corsa.

L'entrata è dovuta, altresì, in tutte le altre corse per i cavalli dichiarati partenti e successivamente ritirati, fatti salvi i casi di ritiro per forza maggiore.

Chi ha venduto o affittato un cavallo conserva il diritto di disporre delle iscrizioni fatte in precedenza e può cederle all'acquirente o all'affittuario salvo che la vendita sia avvenuta in tempo successivo alla dichiarazione di partenza del cavallo, nel quale caso l'iscrizione si intende senz'altro ceduta.

La cessione dell'iscrizione deve essere dichiarata alla Segreteria dell'Ente.

In caso di urgenza, la dichiarazione può essere fatta alla Segreteria della Società di Corse che la trasmetterà senza indugio a quella dell'Ente.

La morte del proprietario non annulla l'iscrizione.

Art. 130 - Forfeit - Nozione

Atto scritto col quale un cavallo iscritto ad una corsa viene ritirato. In tal caso, è dovuta dal proprietario una somma stabilita a norma del successivo art. 135.

E' ammessa la dichiarazione di forfeit effettuata con fax o con telex, purchè dagli stessi risultino in modo chiaro, oltre il nominativo del soggetto cui al 1° comma, il numero od il nome dell'utenza, l'ora e la data di trasmissione.

In via eccezionale è ammessa una dichiarazione effettuata telefonicamente, ma in tal caso, la stessa deve essere confermata per iscritto con fax trasmesso entro il termine di chiusura.

Per ogni corsa viene indicato nel programma il numero dei forfeits che possono essere dichiarati e il giorno, l'ora e il luogo delle dichiarazioni.

Il diritto di ritirare un cavallo spetta soltanto al proprietario o al suo delegato. Se la dichiarazione del forfeit giunge dopo l'ora fissata rimane valida per l'eventuale forfeit successivo.

Una dichiarazione di forfeit non può, in alcun modo, essere revocata.

Quando non sia stato dichiarato alcun forfeit, ma il cavallo rimasto iscritto non venga dichiarato partente, sarà dovuta una somma stabilita dall'annessa tabella a carico del proprietario.

Art. 131 - Pubblicazioni

Tanto le iscrizioni quanto i forfeits devono essere pubblicati a cura delle Segreterie delle società immediatamente dopo la scadenza del termine di chiusura e comunicati senza indugio alla Segreteria dell'Ente. In caso di mancata loro comunicazione entro 48 ore (non calcolando i gg. festivi) dalla scadenza dei termini di chiusura, la società di corse incorre in una multa d'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

I fogli delle iscrizioni sono dalle società inviati in copia all'Ente, con plico spedito entro le ore 24 del giorno di chiusura delle stesse, i loro originali e quelli dei forfeits devono essere conservati, a cura della società, per un periodo minimo di sei mesi successivi all'effettuazione della corsa alla quale si riferiscono.

Per taluni premi di particolare rilievo, le relative proposizioni di corsa possono stabilire che le iscrizioni ed i forfeits siano fatti anche presso la Segreteria dell'Ente o di determinati Enti Ippici esteri corrispondenti, o, infine, di talune specificate società di Corse.

Art. 132 - Forfeits generali

I forfeits generali debbono essere dichiarati per iscritto presso la Segreteria dell'Ente che ne darà notizia nel Bollettino Ufficiale.

Art. 133 - Restituzione entrate e forfeits

Le entrate ed i forfeits vengono restituiti:

- a) se la corsa non ha luogo o è annullata;
- b) se il cavallo è morto;
- c) se, per qualsiasi ragione, il cavallo ha perso la qualifica.

Sono però dovute le rate scadute e quelle in corso di maturazione al momento nel quale il cavallo ha perso la qualifica.

Art. 134 - Divieto di corse con conferme

Non possono essere programmate corse che prevedano, in luogo dei forfeits, successive conferme, salvo autorizzazione del Comitato Esecutivo.

135 - Importi entrate e forfeits

L'ammontare delle somme dovute per le entrate, le rinunce ed i forfeits è stabilito dall'U.N.I.R.E. ed è attribuito ai proprietari dei primi quattro arrivati secondo quanto previsto nel 6° comma dell'art. 83; per i relativi importi si applica il disposto dell'ultimo comma del medesimo art. 83.

Capo XIII**DICHIARAZIONE DEI PARTENTI****Art. 136 - Nozione - modalità**

Manifestazione della volontà dell'allenatore o di suo delegato a norma dell'art. 31, 10° cpv., espressa per iscritto, di far partecipare un cavallo ad una determinata corsa alla quale sia rimasto iscritto.

La presentazione di tale dichiarazione può essere fatta anche da altra persona incaricata.

Le società di Corse hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di ricevere le dichiarazioni dei partenti effettuate telefonicamente dalle persone di cui al 1° cpv.; il funzionario **della Società di Corse**, che riceve tale dichiarazione e ritenga di accettarla deve scriverla nell'apposito modulo firmandola e assumendone la responsabilità, rendendola immediatamente nota a norma del capoverso successivo.

Le dichiarazioni dei partenti vengono effettuate alla presenza di un Commissario o Funzionario con il sistema del "Libro aperto", vale a dire mediante dichiarazione resa pubblicamente negli appositi locali (ai quali possono accedere, Commissari e Funzionari della Riunione, proprietari, allenatori, assistenti allenatori, G.R., Amazzoni, caporali con permessi di allenare, fantini, allievi fantini, caporali di scuderia o loro incaricati), ove deve essere installato un orologio che segnerà, ad ogni effetto, l'ora ufficiale.

Ferma restando la disposizione relativa agli handicaps (articolo 87), al momento della dichiarazione dei partenti devono sussistere le condizioni richieste dalle proposizioni di corsa, anche se le medesime non sussistevano al momento dell'iscrizione.

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine stabilito dall'Ente con l'indicazione **del nome del Premio**, della monta, del peso e degli eventuali rapporti di scuderia e dell'uso del paraocchi e/o del cuffino paraocchi, del reggilingua e/o della rosetta; una volta effettuata, la dichiarazione di partenza non può in alcun modo essere ritirata o modificata.

Entro e non oltre i 15 minuti successivi alla chiusura della dichiarazione dei partenti, il cavaliere dichiarato può essere sostituito con altro in possesso dello stesso tipo di patente e, se trattasi di allievo fantino, deve appartenere alla stessa categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere.

Per gli handicaps per i quali i pesi sono adeguati dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, le monte potranno essere indicate o cambiate entro il termine stabilito dall'ENTE.

Qualora AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DELLA DICHIARAZIONE DEI PARTENTI risultasse dichiarato un numero di concorrenti inferiore a quello minimo fissato dall'Ente per considerare valida l'effettuazione della corsa, la dichiarazione verrà riaperta per ulteriori 30 minuti, nel corso dei quali potranno essere dichiarati partenti altri cavalli, TRA QUELLI RIMASTI ISCRITTI, DOPO I FORFEITS E, COMUNQUE, QUALIFICATI ALLA CORSA. Nel caso in cui, al termine della dichiarazione dei partenti riaperta, non sia raggiunto il predetto numero minimo, la corsa si riterrà annullata a tutti gli effetti. In conformità a quanto stabilito dal successivo art.140, la corsa verrà altresì annullata, qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri od esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli, ALL'ATTO DELL'ENTRATA IN PISTA, risulti inferiore al predetto numero minimo, O AD ALTRO NUMERO MINIMO SPECIFICATAMENTE STABILITO DALL'ENTE PER DETERMINATE CATEGORIE O TIPI DI CORSA.

In ogni caso, se il numero di corse disputabili nella singola giornata di corse, a norma del precedente comma, sia inferiore al numero minimo fissato dall'Ente, la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmati Grandi Premi (c.d. corse di Gruppo), corse Listed, Handicap Limitati, Handicap Principali, corse Tris o corse TOTIP e semprechè tali tipi di corse siano disputabili a norma del precedente comma.

Le disposizioni, di cui ai precedenti due comma, per le Corse di Gruppo e le corse Listed entrano in vigore dal 1°-1-2005.

Il proprietario o l'allenatore che dichiara partenti in una corsa due o più cavalli di sua proprietà o comproprietà o da lui allenati ha la facoltà di invertire, entro e non oltre le ore 9 del giorno della corsa, le monte dichiarate su tali cavalli, purché appartenenti allo stesso proprietario, comunicando, entro il suddetto termine, le sue decisioni alla Segreteria della società di corse ove la corsa si svolge; la società deve darne immediata notizia ai Commissari e alle Agenzie ippiche. Tale facoltà non può essere esercitata se per uno o più cavalli è stata dichiarata la monta di allievi fantini.

E' vietato dichiarare partente un cavallo in più di una corsa in una stessa giornata, anche se su ippodromi diversi; se ciò avviene, il cavallo non può partecipare ad alcuna delle corse nelle quali è stato dichiarato partente ed è sospeso per il periodo di 10 giorni e l'allenatore è punito con una multa dalla Commissione di Disciplina di 1a Istanza. Peraltro, se un cavallo viene dichiarato partente in più di una corsa in una stessa giornata o in giornate consecutive in programma su ippodromi situati in diversi Paesi, lo stesso può partecipare alla corsa che viene scelta dal proprietario o dall'allenatore; in tali casi, sia nel caso in cui il cavallo corra che nel caso in cui venga ritirato, la Commissione di disciplina di 1^a Istanza infliggerà al proprietario o all'allenatore una multa pari al 10% del premio al vincitore della corsa italiana di cui trattasi.

I cavalli dichiarati partenti in corse TOTIP non possono partecipare ad altre corse nei due giorni che le precedono.

I cavalli dichiarati partenti in corse TRIS non sono qualificati a correre nelle giornate che intercorrono tra la dichiarazione di partenza e il giorno della disputa della corsa TRIS né ad altre corse TRIS o TOTIP nei sette giorni successivi alla corsa TRIS stessa.

Art. 136 bis - Corse con numero di partenti dichiarati superiore a quello autorizzato: riduzione del numero dei cavalli

Il Comitato Esecutivo dell'Ente può stabilire il numero massimo dei cavalli che possono partecipare alle corse in un ippodromo, eventualmente differenziandolo con riferimento alle diverse piste e distanze delle stesse.

Nel caso in cui per una corsa venga dichiarato partente un numero di cavalli superiore a quello come sopra stabilito, per ridurlo al numero massimo consentito, vengono adottati i seguenti criteri per i vari tipi di corsa.

- **Pattern Races, Listed Races e Corse condizionate o a peso per età:** esclusione automatica dei cavalli che abbiano vinto minori somme (provvidenze aggiunte escluse) in carriera per i proprietari, con estrazione a sorte nel caso in cui più cavalli abbiano vinto somme uguali;

- **Handicaps principali, Discendenti e Corse Tris:** esclusione dei cavalli cui sia stato assegnato dall'Handicapper il peso minimo, con estrazione a sorte tra i cavalli ai quali sia stato attribuito lo stesso peso; peraltro, nelle corse per cavalli di età diversa, tra i cavalli con lo stesso peso minimo, sono prima esclusi, se del caso per sorteggio tra loro, quello di età maggiore.

- **Handicaps Discendenti di dotazione minima** (Art. 87, 5° comma), sono inclusi automaticamente i cavalli cui sia stato attribuito il peso maggiore, in un numero pari alla metà del numero massimo dei partenti stabilito, con arrotondamento in eccesso in caso di numero dispari.

Nel caso in cui vi siano cavalli con lo stesso peso assegnato si procederà tra di essi a sorteggio.

Peraltro, nelle corse per cavalli di età diversa, tra i cavalli con lo stesso peso sono prima esclusi per sorteggio tra di loro, se del caso, quelli di età maggiore. I cavalli esclusi in tale eventuale primo sorteggio, sono tuttavia reinseriti tra quelli assoggettati alle seguenti regole di esclusione per la riduzione del numero dei partenti sino al raggiungimento del numero massimo consentito.

Sorteggio della restante metà dei cavalli, previa eliminazione, sempre con sorteggio, in via prioritaria, dei rapporti di scuderia.

- **Corse a vendere o reclamare o per maidens o debuttanti:** esclusione dei cavalli in eccesso mediante estrazione a sorte.

I cavalli come sopra esclusi non incorrono in alcuna sospensione e i loro proprietari non sono tenuti al pagamento di alcun importo

Entro 10 minuti dal termine dalla procedura per la riduzione dei partenti, le monte dichiarate possono essere liberamente modificate.

Art. 137 - Numeri di partenza

Ad avvenuta dichiarazione dei partenti, vengono, alla presenza di un Commissario, estratti a sorte i numeri relativi all'allineamento che i cavalli dovranno tenere alla partenza.

Peraltro, su richiesta scritta dell'allenatore e autorizzazione dello Starter, un cavallo di comprovata pericolosità può essere fatto partire all'esterno degli altri per ottenere il buon andamento della partenza.

In tale caso, il numero del cavallo viene escluso dall'estrazione e il suo nome viene inserito nell'elenco dei cavalli che, per tutta la durata della riunione di corse nell'ippodromo, partiranno automaticamente all'esterno. Nel caso in cui ad una corsa siano dichiarati partenti due o più cavalli compresi in tale elenco, per gli stessi sarà eseguita, a parte, l'estrazione dei numeri esterni a quelli degli altri concorrenti.

PERDITA DI QUALIFICA - VARIAZIONI DI PESO E RITIRI DOPO LA DICHIARAZIONE DEI PARTENTI

Art. 138 - Perdita di qualifica

a) Qualora un cavallo dichiarato partente consegua in un'altra corsa un risultato che gli faccia perdere la qualifica, deve essere ritirato senza comminatoria di allontanamento o di pagamento di somma alcuna. (Per le corse TOTIP, riserva TOTIP, TRIS e riserva TRIS valgono gli specifici Regolamenti);

b) Qualora il cavaliere di un cavallo dichiarato partente perda la qualifica a partecipare alla corsa a seguito di una vittoria conseguita dopo la dichiarazione dei partenti, deve ugualmente montare, al peso dichiarato, come se non avesse perduto la qualifica.

Art. 139 - Variazione di peso dopo la dichiarazione dei partenti

I pesi attribuiti dalle condizioni di una corsa vanno comunque rispettati tenendo sempre presente la effettiva situazione del cavallo al momento dell'effettuazione della corsa stessa, anche in dipendenza di sopraccarichi o discarichi maturati per l'effettuazione di altra corsa dopo la dichiarazione di partenza.

In deroga a tali disposizioni, nelle corse TOTIP le qualifiche e i pesi dei cavalli dichiarati partenti devono essere stabiliti con riferimento al momento della dichiarazione stessa e non possono subire variazioni per alcun motivo.

Parimenti, devono essere applicate le eventuali maggiorazioni di peso derivanti dalla perdita della qualifica o di un discarico di un allievo (artt. 44 e 45), quando la perdita stessa sia conseguenza di una corsa fornita in una giornata precedente. Qualora invece tale perdita sia conseguenza di una corsa fornita nella stessa giornata, non se ne terrà conto.

Qualora in sede di dichiarazione dei partenti sia stato dichiarato per errore un peso inferiore o superiore a quello che il cavallo avrebbe dovuto portare ai sensi della condizione di corsa o sia stato ommesso un discarico del cavaliere, □ consentita la correzione, sempre che l'errore venga rilevato entro le ore 9 del giorno della corsa e la correzione non superi in difetto o in eccesso i kg. 2.

I Commissari, su segnalazione della Segreteria della società, puniscono il responsabile con una multa.

Nel caso che l'errore venga rilevato dopo le ore 9, non è ammessa alcuna correzione. In ogni caso, se il cavallo, nonostante le eventuali correzioni di cui sopra, risulti aver un peso inferiore a quello stabilito dalle condizioni di corsa, deve essere escluso dalla corsa. In tale ipotesi non può venire calcolata la differenza di peso consentita dall'art. 161 e nei suoi confronti viene applicato il disposto dell'art. 140 del Regolamento. Qualora invece il cavallo porti un peso superiore, nonostante la eventuale correzione, a quello stabilito dalle condizioni della corsa, può correre con tale maggior peso.

Tutte le variazioni devono obbligatoriamente venire comunicate, a cura dei responsabili, alle società entro le ore 9 del giorno della corsa perché possano essere rese di pubblica ragione.

Art. 140 - Ritiro dopo la dichiarazione di partenza. Corse TOTIP e Corse TRIS

I cavalli dichiarati partenti e successivamente ritirati incorrono nell'allontanamento di 8 giorni, se il ritiro avviene prima delle ore 9 del giorno della corsa; peraltro, i Commissari possono ridurre a 6 i giorni di tale allontanamento se dalla dichiarazione dei partenti al giorno della corsa si sia verificata una sensibile variazione nello stato del terreno. Se la giornata successiva della Riunione in cui è

avvenuto il ritiro, per la quale i partenti non siano stati già dichiarati, cade dopo la scadenza del periodo di allontanamento, il cavallo non può correre nella Riunione in tale giornata, ferma restando la durala dell'allontanamento sugli altri ippodromi. Tale ultima disposizione non si applica nell'ultima giornata di ogni Riunione: nel qual caso l'allontanamento rimane fissato in giorni 8.

Se il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 105 o è ritirato dopo le ore 9 del giorno della corsa, l'allontanamento è di giorni 12.

L'allontanamento ha decorrenza dalla mezzanotte del giorno della corsa nella quale è intervenuto il ritiro.

Su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria della società di Corse all'atto del ritiro, resa dal proprietario o dall'allenatore del cavallo, in luogo dell'allontanamento, i Commissari infliggono una multa pari al 4% o all'8% del premio globale previsto per il vincitore della corsa, se il ritiro è avvenuto rispettivamente prima o dopo le ore 9 del giorno della corsa.

La suindicata richiesta scritta deve essere inviata all'Ente, unitamente alla Relazione Ufficiale della corsa, che deve indicare il provvedimento adottato a norma del precedente comma.

Inoltre, i Commissari infliggono una multa nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo quando il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 105.

Per le corse TOTIP, riserva TOTIP e per le corse TRIS, si applicano le disposizioni in materia di ritiro, esclusione dalla corsa ed allontanamento contenute negli specifici Regolamenti.

Nel caso in cui nel giorno della dichiarazione dei partenti per le corse previste come TOTIP non si raggiunga il numero minimo di partenti richiesto dal relativo Regolamento, si applicherà quanto previsto nello stesso.

In ogni caso la corsa, viene annullata a tutti gli effetti qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri od esclusioni, intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli, AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN PISTA, risulti inferiore al numero minimo fissato dall'Ente per considerare valida e disputabile la corsa, ANCHE CON RIFERIMENTO A TALE MOMENTO.

A tal fine, pertanto non rilevano eventuali ritiri o esclusioni dalla corsa per cause intervenute successivamente l'entrata in pista dei cavalli.

In ogni caso se il numero di corse disputabili nella giornata di corse, a norma dell'art.136, 9° comma, è inferiore al numero minimo fissato dall'Ente, la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmati Grandi Premi o corse di Gruppo, corse Listed, Handicap Limitati, Handicap Principali, corse Tris e corse TOTIP, semprechè tali tipi di corse siano disputabili a norma del suindicato art. 136 e dei precedenti comma.

I cavalli dichiarati partenti e successivamente ritirati incorrono nell'allontanamento di 8 giorni, se il ritiro avviene prima delle ore 9 del giorno della corsa; peraltro, i Commissari possono ridurre a 6 i giorni di tale allontanamento se dalla dichiarazione dei partenti al giorno della corsa si sia verificata una sensibile variazione nello stato del terreno. Se la giornata successiva della Riunione in cui è avvenuto il ritiro, per la quale i partenti non siano stati già dichiarati, cade dopo la scadenza del periodo di allontanamento, il cavallo non può correre nella Riunione in tale giornata, ferma restando la durala dell'allontanamento sugli altri ippodromi. Tale ultima disposizione non si applica nell'ultima giornata di ogni Riunione: nel qual caso l'allontanamento rimane fissato in giorni 8.

Se il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 105 o è ritirato dopo le ore 9 del giorno della corsa, l'allontanamento è di giorni 12.

L'allontanamento ha decorrenza dalla mezzanotte del giorno della corsa nella quale è intervenuto il ritiro.

Su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria della società di Corse all'atto del ritiro, resa dal proprietario o dall'allenatore del cavallo, in luogo dell'allontanamento, i Commissari infliggono una multa pari al 4% o all'8% del premio globale previsto per il vincitore della corsa, se il ritiro è avvenuto rispettivamente prima o dopo le ore 9 del giorno della corsa.

La suindicata richiesta scritta deve essere inviata all'Ente, unitamente alla Relazione Ufficiale della corsa, che deve indicare il provvedimento adottato a norma del precedente comma.

Inoltre, i Commissari infliggono una multa nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo quando il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 105.

Per le corse TOTIP, riserva TOTIP e per le corse TRIS, si applicano le disposizioni in materia di ritiro, esclusione dalla corsa ed allontanamento contenute negli specifici Regolamenti.

Nel caso in cui nel giorno della dichiarazione dei partenti per le corse previste come TOTIP non si raggiunga il numero minimo di partenti richiesto dal relativo Regolamento, si applicherà quanto previsto nello stesso.

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DELLE CORSE

Capo I

COMMISSARI E FUNZIONARI

Art. 141 - Albo dei Commissari, dei Funzionari, degli Ispettori alla Forma - Iscrizione - incompatibilità

1) Albo dei Funzionari

A cura **dell'Ente** viene tenuto un Albo in cui sono iscritti i nominativi dei Funzionari.

Possono essere iscritti all'Albo, presentando domanda al **Segretario Generale dell'Ente**, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, di età compresa tra i 21 anni e i 75 anni, provvisti di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, che abbiano frequentato il corso di qualificazione per Funzionari indetto dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per l'iscrizione nell'Albo dei Funzionari e nell'Albo dei Commissari", allegato al presente Regolamento e superato il previsto esame di fine corso. Tale Regolamento può essere modificato o integrato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale almeno 45 giorni prima della sua entrata in vigore.

Il **Segretario Generale** dell'Ente può esonerare dalla presentazione del titolo di studio richiesto a norma del precedente comma, i soggetti che abbiano conseguito particolari meriti in campo ippico o siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza maturate nell'esercizio di attività professionali (fantino e allenatore professionista) autorizzate dall'Ente a norma del presente Regolamento e non abbiano riportato sanzioni disciplinari per gravi infrazioni a detto Regolamento.

Sono equiparati alle suindicate categorie di professionisti, ai fini dell'esonero del titolo di studio, i Cavalieri dilettanti e Amazzoni, e che non abbiano riportato gravi infrazioni al Regolamento di tale Ente.

Le attività professionali e di cavaliere dilettante, che consentono l'esonero dalla presentazione del titolo di studio e il diritto alla riserva dei posti, specificato nel suindicato Regolamento, devono essere state esercitate per almeno 10 anni anche non continuativi negli ultimi 20 anni e devono essere cessate da almeno due anni.

I soggetti come sopra esonerati dalla presentazione del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, in caso di superamento dell'esame di fine corso e successivamente all'iscrizione all'Albo, potranno essere nominati esclusivamente Starters, Ispettori al percorso o Giudici di Arrivo.

Il **Segretario Generale** può esonerare dalla frequenza del corso e dall'esame le persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore **ippico**.

L'iscrizione all'Albo dei Veterinari, addetti al controllo anti-doping e dell'identità dei cavalli partecipanti a corse negli ippodromi, avviene, su richiesta del singolo interessato, valutato il suo curriculum professionale ed accertata la sua iscrizione all'Albo dei Medici Veterinari, nonché l'esistenza o meno a suo carico di procedimenti in corso o precedenti penali.

2) Albo dei Commissari

A cura dell'Ente viene tenuto un Albo in cui sono iscritti i nominativi dei Commissari. Tale Albo è distinto in due sezioni.

Possono essere iscritti all'Albo dei Commissari 2a Sezione, presentando domanda al **Segretario Generale** dell'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, di età compresa tra i 25 anni e i 75 anni, provvisti di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, che siano già iscritti nell'Albo dei Funzionari, che abbiano espletato proficuamente le relative mansioni per almeno 100 giornate di corse, che abbiano frequentato il corso di qualificazione per Commissari indetto dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per l'iscrizione nell'Albo dei Funzionari e nell'Albo dei Commissari" allegato al presente Regolamento, e superato il previsto esame di fine corso.

Il **Segretario Generale** può esonerare dalla frequenza del corso le persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore anche se non iscritti nell'Albo dei Funzionari.

Tali soggetti, sono iscritti all'Albo dopo **un periodo di tirocinio, come allievi Commissari con affiancamento a terne Commissariali per almeno 30 giornate di corse** e al superamento di un **successivo esame teorico- pratico** diretto ad accertare le loro capacità di giudizio e di decisione, **nonchè di redazione di provvedimenti e/o rapporti**.

Tale esame è sostenuto innanzi ad apposita Commissione costituita oltre che da un Dirigente dell'Ente, da quattro Commissari iscritti nella 1^a Sezione dell'Albo.

Possono essere iscritti all'Albo dei Commissari 1a Sezione, presentando domanda al **Segretario Generale** dell'Ente coloro che risultano iscritti nella 2a Sezione da almeno cinque anni e che abbiano proficuamente svolto le mansioni di Commissario per almeno 300 giornate di corse rette dall'Ente, di cui almeno 100 nell'ultimo biennio.

Sono, altresì, iscritti nella 1^a Sezione dell'Albo coloro che, pur in assenza di tali requisiti, a giudizio del **Segretario Generale dell'Ente**, abbiano acquisito elevate e specifiche conoscenze e competenze tecniche o disciplinari per aver rivestito nell'Ente cariche istituzionali o aver svolto attività di direzione o di amministrazione della giustizia sportiva.

Ogni anno, l'Ente procede all'esame di tali domande e decide sulle stesse.

Le iscrizioni nei suindicati Albi dei Commissari e Funzionari cessano al compimento del 75; anno di età.

3) Albo degli Ispettori alla Forma

A cura dell'Ente è tenuto un Albo in cui sono iscritti i nominativi degli Ispettori addetti al controllo della forma e del rendimento dei cavalli, i cui compiti sono fissati dal successivo art. 145/bis.

Possono essere iscritti all'Albo, presentando domanda al **Segretario Generale** dell'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, con perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, di età compresa tra i 25 e i 75 anni, provvisti del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, in possesso di comprovata competenza ippica, e di approfondita conoscenza del settore, con particolare riguardo alle capacità di rendimento sportivo del cavallo purosangue. In ogni caso l'accertamento di tali requisiti sarà oggetto di un colloquio che l'aspirante Ispettore alla Forma sosterrà innanzi a Commissione all'uopo nominata dallo stesso.

4) Incompatibilità.

Le incompatibilità per Commissari, Funzionari/Ispettori sono definite dall'art. 3 del Regolamento di Disciplina come approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19-3-2002 ed emendato con Decreto dello stesso Ministro n.829 del 23-6-2003, per i Veterinari dalla Deliberazione commissariale n. 461 del 13-12-2002.

In occasione della presentazione della domanda di iscrizione nei relativi Albi, i Commissari, i Funzionari e Veterinari, sono tenuti a produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta libera, da cui risulti l'assenza delle incompatibilità come sopra fissate. Analoga dichiarazione dovrà tempestivamente essere presentata qualora la situazione inizialmente dichiarata subisca modificazioni, pena la radiazione dall'Albo.

Ai soggetti iscritti nei suindicati Albi è assolutamente vietato effettuare, anche per interposta persona, scommesse nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, pena la radiazione da tali Albi.

Art. 142 - i Nomina Commissari e altri addetti al controllo e disciplina corse.

Per ogni riunione di corsa il **Segretario Generale** nomina un Presidente della terna dei Commissari, scelto tra quelli iscritti alla 1a sezione dell'Albo di cui all'art. 141 n. 2, che sarà presente in ogni giornata della riunione, espletando i compiti indicati al successivo art. 145. **Oltre** la nomina di un Presidente della terna dei Commissari, sono nominati anche tre o più Commissari effettivi, di cui due funzionanti giornalmente secondo i turni **stabiliti eventualmente dall'Ente stesso** o secondo i turni concordati e tempestivamente comunicati, prima dell'inizio della riunione, dal Presidente della terna.

Possono, altresì, essere nominati uno o più Commissari supplenti.

Il **Segretario Generale** stabilisce criteri di rotazione fra i Presidenti delle terne dei Commissari su vari ippodromi nell'arco dell'anno e nel corso delle singole riunioni.

Il **Segretario Generale** può, altresì, nominare un Ispettore addetto al controllo della forma e del rendimento dei cavalli impegnati in tutte le corse della riunione, iscritto nello specifico Albo di cui all'art. 141 n. 3. Le funzioni di detto Ispettore, sono previste dall'art. 145 bis.

Negli ippodromi indicati dall'Ente, uno dei Commissari o Funzionari dovrà essere presente per assolvere, anche a turno, per effettuare sorveglianza, a norma dell'art 136, della regolarità dello svolgimento delle operazioni della dichiarazione dei partenti.

Nelle Riunioni di corse comprendenti un numero di giornate non superiore a 20 e **in altre eventualmente stabilite** dall'Ente può essere nominato un solo Commissario, che può essere iscritto alla 1a o alla 2a Sezione dell'Albo, prevista dall'art. 141.

Il **Segretario Generale** nomina, inoltre, anche a **turno**:

- uno Starter;
- un Ispettore alla Disciplina;
- uno o più Ispettori alle operazioni antidoping dei cavalieri;
- un Giudice di arrivo;
- un Ispettore al Peso;
- un Ispettore all'insellaggio;
- un Ispettore del Percorso;
- un Veterinario **Responsabile** e un o più Veterinari **Coadiutori**, un o più Ispettori alle operazioni antidoping, uno o più Ispettori coadiutori, **in relazione ai compiti e all'organizzazione dei controlli antidoping e veterinari, durante la giornata di corse, nelle aree di isolamento pre corsa, in occasione dei controlli in allenamento, come fissati dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, come approvato con D.M. n. 797 del 16 Ottobre 2002 e relativi disciplinari attuativi e alle disposizioni di riferimento contenute nel presente Regolamento.**

- un eventuale Funzionario aggiunto per le giornate in cui sono programmate corse Tris e per il potenziamento delle attività di controllo sui cavalli partecipanti alla stessa.

Il **Segretario Generale** nomina altresì anche uno o più Starters, a turno, addetto, al di fuori dell'orario delle corse e **delle riunioni di corse**, all'addestramento dei cavalli alle partenze con le macchine a stalli, nonché la **Commissione Centrale handicappers di cui all'art. 87**.

In caso di nomina di più Commissari o Funzionari a turno, il Presidente della terna, prima dell'inizio della riunione provvede a comunicare tempestivamente alla Segretaria dell'Ente i turni di presenza nelle singole giornate di corse sempreché essi non siano già stati fissati dall'**Ente**, fatto salvo il potere di quest'ultimo di procedere a variazioni per garantire la funzionalità e continuità delle attività sugli ippodromi.

In caso di improvviso impedimento di un Funzionario, il Presidente della terna provvederà alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'Ente.

In caso di impedimento improvviso di un Commissario, il Presidente, provvederà alla sua sostituzione con uno dei supplenti. Se ciò non sia possibile, la sostituzione avviene con altra persona ritenuta idonea, anche non iscritta nell'Albo di cui all'art. 141, n. 2.

In luogo del sistema di nomina indicato al 1° comma del presente articolo, per alcune Riunioni di corse, il Segretario Generale può nominare tre o più Commissari effettivi, di cui tre funzionanti giornalmente, secondo i turni **stabiliti eventualmente dall'Ente stesso** o secondo i turni concordati e tempestivamente comunicati dagli incaricati, prima dell'inizio della riunione. Possono essere nominati anche Commissari supplenti.

In tal caso i compiti indicati alle lett. A) e B) dell'art. 145 saranno espletati congiuntamente dai tre Commissari.

Art. 143 - Rapporti tra Commissari e Funzionari

I Funzionari, nell'esercizio delle loro specifiche funzioni, sono sottoposti all'autorità e alla sorveglianza del Presidente e dei Commissari, a cui devono fornire tutte le notizie e le informazioni, anche scritte, necessarie per l'adozione delle decisioni atte a garantire il regolare e disciplinato svolgimento delle Corse e di tutto quanto ad esse connesso, a norma del presente Regolamento.

Art. 144 - Segretario della società

Al Segretario della società - o a chi lo sostituisce in caso di impedimento - sono affidati la direzione generale dell'Ippodromo ed il coordinamento di tutte le attività che vi si svolgono ed in quelle alle stesse connesse. Opera in stretta collaborazione con i Commissari e con il Presidente della terna dei Commissari per tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle corse e fa eseguire le disposizioni dagli stessi impartite. Cura che al termine di ogni giornata di corse il programma giornaliero, completato con l'indicazione dei risultati delle prove disputate, sia trasmesso senza indugio all'Ente ed a tutte le società riconosciute.

Art. 145 - Compiti dei Commissari

Il Presidente della terna e i Commissari prendono tutte le disposizioni ed adottano tutte le decisioni, avvalendosi anche della collaborazione dei Funzionari, per garantire il regolare e disciplinato svolgimento delle corse e di tutto quanto ad esse connesso, in conformità e con l'applicazione delle norme del presente Regolamento. A tal fine, esercitano le funzioni istruttorie e deliberanti che ritengono necessarie in ogni caso di loro intervento d'iniziativa o su reclamo, provvedendo alla pronta

definizione di ogni contestazione insorta in relazione alle corse, eccettuate le questioni od i reclami relativi alle scommesse. Su richiesta della Commissione di Disciplina di 1a istanza, devono eseguire prontamente tutte le indagini necessarie e richieste.

I compiti assegnati al Presidente della terna e ai Commissari sono quelli indicati alle successive lett. A) e B). In ogni caso tutti i provvedimenti anche se adottati collegialmente sono sottoscritti soltanto dal Presidente, che ne risponde innanzi al Comitato Esecutivo, il quale sorveglia sul suo operato a norma dell'art. III, lett. q) del Regolamento dell'Ente.

Nelle riunioni in cui non è nominato il Presidente della terna, i tre Commissari funzionanti nella singola giornata di corse, svolgono collegialmente i compiti indicati sia alla lettera A) che alla lettera B).

A) Compiti riservati al Presidente

1) Quando le dimensioni della pista o altri particolari motivi o le condizioni del terreno lo rendono necessario, la società di Corse, acquisito anche telefonicamente il parere favorevole del Presidente, entro le ore 9 del giorno della corsa, può comunicare all'UNIRE che una o più corse programmate su una pista potrebbero disputarsi su altra pista, sempreché non sia possibile modificare la distanza prevista con quella alla stessa più prossima consentita dalla pista in cui la corsa o le corse debbono svolgersi.

Qualora la comunicazione all'UNIRE di tale possibile cambiamento di pista sia effettuata dopo la dichiarazione dei partenti, in caso di ritiro di cavalli entro le h. 9,30 del giorno della corsa, gli stessi non sono soggetti ad allontanamento ed il ritiro viene considerato giustificato. Non sono, altresì, soggetti ad allontanamento i cavalli, dichiarati partenti, ritirati il giorno della corsa a seguito della definitiva conferma di variazione della pista, di cui al successivo comma.

Il Presidente almeno 30 minuti prima dell'inizio della giornata di corse o comunque almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza della corsa, conferma la pista o le piste su cui le corse sono state programmate oppure stabilisce la definitiva variazione di pista.

La società di Corse provvede immediatamente a dare comunicazione all'UNIRE di tale decisione di conferma o variazione di pista, ai fini dell'inizio dell'accettazione delle scommesse. Tale decisione viene altresì comunicata per altoparlante nell'ippodromo interessato.

Da tali disposizioni sono escluse le corse Pattern, Listed, Handicaps Principali, Handicaps Limitati e le corse Tris.

2) Riceve le segnalazioni scritte da parte dell'Ispettore addetto al controllo della forma e del rendimento dei cavalli. Adotta i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti dei responsabili ivi compreso il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza, eventualmente sentendo personalmente chiunque risulti interessato alla vicenda o chi riterrà opportuno.

3) Riceve i rapporti dell'Ispettore alla disciplina, dell'Ispettore al Percorso e dello Starter, nonché le comunicazioni delle punizioni da quest'ultimo comminate. Può, comunque, punire di sua iniziativa i cavalieri per indisciplina in partenza.

4) Può, previa contestazione degli addebiti agli interessati, se presenti all'ippodromo, infliggere punizioni (Titolo V capo III); le punizioni, per i soggetti per cui sia previsto, sono riportate nel "Libretto punizioni" con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo. Nello scegliere il tipo o la misura della punizione deve tener conto dei precedenti del punito e deve comunicare senza indugio all'Ente - per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale - le sanzioni deliberate.

Qualora sia necessario un approfondimento delle indagini, intese ad accertare i fatti che hanno provocato l'intervento, in vista di un eventuale provvedimento disciplinare, il Presidente - dandone, se del caso, comunicazione al pubblico - ha la facoltà di non prendere immediate decisioni, rinviando la pronuncia delle decisioni del caso al quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata l'infrazione.

5) Cura che la Segreteria della società compili le relazioni ufficiali che, sottoscritte dal Presidente e dagli altri Commissari presenti nella giornata, dovranno essere immediatamente inviate alla Segreteria dell'Ente.

Tali relazioni devono per ogni corsa riportare:

- il nome del Presidente, dei Commissari, dell'Ispettore addetto al controllo della forma, del Giudice di arrivo, dell'Handicapper, dello Starter, dell'Ispettore alla Disciplina e dell'Ispettore alle operazioni Antidopping dei cavalli e dei cavalieri;
- le condizioni atmosferiche;
- lo stato del terreno e la relativa gradazione;
- i nomi e le proposizioni delle corse;
- il nome dei cavalli partiti (in ordine di arrivo), l'eventuale uso del paraocchi e/o del cuffino paraorecchi, del reggilingua e/o della rosetta;
- il nome dei proprietari e degli allenatori;
- i pesi assegnati;
- le variazioni dei pesi dichiarati al momento della dichiarazione dei partenti e riscontrate al peso della corsa;
- le monte;
- i forfaits dichiarati ed i cavalli non qualificati;
- il tempo ufficiale impiegato dal vincitore;
- i distacchi;
- l'ammontare dei premi, compresi quelli aggiunti;
- le quote del totalizzatore ;
- le vendite e le reclamazioni;
- i reclami ed il loro esito;
- i provvedimenti presi;
- il nome dei cavalli (dei relativi allenatori) sottoposti a prelievi per l'esame antidopping;
- quanto altro si creda opportuno segnalare.

6) Ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre, prima della partenza delle singole corse, la non validità della corsa ai fini delle scommesse, dandone immediata comunicazione al pubblico.

7) Il Presidente, può eventualmente delegare alcuni suoi compiti agli altri Commissari in funzione, mantenendone, però, la responsabilità.

B) Compiti dei Commissari

Per quanto di loro competenza, collaborano con il Presidente e prendono tutte le disposizioni e adottano tutte le decisioni necessarie a garantire un regolare svolgimento delle corse e l'applicazione del regolamento.

IN PARTICOLARE:

1) Sorvegliano la manutenzione delle piste, la gradazione del terreno e ne constatano la condizione prima dell'inizio delle corse. Qualora nel corso della giornata la gradazione del terreno variasse sensibilmente, ne fanno dare notizia dalla società di corse al pubblico e alle Agenzie ippiche.

2) Verificano l'efficienza e la regolarità del servizio di sorveglianza ai campi di allenamento e alle scuderie degli ippodromi che le società hanno l'obbligo di organizzare (art. 69) e possono fare espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione (recinto del dissellaggio, sale delle bilance, recinti del peso, sala fantini, boxes insellaggio, tondino) chiunque ritengano opportuno debba esserne allontanato.

3) Ricevono, secondo le norme e i limiti di tempo stabiliti, i vari reclami: decidono collegialmente con il Presidente su quelli che, secondo il Regolamento, sono di loro competenza, trasmettendo gli altri all'Ente. Prima di decidere in ordine ad un reclamo, devono compiere le opportune indagini e possono sentire il reclamante che ne abbia fatto richiesta e chiunque ritengano opportuno.

4) Controllano, con l'assistenza dei Funzionari, del Veterinario di servizio e, se disponibile, di quello nominato dall'Ente per le operazioni antidoping, l'identità dei cavalli partecipanti alle corse. Qualora i dati segnaletici del cavallo siano difformi da quelli risultanti dal libretto Segnaletico o dai documenti equipollenti, ovvero non siano state annotate sul libretto segnaletico le vaccinazioni, le misure profilattiche e le eventuali altre notizie richieste dall'Ente medesimo, anche a mezzo di circolare, escludono collegialmente al Presidente, il cavallo dalla corsa, riferendone all'Ente per gli eventuali provvedimenti del caso.

5) Sorvegliano lo svolgimento della corsa, sia recandosi personalmente nei punti ritenuti più opportuni, sia inviandovi gli Ispettori al percorso.

6) Collegialmente con il Presidente possono allontanare o distanziare cavalli.

7) Possono disporre, d'iniziativa o su segnalazione, che il Veterinario di servizio sottoponga a visita, prima o dopo la corsa, qualunque cavallo ed ordinare l'effettuazione dei necessari prelievi dei liquidi organici per il controllo doping.

Prima della corsa, ricevuto il rapporto dal Veterinario di servizio, circa le eventuali alterazioni riscontrate nello stato fisico dei cavalli possono adottare collegialmente al Presidente i provvedimenti previsti dall'art. 165, 5° comma, lett. a), b) e c).

8) Hanno facoltà di sospendere, collegialmente al Presidente, ove ricorrano motivi che ostino ad un regolare svolgimento delle corse, una giornata o una o più corse di una giornata e devono proporre all'Ente, sentita la società interessata, le date per l'eventuale recupero.

9) Collegialmente al Presidente, possono annullare una corsa a loro insindacabile giudizio durante il suo svolgimento in caso di manifesto grave pericolo, azionando la sirena; in tal caso, si applica il disposto dell'art. 177, 3°, 4° e 5° comma.

10) Presenziano alla dichiarazione dei partenti, nonché all'estrazione dei numeri di steccato.

11) Svolgono tutte le attività ed adottano collegialmente al Presidente della terna tutte le decisioni, non riservate specificatamente a quest'ultimo dalle norme del presente Regolamento o dall'Ente, anche a mezzo di circolare.

Art. 145 bis - Ispettore al controllo della forma e del rendimento dei cavalli

Il Comitato Esecutivo può nominare un Ispettore addetto al controllo della forma e del rendimento dei cavalli partecipanti alle corse programmate nelle riunioni rette dall'Ente o anche in quelle rette da altri Enti paritetici.

Tale Ispettore alla forma, può essere scelto tra persone di provata capacità e competenza ippica ed essere iscritto nell'apposito Albo previsto dall'Art. 141 n. 3.

Tale Ispettore indaga sui cambiamenti di rendimento dei cavalli, chiedendo al proprietario, allenatore, assistente allenatore, caporale con permesso di allenare, fantino ed a chiunque ritenga opportuno, le necessarie spiegazioni, esaminando l'andamento delle scommesse e visionando i filmati delle corse avvalendosi di apposite apparecchiature messe a disposizione dalla società di Corse. Nell'espletamento dell'incarico può acquisire il parere dell'Handicapper o avviare l'indagine su sua segnalazione.

Qualora non ritenga esaurienti le risposte ricevute dagli interessati, relaziona per iscritto al Presidente della terna dei Commissari, che adotterà i provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 145, circa i fatti e gli episodi oggetto dell'indagine, ivi compreso il deferimento dei responsabili alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza.

L'Ispettore comunica gli esiti dell'indagine al Presidente, anche nel caso in cui la stessa, a suo parere, non debba dar luogo ad ulteriori approfondimenti o provvedimenti.

L'Ispettore, qualora ritenga necessario un approfondimento delle indagini, ha facoltà, dandone comunicazione, nella stessa giornata di corse, al Presidente della terna, di rinviare al terzo giorno successivo, la trasmissione della relazione di cui al precedente comma. Tale rinvio deve essere segnalato in calce alla Relazione Ufficiale.

Nelle riunioni in cui non è nominato un Presidente della terna dei Commissari, le relazioni e le comunicazioni previsti ai precedenti comma sono rivolte ai tre Commissari funzionanti nella giornata, per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ai sensi dell'art. 145.

Ogni intervento e le motivazioni che lo hanno determinato dovrà essere annotato dall'Ispettore in apposito Registro, che sarà depositato in copia conforme presso la Segreteria degli Organi Collegiali dell'Ente, al termine di ogni Riunione di Corse, per il quale è intervenuta la nomina e comunque, ogni qualvolta l'Ente ritenga necessaria tale acquisizione.

Art. 146 - Compiti dell'Ispettore alla Disciplina

L'Ispettore alla Disciplina collabora con il Presidente della terna e con i Commissari in tutto ciò che ha riferimento al contegno nell'ippodromo, durante lo svolgimento delle manifestazioni di tutti coloro che sono tenuti alla osservanza del presente Regolamento.

IN PARTICOLARE:

a) accerta prima dell'inizio di una giornata di corse la presenza nell'ippodromo del medico di servizio, dell'autoambulanza, del veterinario di servizio, del maniscalco, nonché della forza pubblica riferendo al Presidente della terna, le eventuali carenze;

b) sorveglia che nei locali riservati (art. 155), non accedano persone non autorizzate e le fa allontanare dal personale della società;

c) sorveglia che i cavalieri non abbiano contatti, al di fuori dei recinti riservati, con il pubblico se non dopo aver adempiuto i loro obblighi della giornata;

d) sorveglia che gli artieri che accedono all'ippodromo non escano dai recinti loro riservati, vestano correttamente e si comportino in maniera ineccepibile sotto ogni punto di vista;

e) sorveglia che i caporali, fantini, allievi fantini ed artieri assistano alle corse dalle tribunette loro riservate;

f) cura il mantenimento della disciplina della Sala fantini intervenendo prontamente per ristabilirla ove fosse turbata;

g) sorveglia la condotta dei proprietari, allenatori, assistenti allenatori, cavalieri, caporali con permesso di allenare e caporali, artieri e di qualunque altra persona operante sui campi di corse controllando che alle corse in programma non partecipino soggetti sospesi e squalificati o cavalli allontanati;

h) riferisce prontamente al Presidente della terna, ogni fatto di cui sia venuto a conoscenza che possa avere influenza sul regolare andamento delle corse e che possa richiedere un loro intervento.

Art. 147 - Misure disciplinari

Il Presidente della terna e i Commissari sono tenuti a reprimere con severità ogni manifestazione offensiva nei loro confronti, dei Funzionari e del Segretario della società, riferendone senza indugio alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza.

Art. 148 - Appello avverso le decisioni dei Commissari

Le deliberazioni e le decisioni del Presidente della terna e dei Commissari sono menzionate nei rapporti di cui all'art. 145, lett. A) n. 5): esse contengono la semplice esposizione dei fatti accertati ed i provvedimenti eventualmente adottati, con l'indicazione sia pure sintetica, ma comunque esplicativa dei motivi in base ai quali sono stati assunti.

I provvedimenti dei Commissari di Riunione che dispongano il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza unitamente a sanzioni disciplinari, possono essere impugnati soltanto dopo che detta Commissione ha adottato le sue decisioni in merito ai fatti che hanno portato al deferimento.

Il termine, previsto dall'art. 215, per l'impugnazione di tali provvedimenti dei Commissari, decorre dalla data di comunicazione della decisione della Commissione di Disciplina di 1ª Istanza.

Il Presidente della Commissione predetta, a richiesta dell'interessato può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecutorietà della sanzione disposta dai Commissari unitamente al deferimento, fino alla data di comunicazione della decisione della Commissione da lui presieduta.

Tutti i provvedimenti adottati dal Presidente e dai Commissari sono esecutivi.

Nessuna impugnazione è ammessa contro apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi alle corse e al rendimento dei cavalli contenuti nelle decisioni dei Commissari di Riunione, avverso le quali l'appello di cui all'art. 215 è ammesso soltanto per violazione o falsa applicazione del Regolamento.

Art. 149 - Continuazione dei poteri dei Commissari

Le contestazioni ed i rapporti pervenuti al Presidente e ai Commissari dopo la fine della Riunione e riferentisi a fatti avvenuti nel corso della medesima, verranno a cura degli stessi inoltrati, per le decisioni, alla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza.

Art. 150 - Rapporti dei Commissari

I Commissari inviano i loro rapporti direttamente all'Ente, dandone contemporaneamente notizia alla società.

Art. 151 - Relazione finale

Il Presidente e i Commissari sono tenuti a compilare e ad inviare all'Ente, al termine di ogni Riunione, una relazione sull'operato di tutti i Funzionari e sull'osservanza da parte della società degli obblighi che le incombono.

Art. 152 - incompatibilità

Se un Commissario è direttamente o indirettamente interessato in una questione sottoposta all'esame del Collegio, non può, nelle decisioni ad essa relative, esercitare le sue funzioni. Così pure non può esercitare tali funzioni relativamente ad una corsa alla quale, direttamente o indirettamente, sia interessato.

Tali disposizioni si estendono anche ai Funzionari.

L'astensione con l'indicazione dei motivi deve essere comunicata tempestivamente ogni volta al Presidente dell'Ente.

Art. 153 - Segretario del Collegio dei Commissari di Riunione

Il Segretario della società od un suo delegato può essere chiamato a funzionare da Segretario del Collegio dei Commissari.

Art. 154 - Pubblicità dei provvedimenti dei Commissari

I provvedimenti del Presidente della terna e dei Commissari devono essere pubblicati mediante affissione su apposito quadro; tale pubblicazione ha valore, per l'interessato, di comunicazione ufficiale.

I provvedimenti disciplinari devono essere comunicati, a cura della società di Corse, al pubblico, a mezzo di altoparlante e devono essere divulgati tempestivamente alla stampa tecnica.

Art. 155 - Accesso alla Sala bilance, ai Locali destinati alle operazioni del peso, ai Recinti dell'insellaggio e del dissellaggio e alla Sala fantini

Alla Sala delle bilance possono accedere unicamente:

- i funzionari dell'U.N.I.R.E., i Soci del Jockey Club Italiano e della società degli Steeple-Chases d'Italia;
- i Gentlemen Riders, le Amazzoni e gli Allievi (G.R. e Amazzoni), regolarmente qualificati, solo in occasione dello svolgimento di corse loro riservate;
- i Commissari, gli Handicappers e gli Starters iscritti nell'albo che siano stati nominati dall'Ente almeno una volta nei dodici mesi precedenti, nonché i Funzionari in attività sull'ippodromo;
- i proprietari;
- gli allenatori e gli assistenti allenatori, i caporali con permesso di allenare;
- le persone di volta in volta autorizzate dal Jockey Club Italiano o dalla società o Ente che gestisce l'ippodromo;
- i giornalisti della Stampa tecnica accreditati.

Ai locali destinati alle operazioni del peso possono accedere unitamente:

- i cavalieri, gli allenatori, gli assistenti allenatori e i caporali di scuderia in occasione delle operazioni nelle quali sono direttamente interessati.

Ai recinti dell'insellaggio e del dissellaggio possono accedere unicamente:

- i funzionari dell'U.N.I.R.E., i Soci del Jockey Club e i Soci della società degli Steeple-Chases d'Italia;
- i Commissari, gli Handicappers, gli Starters e i Funzionari in attività sull'ippodromo;
- i proprietari, gli allenatori e assistenti allenatori, i caporali con permesso di allenare e i cavalieri dei cavalli partecipanti alla corsa;
- le persone di volta in volta autorizzate dal Jockey Club Italiano o dalla società o Ente che gestisce l'ippodromo;
- i giornalisti della Stampa tecnica accreditati.

Alla Sala fantini possono accedere solo:

- i cavalieri che hanno ingaggi di monta nella giornata, e le persone di volta in volta autorizzate dai Commissari su richiesta motivata.

Le società di Corse devono provvedere a far rispettare la presente disposizione. Ogni infrazione deve esser punita.

Art. 155 bis - Tribune e recinti riservati ai soci del Jockey Club Italiano

I Soci dell'Ente fruiscono del libero accesso alle tribune e ai recinti che le società di Corse devono appositamente riservare e mettere a loro disposizione almeno un'ora prima dell'inizio della giornata di corsa.

PESO PRIMA DELLA CORSA

Art. 156 - Ispettore al peso

Le operazioni del peso si svolgono, alla presenza dell'allenatore o del suo delegato, sotto la direzione e sotto il controllo dell'Ispettore del peso.

Art. 157 - Operazioni del peso

Le operazioni del peso hanno inizio 20 minuti prima dell'ora stabilita in programma per ciascuna corsa. I cavalieri devono compiere le operazioni del peso, senza frusta e senza casco. Il casco deve essere esibito all'Ispettore al Peso il quale accerta che sia del tipo regolamentare approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente. Deve essere pesato tutto quello che il cavallo porta, eccetto:

- qualunque protezione degli arti del cavallo;
- il copertino con numero;
- il paraocchi e proteggi occhi;
- la testiera;
- il cuffino;
- la martingala;
- il paraombre;
- l'imboccatura;
- la briglia;
- il casco protettivo;
- la visiera;
- la frusta.

Art. 158 - Controllo dei colori

L'Ispettore al Peso deve esigere che i cavalieri indossino una divisa corretta e deve accertare che i colori siano corrispondenti a quelli dichiarati. In caso negativo, ne avverte prontamente i Commissari per i provvedimenti disciplinari del caso e ne fa dare avviso al pubblico.

Art. 159 - Bracciali e tracolle

L'Ispettore al Peso, d'intesa col Giudice d'Arrivo, stabilisce i bracciali o le tracolle che i cavalieri devono portare nel caso che due o più cavalli della stessa scuderia partecipino ad una corsa. Identica disposizione può prendere anche nel caso si tratti di cavalli appartenenti a scuderie diverse se i colori delle medesime possano dar luogo a confusione. Di quanto sopra deve dare immediata notizia ai Commissari (che ne fanno particolare menzione nella relazione della corsa) ed al pubblico.

Art. 160 - Responsabilità

L'Ispettore al Peso controlla che il peso portato corrisponda a quello indicato nel programma ufficiale, ma non è responsabile se esso non è stato esattamente calcolato secondo le condizioni di corsa.

Tale responsabilità incombe sull'allenatore che, in caso di peso errato, è punito.

Art. 161 - Tolleranza

Al momento del peso prima della corsa è tollerata, soltanto ed esclusivamente per intervenute impreviste variazioni nel peso del cavaliere accertate dall'Ispettore del Peso, una differenza massima di kg. 1 in aggiunta al peso dichiarato e pubblicato nel programma.

Art. 162 - Supero della tolleranza

Qualora il peso del cavaliere superi il chilogrammo di tolleranza di cui all'articolo precedente, i Commissari ne autorizzano la sostituzione e adottano nei suoi confronti i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 163 - Sostituzione di monta (v. Art. 173)

Qualora dovessero rendersi necessarie sostituzioni di monta, debbono osservarsi le seguenti disposizioni:

a) se la sostituzione deriva da cause accertate non dipendenti dalla volontà del cavaliere, i Commissari ne danno immediata comunicazione al pubblico;

b) se la sostituzione è causata dalla mancata presentazione del cavaliere alle operazioni del peso, senza giustificato motivo, i Commissari, oltre a darne comunicazione al pubblico, accertano la responsabilità e prendono i provvedimenti disciplinari del caso;

c) il sostituto deve essere munito di una patente identica a quella del cavaliere che sostituisce ed appartenere - ove trattasi di allievo fantino - alla medesima categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere. Peraltro, i Commissari, se accertano l'impossibilità di sostituire un allievo fantino con altro in possesso di identica patente ed appartenente alla medesima categoria per ciò che si riferisce ai discarichi, possono, a loro insindacabile giudizio, se le condizioni di corsa ne consentono la partecipazione, autorizzare la sostituzione con un allievo che, per ciò che si riferisce ai discarichi, non appartenga alla medesima categoria, fermo restando il discarico dichiarato se il sostituto ha diritto ad un discarico maggiore, adeguando, invece, il peso se il sostituto ha diritto ad un discarico minore. Può essere consentita anche la sostituzione fra un fantino ed un allievo fantino che abbia conseguito 50 vittorie e viceversa.

Nel caso in cui l'allievo sostituendo abbia usufruito di discarichi il peso deve essere adeguato.

d) nel caso che la sostituzione di cui al punto c) non sia possibile e tale impossibilità venga accertata dai Commissari, il cavallo deve essere ritirato dalla corsa, ma nei suoi confronti non verrà adottato il provvedimento di allontanamento.

e) nelle corse che si svolgono in ippodromi per i quali non vengono accettate scommesse esterne, i Commissari, se accertano l'impossibilità di sostituire un cavaliere con altro in possesso di identica patente ed appartenente, se allievo fantino, alla medesima categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere, possono, dandone comunicazione al pubblico, almeno mezz'ora prima della disputa della corsa, in cui la sostituzione deve avvenire, autorizzare la sostituzione di un fantino o allievo fantino con un cavaliere dilettante, fantino o allievo fantino, appartenenti a qualunque categoria per ciò che si riferisce ai discarichi, fermo restando il peso dichiarato se il sostituto ha diritto a un discarico maggiore del cavaliere da sostituire, adeguando, invece, il peso se ha diritto a un discarico minore.

f) la sostituzione è, comunque, esclusa nella corsa TRIS, allorquando il sostituto cavaliere sia stato dichiarato partente su altro cavallo ritirato nella medesima corsa.

Art. 164 - Comunicazione relativa alle variazioni di peso

Ultimate tutte le operazioni di controllo del peso l'Ispettore comunica ai Commissari e alla Segreteria dell'Ente, perché ne rendano edotto il pubblico, le eventuali variazioni riscontrate tra i pesi dichiarati e quelli effettivi.

Capo III

INSELLAGGIO

Art. 165 - modalità e controllo condizioni fisiche dei cavalli

I cavalli devono essere condotti nel recinto di insellaggio dell'ippodromo mezz'ora prima dell'ora stabilita in programma per la corsa cui devono partecipare, per poter essere sottoposti al controllo del Veterinario di servizio.

E' fatto espresso divieto agli allenatori, sotto la loro responsabilità, di presentare per la corsa cavalli che non siano in buone e idonee condizioni fisiche. Il controllo della osservanza di tale norma, oltre che al Veterinario di servizio è devoluto anche all'Ispettore all'insellaggio.

L'allenatore che presenti un cavallo in non buone condizioni fisiche, accertate dal Veterinario di servizio, deve essere deferito dai Commissari alla Commissione di Disciplina.

I Commissari possono punire l'allenatore, l'assistente allenatore od il caporale di scuderia con permesso di allenare che presentino in ritardo a tale controllo i cavalli loro affidati.

Il Veterinario riferisce le eventuali alterazioni riscontrate nello stato fisico dei cavalli ai Commissari, i quali prenderanno i provvedimenti del caso, ossia:

- a) sospensione della corsa (art. 145, lett. B), n. 8);
- b) annullamento delle scommesse (art. 145, lett. A), n. 6);
- c) esclusione dalla corsa di uno o più cavalli prendendo, se del caso, eventuali provvedimenti di allontanamento (art. 145, Lett. B), n. 7)

I Commissari, a seguito della segnalazione del Veterinario di servizio, possono disporre il prelievo di campioni biologici ai fini dell'esame antidoping sul cavallo escluso dalla corsa dopo il controllo veterinario (art. 145, lett. B), n. 7).

Il proprietario o l'allenatore del cavallo escluso ha facoltà di richiedere il prelievo antidoping a sue spese.

Art. 166 - Operazioni

Le operazioni di insellaggio si svolgono sotto il controllo dell'Ispettore all'Insellaggio e devono venire effettuate, immediatamente dopo la convalida delle operazioni del peso, negli stalli o nelle poste messe a disposizione dalla società.

Gli stalli, con porta a doppio battente devono presentare la parte superiore aperta. Su richiesta delle rispettive scuderie e in conseguenza di particolari difficoltà presentate da qualche cavallo, i Commissari possono, caso per caso, concedere che le operazioni di insellaggio vengano effettuate a porta chiusa ovvero fuori degli stalli. In tali casi l'ispettore all'Insellaggio potrà assistere alle relative operazioni.

Il copertino sottosella dovrà indicare il numero assegnato al cavallo e potrà, nello spazio e con l'osservanza delle modalità stabilite dal Comitato Esecutivo dell'Ente, riportare sotto detto numero eventuali scritte e/o simboli pubblicitari.

Dette operazioni devono essere concluse entro 20 minuti dalla convalida delle operazioni del peso. Chiunque provochi ingiustificato ritardo nelle operazioni deve essere punito dai Commissari.

Capo IV

FERRATURA

Art. 167 - Ferrature non consentite

E' proibito l'uso di ferrature non consentite. Il Comitato Esecutivo stabilisce le caratteristiche e i modelli delle ferrature ammesse. Esemplari in metallo o riproduzioni di tali ferrature devono essere permanentemente esposti in apposite vetrine, nel recinto del peso di tutti gli ippodromi, a cura delle società di Corse.

L'Ispettore all'insellaggio deve, prima dell'inizio delle operazioni di ogni corsa, accertare e riferire ai Commissari ogni infrazione alla norma.

Il cavallo deve essere considerato come ritirato qualora, entro il termine di 20 minuti dalla contestazione, la ferratura pericolosa non sia stata sostituita.

L'allenatore, l'assistente allenatore o il caporale con permesso di allenare del cavallo presentato con una ferratura pericolosa deve essere punito e deferito alla Commissione di Disciplina di 1» Istanza che, esperite le opportune indagini, provvede al distanziamento totale del cavallo se questo ha corso con tale ferratura.

Capo V

ENTRATA IN PISTA

Art. 168 - modalità

Al prescritto invito, dato con altoparlante e col suono di una campana, i cavalli devono essere condotti nell'apposito tondino, ove, a successivi segnali, dati come sopra, i cavalieri devono recarsi tutti insieme sotto la vigilanza di apposito incaricato, montare in sella ed entrare in pista.

Il cavallo per il quale sia stata concessa l'autorizzazione di cui all'Art. 170 deve essere montato dal fantino ed entrare in pista in tempo utile per trovarsi al palo di partenza prima che vi arrivino gli altri concorrenti.

Ogni ritardo ingiustificato deve essere punito.

Il cavallo che per qualsiasi motivo non sia entrato in pista entro 15 minuti dall'ordine relativo, □ escluso dal partecipare alla corsa.

Nel caso che ad un cavallo sia stato applicato il tracheotubo, l'Ispettore all'Insellaggio deve accertare che tale apparecchio sia convenientemente aperto.

Capo VI

PARTENZA

Art. 169 - Cavallo considerato partito

Un cavallo si considera partito agli effetti delle scommesse e dell'art. 90, quando sia entrato nella gabbia di partenza, alla partenza valida, nelle partenze con le macchine a stalli e quando sia agli ordini dello Starter nelle partenze con i nastri o con la bandiera.

Art. 170 - modalità da osservare per recarsi alla partenza

I cavalli, una volta entrati in pista non possono essere accompagnati e devono raggiungere il palo di partenza al galoppo o al trotto. Eccezionalmente, in casi giustificati, i Commissari possono consentire che, previa domanda presentata prima dell'inizio delle operazioni del peso dal proprietario o da chi per esso, uno o più cavalli siano accompagnati a mano.

L'autorizzazione deve essere comunicata allo Starter ed in tal caso il cavallo o i cavalli devono trovarsi al palo di partenza quando vi giungano gli altri.

Ogni ritardo frapposto nel recarsi al palo di partenza, deve essere punito.

Art. 171 - Sfilata

In determinate corse classifiche o di particolare rilevanza tecnica e spettacolare, le società possono stabilire nel programma, approvato dall'Ente, l'effettuazione della sfilata prima della partenza. Alla sfilata debbono partecipare obbligatoriamente tutti i concorrenti seguendo gli ordini di chi la guida.

La mancata partecipazione del cavallo alla sfilata comporta la irrogazione di una multa a carico del suo proprietario pari al 10% dell'allocazione globale del premio.

Art. 172 - Divieto di uscita dalle piste - Nozione di pista

Il cavaliere ed il cavallo entrati in pista per recarsi alla partenza non ne possono uscire se non per giustificati motivi prima della partenza stessa o se a ciò non siano stati espressamente autorizzati dai Commissari, pena l'esclusione dalla corsa.

Nel caso che tale autorizzazione venga concessa, sia il cavallo che il cavaliere devono essere sorvegliati da un Commissario fino al loro rientro in pista.

Se un cavallo disarciona il cavaliere ed esce dalla pista, ma è successivamente ripreso, esso, può partecipare alla corsa purché un Commissario o un Funzionario abbia controllato che la sua sella non sia stata manomessa ed il cavallo sia stato condotto immediatamente in partenza.

Si intende per pista quella parte dell'ippodromo, delimitata da recinzioni di qualsiasi tipo, adibita alla effettuazione delle corse.

Art. 173 - Sostituzione di monta (v. Art. 163)

In caso di incidente avvenuto dopo che il cavallo sia entrato in pista e di conseguente sopravvenuta impossibilità del cavaliere a partecipare alla corsa, il cavaliere stesso può essere sostituito da altro in possesso dello stesso tipo di patente, purché, monti allo stesso peso o con una tolleranza massima di kg. 1 in eccesso rispetto a quello registrato alle operazioni del peso.

Art. 174 - Ritiro di un cavallo

Nel caso che un cavallo entrato in pista sfugga al proprio cavaliere, il suo proprietario o l'allenatore può ritirarlo dalla corsa, previa comunicazione ai Commissari e loro autorizzazione e il cavallo sarà allontanato dalle corse per 12 giorni; del ritiro deve essere data comunicazione al pubblico.

Art. 175 - Ritardo massimo della partenza

In nessun caso la partenza può essere ritardata oltre 20 minuti decorrenti dal momento in cui, a seguito del relativo ordine, il primo dei cavalli concorrenti sia entrato in pista.

Art. 176 - Obblighi della società

La società è tenuta a curare che in prossimità di ogni palo di partenza al momento della stessa vi siano una briglia completa, vari tipi di staffili con relative staffe, vari tipi di cinghie e sopracinghie. Dovrà anche curare che sia presente al palo di partenza il maniscalco di servizio adeguatamente equipaggiato per eventuali interventi.

Art. 177 - Starter e controstarter

Lo Starter ha l'obbligo di prendere tutte le disposizioni necessarie affinché le partenze avvengano senza incidenti ed ordinate, attenendosi comunque alle norme emanate dall'Ente allo scopo di ottenere uniformità di metodo.

La società è tenuta a fornire allo Starter un aiutante (contro starter) munito di due bandiere bianche, che si colloca a 200 metri circa oltre la linea di partenza, con il compito specifico di segnalare ai cavalieri le decisioni dello Starter in merito alla validità o meno della partenza.

Lo Starter decide della validità della partenza. Nonostante l'eventuale segnale positivo del controstarter, lo Starter può, in caso di manifesta irregolarità della partenza, annullarla azionando o facendo azionare la sirena messa a sua disposizione dalla società. In tal caso, la corsa viene effettuata dopo l'ultima della giornata.

Se ciò non fosse possibile, essa sarà effettuata in data da destinarsi. Nell'eventualità che la corsa venga effettuata nella stessa giornata, i proprietari o gli allenatori possono dichiarare il ritiro del proprio cavallo, senza incorrere in sanzioni alcuna.

Ove la corsa non possa essere ripetuta nella stessa giornata, nè prima della effettuazione di altra giornata di corse, deve essere rispettato il disposto degli Artt. 78 e 145, n. 8).

Art. 178 - Paraocchi - Altri mezzi protettivi - Divieti

In caso di constatata necessità e ad evitare incidenti, lo Starter può ordinare o consentire che i paraocchi e gli altri mezzi protettivi consentiti vengano tolti.

Qualora il paraocchi o gli altri mezzi protettivi venissero tolti prima o durante la corsa senza autorizzazione o portato dal cavallo senza che l'uso ne sia stato preventivamente dichiarato, i Commissari dovranno punire severamente i responsabili.

La dichiarazione dell'uso del paraocchi e/o paraorecchi, del reggilingua e/o della rosetta può essere effettuata anche dopo la dichiarazione dei partenti, purché entro le ore 9 del giorno della corsa, ma, in tal caso, l'allenatore deve essere punito con una multa.

Non è consentito fare entrare in pista, né far correre un cavallo con cappuccio o con altre protezioni visive ad eccezione del paraocchi o del paraombre; è consentito, se dichiarato, l'uso del cuffino paraorecchi.

In via del tutto eccezionale, i Commissari possono consentire che, previa attestazione veterinaria, un cavallo possa correre con altri mezzi protettivi visivi.

Art. 179 - Obblighi dei cavalieri (v. Art. 192)

Ogni Cavaliere ha l'obbligo di fare quanto è possibile perché il suo cavallo parta al segnale dato dallo Starter. Sono passibili di punizione i cavalieri che abbiano tenuto un contegno scorretto e non abbiano prontamente obbedito agli ordini dello Starter o che, in caso di partenza con i nastri o con la bandiera, abbiano, di proposito, voltato il cavallo al segnale della partenza, oppure abbiano tentato di partire prima del segnale.

Art. 180 - Misure disciplinari

Lo Starter o i Commissari, autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.

Lo Starter o i Commissari, autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni 15, né superiore ai giorni 60.

L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni 20 per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'art. 186 ultimo comma.

L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.

Il caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di 60 giorni; in caso di ulteriore recidiva, la Commissione di Disciplina ha la facoltà, anche d'iniziativa, di infliggere un ulteriore periodo di allontanamento.

Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, assistenti allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.

Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma dopo la scadenza del periodo di sospensione, solo se per esso sia stata rilasciata al suo allenatore da parte di uno Starter nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 184, u.c., del presente Regolamento.

Art. 181 - Norme comuni alle partenze con i nastri o con la bandiera

I cavalli devono essere allineati incominciando dalla parte della corda, secondo il numero estratto a sorte dopo la dichiarazione di partenza (Art. 137) e da tale momento sono considerati agli ordini dello Starter. Non è permesso lo scambio del posto nemmeno fra i cavalli della medesima scuderia.

Lo Starter ha facoltà di collocare i cavalli recalcitranti all'esterno od in seconda fila.

I Commissari possono autorizzare il proprietario o l'allenatore a mandare alla partenza un proprio incaricato per aiutare un cavallo, anche tenendolo a mano sulla linea di partenza, nel qual caso il cavallo deve partire in seconda fila. è inibito però a detto incaricato l'uso della frusta, bastone o altro mezzo.

Il cavallo può essere aiutato o sollecitato a partire in maniera però da non recare disturbo alcuno agli altri cavalli in partenza e, comunque, prima che abbia superato la linea di partenza. Se gli aiuti e gli incitamenti dovessero continuare dopo che il cavallo abbia superato tale linea, il cavallo viene distanziato totalmente.

La società è tenuta a mettere a disposizione dello Starter una persona incaricata di sollecitare i cavalli restii al segnale di partenza con l'uso, se richiesto, della frusta.

Art. 182 - Partenza con nastri

I cavalli devono fermarsi e allinearsi di fronte ai nastri a non più di un metro dagli stessi e lo Starter, controllato l'allineamento, dà a voce l'avviso "pronti" e, subito dopo, alza i nastri dando così il segnale di partenza.

Nel caso che non ritenga valida la partenza, lo Starter si avvale della bandiera onde segnalare la decisione al controstarter.

Ogni cavaliere che lanci il proprio cavallo prima dell'alzarsi dei nastri, deve essere punito con la sospensione ai sensi del presente regolamento.

Art. 183 - Partenza con la bandiera

Lo Starter dà la partenza con la bandiera là dove non vi siano macchine o dove, essendovi, non funzionino. In tal caso, i cavalli devono allinearsi sul cavallo avente il n. 1 di partenza, il quale deve fermarsi presso lo steccato, in prossimità dello Starter. Lo Starter, controllato l'allineamento darà l'avviso di "pronti" e subito dopo il segnale di partenza abbassando la bandiera.

E' inibito allo Starter di dare il segnale di partenza solo con la voce.

Nel caso non ritenga valida la partenza, lo Starter si comporta come descritto nell'articolo precedente.

Art. 184 - Partenza con le macchine a stalli - Obblighi delle società e delle Scuderie

La società mette a disposizione degli allenatori per l'addestramento dei cavalli alle partenze con le macchine a stalli, oltreché dei facsimile delle macchine stesse, anche delle macchine a comando meccanico che sono sistemate sui terreni di allenamento. Le macchine a comando elettrico sono ugualmente messe a disposizione delle scuderie nei giorni previamente stabiliti dalla società.

In tali giorni l'addestramento si svolge sotto la direzione ed alla presenza di uno Starter.

La società deve mettere pure a disposizione dello Starter, sia in fase di addestramento dei cavalli, sia durante le giornate di corse, il personale che deve coadiuvarlo in ogni operazione e che deve essere munito oltre che di longhine e di cappucci, anche di fasce con maniglioni e di stringibocca (chiffney).

Un cavallo che debba partecipare per la prima volta ad una corsa la cui partenza sia data mediante l'uso della macchina a stalli, non può essere dichiarato partente se non sia stato previamente presentato ad uno Starter e se il medesimo non abbia rilasciato all'allenatore dichiarazione scritta attestante che il cavallo stesso è sufficientemente addestrato a tale tipo di partenza.

Art. 185 - modalità della partenza

Allo scopo di ottenere che tutti i cavalli entrino nei rispettivi stalli nel minor tempo possibile, lo Starter deve contare ed identificare i concorrenti mentre si avvicinano alla macchina, per, poi in fila, al passo, e secondo il numero di partenza, collocarsi allineati dietro la macchina stessa, quindi - all'ordine dello Starter - entrare con la massima sollecitudine nei rispettivi stalli.

I cavalli devono essere accompagnati, nello stallo, da un artiere dipendente dalla scuderia alla quale appartiene il soggetto o, se disponibile, dal personale messo a disposizione dalla società a norma del penultimo comma dell'art. 184.

Detti requisiti devono essere accertati dallo Starter nella fase di addestramento nei confronti degli artieri indicati dalle singole scuderie.

Detto personale è tenuto alla massima disciplina ed all'assoluta obbedienza agli ordini dello Starter.

Non appena i cavalli siano entrati nei rispettivi stalli, il personale a disposizione dello Starter si prende cura di chiudere tutti gli sportelli posteriori.

Art. 186 - Introduzione negli stalli dei cavalli restii

Lo Starter ha l'obbligo di mettere in atto ogni accorgimento per fare entrare i cavalli nei rispettivi stalli ivi compreso l'uso del cappuccio.

Lo Starter può in particolare, a sua discrezione e nei casi di necessità:

- far entrare il cavallo nello stallo lasciando lo sportello anteriore aperto, ma da chiudersi immediatamente dopo;
- far entrare nello stallo il cavallo non montato e autorizzare il fantino a montare dopo che il cavallo è entrato nello stallo;
- far uscire, in caso di emergenza, attraverso lo sportello anteriore, un cavallo particolarmente riottoso;
 - disporre che un cavallo particolarmente riottoso venga accompagnato in partenza prima degli altri per essere introdotto nel proprio stallo prima degli altri concorrenti.

Le premesse esemplificazioni hanno carattere indicativo e non tassativo.

Se ogni tentativo risultasse infruttuoso, lo Starter dà la partenza escludendo il cavallo o i cavalli non entrati nelle rispettive poste.

I cavalli esclusi dallo Starter, devono essere immediatamente condotti fuori dalla pista, in cui deve svolgersi la corsa, dagli artieri che li hanno accompagnati agli stalli di partenza; fino all'uscita dalla pista dei cavalli esclusi, lo Starter non può dare la partenza.

Art. 187 - Segnale di partenza

Quando tutti i cavalli siano entrati negli stalli loro assegnati, lo Starter, controllato che nessuna persona si trovi davanti agli stessi o comunque sia in una posizione pericolosa per sé o per i partenti, dà il segnale di partenza.

Art. 188 - Richiamo della partenza

Lo Starter deve richiamare i cavalli come previsto dal secondo cpv. dell'art. 182 ed invalidare la partenza nel caso di difettoso funzionamento della macchina, comunicando la sua decisione al controstarter a mezzo di una bandiera.

Art. 189 - Annullamento della partenza e ripetizione della corsa

Qualora, qualunque sia il tipo della partenza, nonostante lo Starter l'abbia annullata, più della metà dei cavalli abbia effettuato l'intero percorso, i Commissari faranno azionare la sirena, la corsa non sarà ritenuta valida e sarà ripetuta dopo l'ultima della giornata o in altra data da destinarsi.

I proprietari o gli allenatori dei cavalli che hanno effettuato il percorso potranno ritirarli senza che i medesimi incorrano in alcuna sanzione, sempreché la corsa sia ripetuta nella stessa giornata.

Capo VII

CORSA

Art. 190 - Linea da seguire dopo la partenza

Il cavaliere deve mantenere la propria linea derivante dal posto di partenza almeno per i primi 200 mt. di corsa che saranno opportunamente indicati da apposito segnale (triangolo rosso con vertice in alto e con la scritta in bianco: 200). Nel caso si verificasse una deviazione, i Commissari di Riunione possono punire i cavalieri e, se lo riterranno, distanziare i cavalli.

Nel caso che il tracciato della pista non consenta di mantenere la propria linea di corsa per tutta tale distanza, la medesima può essere opportunamente abbreviata previo assenso che, caso per caso, deve essere chiesto dalla società al Comitato Esecutivo dell'Ente; in ogni caso, la distanza abbreviata deve essere segnalata nel modo sopra indicato.

Lo Starter o un Ispettore del Percorso devono prontamente segnalare ai Commissari di Riunione ogni infrazione alla presente norma.

Art. 191 - Percorso e andatura

Tutti i cavalli partecipanti ad una corsa devono compiere al galoppo il percorso stabilito dal programma, salvo che il cambiamento della prescritta andatura avvenga nei pressi dell'arrivo, per soprappiù incidente.

In caso contrario, il cavallo sarà distanziato ed il cavaliere, ove responsabile, punito con una multa o con la sospensione di 15 giorni.

Se durante la corsa un cavallo esce dalla pista (Art. 172) deve essere totalmente distanziato.

Il giudizio dei Commissari di Riunione sull'errore del percorso non è impugnabile.

Nel caso di partenza data da distanza diversa da quella stabilita nel programma, la corsa è annullata.

Art. 192 - Obblighi dei cavalieri

I cavalieri in corsa devono montare con il massimo impegno per ottenere il migliore risultato e non devono disturbare o danneggiare in alcun caso ed in alcun modo gli altri concorrenti. In particolare:

a) devono attenersi rigidamente al disposto dell'Art. 179 e dell'Art. 190;

b) devono tenere sempre e rigorosamente la propria linea. Da tale linea possono deviare soltanto nel caso che debbano superare altro concorrente o prendere posizione, o per altro giustificato motivo ed alla condizione di non tagliare mai la linea di corsa di alcun concorrente senza precederlo di almeno due lunghezze;

c) devono curare che il proprio cavallo, quando entra in dirittura allo steccato, non se ne allontani. Se il cavallo si allontana dallo steccato non può ritornarvi per alcun motivo, a meno che non abbia due lunghezze di vantaggio sul cavallo che lo segue il quale potrà passare all'interno soltanto nel caso che vi sia spazio sufficiente;

d) non devono portare il proprio cavallo nello spazio intercorrente fra i due cavalli che precedono apparigliati, se fra questi non vi sia spazio sufficiente;

e) non devono urtare gli altri concorrenti, nè impedire loro di avanzare;

f) non devono colpire con le loro mani o con la frusta un altro cavaliere o un altro cavallo;

g) non devono usare mezzi illeciti come congegni elettrici od altro per incitare il cavallo.

Art. 192 bis - Frusta - Uso della frusta

I Cavalieri possono, in tutte le corse, usare la frusta che non deve avere una lunghezza (compresa la linguetta) superiore a 70 cm.;

I Cavalieri non devono usare la frusta in modo inutile o eccessivo.

In particolare, essi non possono dare ai cavalli in corsa un numero superiore a 6-7 colpi di frusta e sempreché ciò sia necessario per ottenere il massimo rendimento dei cavalli stessi.

Nelle corse riservate ai cavalli di due anni, non può essere dato un numero superiore di 3 –4 colpi di frusta.

I Commissari, accertata la violazione del precedente comma, devono irrogare, la prima volta, una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ed in caso di recidiva, una sospensione non inferiore a 5 giorni.

Qualora il Cavaliere colpisca, con intenzione, altro cavallo o altro concorrente, la sospensione è di 15 giorni. In tale ultimo caso il Cavaliere è anche deferito alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza.

Art. 193 - Punizioni e distanziamenti

Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'art. 192, il Presidente della terna punisce il cavaliere; in relazione alla gravità dell'infrazione, del danneggiamento o delle sue conseguenze i Commissari, collegialmente, possono, inoltre, distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.

I Commissari collegialmente possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 192, si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa o nei primi 200 mt nelle corse che si disputano in pista dritta, che devono essere opportunamente indicati da apposito segnale, quando accertano che ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.

Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo il Presidente della terna può - ciononostante - punire il cavaliere.

I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte.

In entrambi i casi, detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione, nelle apposite tabelle, di un disco giallo.

Dopo l'inchiesta, qualunque sia l'esito, e dopo la comunicazione data al pubblico dei provvedimenti dei Commissari, deve essere proiettata sui monitors dell'ippodromo la ripresa frontale della corsa.

Art. 194 - Tempo massimo

Il tempo massimo per l'effettuazione di una corsa è di dieci minuti, trascorsi i quali senza che alcun cavallo montato abbia passato il traguardo, la corsa viene annullata. I tempi di cui sopra sono rilevati dai Commissari a mezzo di apposito orologio installato nella loro torretta.

Un cavallo deve essere escluso dall'ordine di arrivo se taglia il traguardo cinque minuti dopo il vincitore.

Agli effetti delle qualifiche il cavallo deve avere ultimato il percorso nel tempo regolamentare.

Art. 195 - Allontanamento

I Commissari devono allontanare dalle corse per un periodo minimo di sette giorni e massimo di venti, quei cavalli che, per la loro rustichezza o per difetti o carenze fisiche manifestati in corsa, si dimostrino pericolosi o comunque tali da turbare il regolare andamento delle gare. Tale provvedimento deve essere comunicato immediatamente all'Ente paritetico ed alle società d Corse.

In caso di recidiva, i Commissari devono infliggere un ulteriore periodo di allontanamento non inferiore a 30 giorni.

Qualora il difetto si riproponga dopo tale secondo allontanamento, i Commissari devono deferire il caso alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza per ulteriori provvedimenti.

Art. 196 - Cavalli considerati di una stessa Scuderia - Danneggiamenti

Se ad una corsa partecipino due o più cavalli appartenenti in tutto o in parte o considerati di una stessa scuderia, i proprietari sono liberi di impartire ai fantini gli ordini che ritengono di loro interesse perché la corsa sia vinta eventualmente dall'uno piuttosto che dall'altro.

In caso di danneggiamento di un concorrente da parte di uno di tali cavalli, se i Commissari di Riunione accertano che il danneggiamento stesso □ stato di particolare gravità ed ha procurato un vantaggio ad un altro cavallo appartenente in tutto o in parte o considerato della stessa scuderia, devono distanziare anche quest'ultimo e prendere inoltre gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Capo VIII

ARRIVO

Art. 197 - Ordine di arrivo

L'ordine di arrivo provvisorio è stabilito dal Giudice d'Arrivo non appena i cavalli hanno passato il traguardo.

Tale ordine deve comprendere tutti i cavalli che abbiano ultimato regolarmente il percorso, e deve essere immediatamente esposto al pubblico per i primi cinque classificati.

Se al momento dell'arrivo il Giudice non si trovi sulla linea del traguardo o, in sua assenza, non vi sia un suo facente funzioni, l'ordine di arrivo viene stabilito con decisione non impugnabile dai Commissari.

Qualora il Giudice di Arrivo ritenga - a suo giudizio - di ricorrere alla fotografia, fa comunicare al pubblico tale sua decisione, compilando contemporaneamente e comunque il suo verdetto che trasmette in busta chiusa ai Commissari.

La fotografia, dopo esser stata sviluppata e stampata, viene sottoposta ai Commissari i quali stabiliscono, inappellabilmente, l'ordine di arrivo. La fotografia viene quindi esposta al pubblico.

Nel caso che la fotografia non sia riuscita o non sia sufficientemente chiara, viene aperta la busta contenente il verdetto del Giudice di Arrivo, le delibere del quale non sono impugnabili.

La busta contenente il verdetto del Giudice di Arrivo o, se la stessa sia stata aperta, il verdetto stesso devono essere allegati, unitamente alla fotografia, alle relazioni ufficiali da trasmettere all'Ente.

L'ordine di arrivo della corsa, in ogni caso, diviene definitivo ed inappellabile dopo la verifica del peso e la decisione, da parte dei Commissari, degli eventuali reclami o di loro interventi di autorità e dopo che gli stessi hanno autorizzato l'esposizione del prescritto segnale e relativo suono di campana.

Le fotografie non sufficientemente chiare non devono essere esposte al pubblico e devono essere inviate all'Ente unitamente alla relazione ufficiale della corsa; così pure quelle non riuscite.

Nel caso che il Giudice di Arrivo non abbia ritenuto di ricorrere alla fotografia, il negativo della stessa deve essere consegnato ai Commissari per essere allegato alla relazione ufficiale.

Art. 198 - Distacchi

Il distacco che divide uno dall'altro i cavalli classificati, è espresso prendendo per unità di misura rispettivamente la lunghezza, l'incollatura, la testa ed il muso del cavallo.

Art. 199 - Parità (Dead-Heat)

Nel caso che due o più cavalli taglino per primi contemporaneamente la linea di arrivo (parità), la somma dei premi ad essi spettante viene suddivisa in parti uguali tra i loro proprietari e così pure viene suddivisa l'eventuale provvidenza all'allevatore.

Qualora la corsa sia dotata di un Premio d'onore, l'assegnazione dello stesso viene decisa dalla sorte.

Art. 200 - Inappellabilità

Il giudizio sull'arrivo è inappellabile; l'ordine di arrivo può essere modificato solamente, prima della convalida, dal Giudice di Arrivo per correggere un proprio errore materiale o - sempre prima della convalida - dai Commissari nel caso di distanziamento di uno o più cavalli classificati.

Capo IX

PESO DOPO LA CORSA

Art. 201 - Rientro

Immediatamente dopo la corsa, i cavalli classificati dal Giudice di Arrivo ai primi cinque posti e gli eventuali loro compagni di scuderia, rientrano per il dissellaggio nell'apposito recinto.

Nelle corse di vendita nessuno dei cavalli può essere allontanato dal recinto se non sia intervenuta la convalida della corsa data a mezzo di apposito segnale.

Nelle altre corse i cavalli possono uscire dal recinto anche prima di tale convalida, sempreché ne siano autorizzati dall'Ispettore del Peso dopo effettuate le operazioni di verifica.

Art. 202 - Controllo del peso

Tutti i cavalieri che hanno partecipato alla corsa devono presentarsi al peso immediatamente dopo la corsa nell'apposito recinto, sotto il controllo dell'Ispettore all'insellaggio.

In via eccezionale, i Commissari di Riunione, se accertano l'assoluta impossibilità di un cavaliere di presentarsi alla verifica del peso per cause da esso indipendenti, possono esonerarlo da tale obbligo.

Deve essere pesato tutto quello che il cavallo porta, eccello quanto indicato al precedente art. 157.

Art. 203 - responsabilità

L'allenatore o chi ne fa le veci è responsabile delle infrazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo ed è passibile di punizione ove non le osservi.

Art. 204 - Divieti

Se un cavaliere smonta da cavallo prima di essere giunto nel recinto del dissellaggio (a meno che a ciò non sia costretto a causa di incidente), ovvero se il cavaliere alteri il peso prima di essere sottoposto alla verifica dello stesso, il cavallo deve essere distanziato (Art. 220) ed il cavaliere punito.

Art. 205 - Verifica e convalida

L'Ispettore al peso deve verificare che anche al termine della corsa i cavalieri abbiano il peso dichiarato e controllato prima della partenza.

Se un cavaliere non si pesa dopo la corsa, se il suo peso \square inferiore di oltre 400 grammi o supera di kg. 1 quello dichiarato (salvo che ciò sia giustificato dalle condizioni atmosferiche o dallo stato del terreno), l'ispettore ne riferisce ai Commissari i quali devono distanziare totalmente il cavallo e punire allenatore e cavaliere deferendoli, inoltre, alla Commissione di Disciplina di 1 \gg Istanza per l'eventuale aggravamento delle sanzioni inflitte.

Se un cavaliere non si è pesato dopo la corsa o il suo peso è inferiore di oltre 400 grammi devono essere distanziati anche gli altri cavalli partecipanti considerati appartenenti alla medesima scuderia.

Ultimata la verifica del peso, l'Ispettore fa dare il segnale della regolarità della corsa.

Tale segnale, in caso di reclamo o intervento di autorità, deve invece essere dato dai Commissari dopo intervenuta la loro decisione in ordine ai fatti che hanno dato origine al reclamo od all'intervento.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a cavalli non interessati alle scommesse, i Commissari possono autorizzare la Direzione della società al pagamento delle scommesse previa comunicazione al pubblico.

Art. 206 - Pesi errati

Deve essere annullata la corsa nella quale tutti i cavalli abbiano portato pesi errati.

Art. 207 - Obblighi dei cavalieri e degli allenatori

I cavalieri sono tenuti a riferire ai Commissari subito dopo la verifica del peso, qualunque incidente possa essere occorso a loro stessi od ai loro cavalli durante lo svolgimento della corsa.

Sono comunque tenuti ad informare i Commissari di ogni e qualsiasi danneggiamento di cui sono stati vittime e anche autori in corsa.

Lo stesso obbligo sussiste per gli allenatori che devono immediatamente riferire ai Commissari ogni inadempimento del cavaliere agli ordini da loro impartitigli, così come devono riferire le anormali condizioni del cavallo da loro allenato al suo rientro dopo la corsa.

I Commissari dispongono che alle notizie suddette - se riscontrate esatte - venga - data adeguata pubblicità.

I cavalieri ed allenatori devono essere severamente puniti in caso di omissione di segnalazione, dichiarazioni false o reticenti, spiegazioni non soddisfacenti, o condotta comunque sospetta.

TITOLO V

RECLAMI - DISTANZIAMENTI - PUNIZIONI

Capo I

RECLAMI

Art. 208 - Legittimazione

Il diritto di sporgere reclamo, in relazione ad una corsa, spetta esclusivamente ai proprietari o loro delegati a norma dell'Art. 19 ed agli allenatori dei cavalli che hanno partecipato alla corsa o loro delegati a norma dell'Art. 31 nonché, limitatamente però alle questioni attinenti le iscrizioni, ai proprietari o loro delegati ed allenatori dei cavalli che, pur non avendovi partecipato, vi erano iscritti.

I Commissari e l'Ispettore al peso, e per essi la Segreteria della società e la Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, sono i soli autorizzati a ricevere i reclami.

é fatto assoluto divieto a tutte le persone di cui all'Art. 1 di rivolgersi direttamente ai Commissari, all'Handicapper, allo Starter ed ai Funzionari delle società di Corse per chiedere spiegazioni sul loro operato.

Eventuali rilievi o lagnanze devono essere formulati per iscritto, secondo le previste formalità, ed indirizzati ai Commissari, per ciò che riguarda l'operato dei Funzionari, ed al Comitato Esecutivo per l'operato dei Commissari, dello Starter, dell'Handicapper o del Segretario della società.

Eventuali esposti contro l'operato degli Handicappers possono essere presi in considerazione dall'Ente solo nel caso che, dal bollo postale, risulti che il reclamo sia stato inoltrato almeno il giorno precedente a quello della corsa cui si riferisce.

Qualora il reclamo venga inoltrato tramite una società di Corse ovvero consegnato direttamente al Jockey Club Italiano, la persona autorizzata a ricevere il reclamo ed il reclamante dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti il giorno e l'ora di presentazione dell'esposto.

Art. 209 - Termini di presentazione

A pena di decadenza, i termini per presentare un reclamo sono i seguenti:

Ai Commissari:

- 1) prima della corsa, dalla chiusura delle iscrizioni sino alla dichiarazione dei partenti, per i reclami contro la distanza o la modalità del percorso;
- 2) prima che il fantino abbia abbandonato la bilancia nella pesata precedente la corsa, per i reclami relativi alla differenza fra il peso segnato dalla bilancia e quello dichiarato;
- 3) dopo la corsa e prima del segnale che ne sanziona la convalida, per i reclami contro:
 - a) le manovre dei cavalieri;
 - b) gli errori del percorso;
 - c) le sollecitazioni date ad un cavallo, durante la corsa, da persona diversa dal suo cavaliere;
 - d) l'uscita di un cavallo dalla pista;
 - e) la mancata presentazione di un cavaliere al peso prima della corsa;
 - g) la deficienza o eccedenza di peso e la mancata presentazione del cavaliere al peso dopo la corsa;
 - h) la non corrispondenza fra il peso accertato prima della corsa e quello constatato dopo la stessa;

Ai Commissari e/o alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza

- 4) prima della corsa e fino a 8 giorni dopo quello della sua effettuazione, per i reclami contro:
 - a) la partecipazione di un cavallo sospeso o appartenente a scuderia iscritta nella lista dei pagamenti insoddisfatti, sia in Italia che all'estero;
 - b) la partecipazione di un cavallo non regolarmente iscritto o per il quale fosse stato dichiarato il forfait;

- c) la qualifica dei cavalli, dei proprietari, degli allenatori e dei cavalieri;
- d) la qualifica dei fantini e degli allievi fantini rispetto alle condizioni della corsa;
- e) la monta dei cavalieri non muniti di patente, sospesi o squalificati;
- f) la qualifica dei cavalli per mancata dichiarazione di comproprietà o di affitto;
- g) l'insufficienza del peso portato rispetto alle condizioni della corsa;
- h) il mancato od irregolare deposito del certificato di origine;
- i) la partecipazione ad una corsa di un cavallo o un cavaliere hanno preso parte a corse non autorizzate;
- l) in generale tutte le infrazioni non specificate nei paragrafi precedenti;

Alla Commissione di Disciplina di 1a Istanza:

- 5) prima o dopo la corsa per un periodo di 1 anno contro:
 - a) la falsa designazione nelle iscrizioni dell'età e del nome del cavallo;
 - b) la sostituzione di un cavallo, sia per errore o negligenza che per dolo;
 - c) la falsificazione del certificato d'origine;
 - d) tutte le azioni di malafede.

Art. 210 - Forma

I reclami devono essere fatti per iscritto nei termini di cui all'articolo precedente. Nei casi previsti di cui ai comma 2) e 3) di detto articolo possono essere annunziati a voce, ma devono essere immediatamente confermati per iscritto.

Art. 211 - Deposito

Ogni reclamo deve essere accompagnato da un deposito il cui ammontare, stabilito dal Consiglio di Amministrazione viene incamerato in caso di riconosciuta infondatezza del reclamo.

Art. 212 - Oneri

Ogni spesa inerente ad un reclamo (eccettuato il deposito di cui all'Art. 211) è a carico della persona contro la quale □ stato proposto se sia stato accolto; di quella che ha avanzato il reclamo se sia stato respinto.

Art. 213 - Termini di decisione

I reclami di cui al n. 2) dell'Art. 209 devono essere giudicati antecedentemente al segnale che convalida il peso controllato prima della corsa.

Art. 214 - Partecipazione alla corsa con riserva

Se un reclamo presentato prima della corsa non può essere deciso prima della effettuazione della medesima, il cavallo contro il quale il reclamo □ proposto può partire "sotto riserva" ma gli eventuali premi da lui vinti sono assegnati solo dopo la decisione del reclamo.

Art. 215 - Decisione e appello

I Commissari, previa contestazione dell'addebito all'interessato, sono competenti a decidere sui reclami di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'Art. 209.

I reclami di cui ai nn. 4) e 5) del suddetto Art. 209, nonché i reclami, le contestazioni ed i rapporti che pervengano dopo la fine della Riunione, qualunque sia la materia cui essi si riferiscono, devono essere sottoposti al giudizio della Commissione di Disciplina di 1ª Istanza che giudica ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto dell'Ente.

La Commissione di Disciplina di Appello giudica sui reclami, proposti avverso le decisioni dei Commissari di riunione, esclusi gli apprezzamenti ed accertamenti di fatto relativi alle corse e al rendimento dei cavalli esclusi, (v. Art. 148), che non dispongono il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza e avverso quelle di tale Commissione. Se nel reclamo sia chiesta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, lo stesso dovrà essere accompagnato dal deposito di una somma pari al triplo di quella stabilita a norma del penultimo comma del presente articolo.

Sulla domanda di sospensiva provvede, entro cinque giorni dalla presentazione, il Presidente della Commissione di Appello, sulla base degli atti e senza necessità di sentire il reclamante. La sospensione dell'esecutività dei provvedimenti dei Commissari di Riunione, che dispongono il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza unitamente a sanzioni disciplinari, deve essere invece richiesta dall'interessato, previo deposito della somma predetta, al Presidente di tale Commissione, il quale provvede in merito entro cinque giorni dalla presentazione, sulla base degli atti e senza necessità di sentire il reclamante.

L'affissione dei provvedimenti adottati dai Commissari □ parificata, ad ogni effetto, alla comunicazione agli interessati.

L'appello, a pena di decadenza, deve pervenire alla Segreteria del Jockey Club Italiano entro 8 giorni liberi dalla comunicazione del provvedimento agli interessati o dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. V, lett. g, u.c., del Regolamento dell'Ente e deve essere accompagnato dal deposito della somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Le somme, di cui sopra, versate a titolo di deposito, sono incamerate, in caso di reiezione o improponibilità dell'appello.

Nessun appello può essere esaminato se non sia stata depositata dal proponente entro il termine perentorio di cui al comma precedente la somma di cui sopra (Art. II, lett. i).

Art. 216 - Esposti - Reclamo contro Commissari e Funzionari

Qualsiasi esposto o lagnanza proposta contro l'opera od il comportamento dei Funzionari deve essere diretto ai Commissari, se contro questi o contro l'operato degli Handicappers e degli Starters, al Comitato Esecutivo. L'esposto deve essere accompagnato dal versamento di un deposito dell'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione che viene incamerato in caso di riconosciuta infondatezza. Anche se accolto, non può comunque avere conseguenze sull'esito della corsa o delle corse cui si riferisce.

Art. 217 - Sospensione del pagamento dei premi

In pendenza del giudizio su di un reclamo o di un procedimento promosso di iniziativa dalla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza, che possano comportare modifiche all'ordine di arrivo e fino alla relativa decisione, non si dà luogo all'assegnazione dei premi contestati.

La Segreteria dell'Ente è tenuta a dare comunicazione alla società interessata del reclamo o dell'inizio del procedimento da parte della Commissione di Disciplina.

Art. 218 - Giudizio sulla validità di una corsa

In pendenza di un giudizio che possa comportare modifica all'ordine di arrivo di una corsa, agli effetti delle corse successive viene considerato valido l'ordine di arrivo risultante dai provvedimenti dei Commissari o delle Commissioni di Disciplina, se esecutivi.

Capo II

DISTANZIAMENTO

Art. 219 - Nozione

Provvedimento in virtù del quale un cavallo viene tolto dall'ordine di arrivo (distanziamento totale) oppure spostato dal posto occupatovi per essere classificato in uno dei posti seguenti (distanziamento parziale).

Art. 220 - Casi

Un cavallo subito dopo la corsa, e prima del segnale di convalida, deve essere distanziato totalmente dai Commissari:

- a) se ha preso parte alla corsa senza che il suo cavaliere si sia presentato al peso tranne che nel caso previsto dall'art. 202, 2^a c. (Art. 157);
- b) nei casi di cui all'Art. 191;
- c) nei casi di irregolarità del peso riscontrate in occasione del controllo dopo la corsa, o in caso di mancata presentazione del cavaliere a tale controllo (Artt. 202 e 204);
- d) in tutti i casi in cui sia stato sollecitato da terza persona durante la corsa.

Può anche essere distanziato - a giudizio dei Commissari - nel caso previsto dall'Art. 190.

Parimenti - prima del segnale di convalida - i Commissari decidono gli eventuali distanziamenti per i casi di Irregolarità in corsa (Artt. 192, 193, 194).

In tali casi il distanziamento può essere a seconda della gravità del fatto, totale oppure parziale.

Un cavallo può, inoltre, essere distanziato dalle Commissioni di Disciplina:

1) nei casi previsti dall'Art. 209, n. 4), a condizione che il reclamo sia stato presentato entro gli 8 giorni successivi a quelli dell'effettuazione della corsa o che, entro 30 giorni dalla corsa, sia stato comunicato agli interessati l'inizio, d'ufficio, da parte della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, di un procedimento per le infrazioni previste da tale disposizione;

2) nei casi previsti dall'Art. 209, n. 5), a condizione che il reclamo sia stato presentato entro 1 anno dall'effettuazione della corsa o che, entro lo stesso termine, sia stato comunicato agli interessati l'inizio, d'ufficio, da parte della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, di un procedimento a loro carico per le infrazioni previste da tale disposizione.

Anche nei casi in cui, per l'inutile decorso dei termini di cui ai precedenti nn. 1) e 2), le Commissioni non possono procedere al distanziamento del cavallo, le stesse possono ugualmente punire i responsabili.

Capo III

PUNIZIONI

Art. 221 - Soggetti passibili di punizione

Sono passibili di punizione i proprietari, i Commissari, i Funzionari, gli allenatori, gli assistenti allenatori, i G.R., le Amazzoni, i fantini, gli allievi fantini, i caporali di scuderia, con o senza permesso di allenare, gli artieri ippici, le società di Corse e tutti coloro che comunque operano nella sfera di competenza dell'Ente.

Art. 222 - Tipi di punizione e definizioni

Le punizioni sono:

- 1) il richiamo semplice: contestazione verbale o scritta di una infrazione al Regolamento e conseguente richiamo all'ordine;
- 2) la multa: pagamento all'Ente di una somma in denaro;
- 3) il richiamo pubblicato nel Bollettino Ufficiale: contestazione e deplorazione di un fatto di rilevante gravità cui viene data, attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, particolare solennità;
- 4) la sospensione temporanea: provvedimento in virtù del quale viene inibita ad una delle persone di cui all'Art. 1, l'attività inerente alla rispettiva qualifica per un periodo determinato;
- 5) la squalifica: provvedimento con il quale viene inibita permanentemente ad una delle persone di cui all'Art. 1, qualsiasi attività nella sfera di attribuzione dell'Ente.

Le punizioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono cumulabili.

Le Commissioni di Disciplina possono inoltre condannare le persone di cui all'Art. 1, sottoposte al loro giudizio, al rimborso totale o parziale delle spese del procedimento disciplinare.

Art. 223 - Multa

I Commissari e lo Starter non possono infliggere una multa superiore nel massimo o inferiore nel minimo alla somma stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione (Art. II lett. i). La Commissione di Disciplina può aggravare (Art. V) le multe irrogate dai Commissari o dallo Starter fino al triplo degli importi massimi e, nei casi di intervento di iniziativa, infliggere multe fino al triplo degli importi massimi di cui sopra.

La multa deve essere pagata entro il trentesimo giorno non festivo decorrente da quello nel quale stata inflitta, direttamente all'Ente o tramite la Segreteria delle società di Corse che possono addebitarla al conto dell'interessato.

Il nominativo della società di Corse, del Proprietario, del G.R., dell'Amazzone, dell'allenatore, dell'assistente allenatore, del fantino, allievo fantino, del caporale con o senza permesso di allenare o dell'artiere che non abbia pagato una multa nel termine di cui sopra, verrà iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, con le modalità e conseguenze di cui all'Art. X lettera B) e C) del Regolamento dell'Ente.

Gli importi delle multe inflitte dai Commissari di Riunione agli allenatori professionisti, ai caporali con permesso di allenare, ai fantini, agli allievi fantini devono essere pagati direttamente alle società di corse che gestiscono gli ippodromi ove le multe sono state inflitte, le quali le versano all'Associazione Nazionale Allenatori se la multa stata inflitta ad un allenatore professionista o ad un caporale con permesso di allenare e all'Associazione Nazionale Fantini, se essa stata inflitta ad un fantino o ad un allievo fantino.

Art. 224 - Sospensione temporanea

a) Del proprietario: la sospensione temporanea può essere inflitta ad un proprietario, per la durata minima di un mese e massimo di un anno. Esso comporta il divieto di partecipare alle corse per i cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, anche se venduti o affittati, a meno che la dichiarazione di passaggio di proprietà o d'affitto non siano pervenute **all'Ente** prima del fatto che ha determinato la sospensione.

Il proprietario sospeso non può fare le iscrizioni, nè esercitare alcuno dei diritti inerenti alla sua qualifica (accesso ai recinti riservati, ecc.).Può però fare iscrizioni e dichiarare ritiri per le corse da disputarsi dopo il termine del periodo di sospensione;

b) del cavaliere: il G.R., l'amazzone, il fantino o l'allievo fantino colpiti da sospensione temporanea non possono montare in corsa. La durata della sospensione inflitta dai Commissari non può essere superiore ai 40 giorni e la Commissione di Disciplina può aumentarla fino ad un massimo di otto anni. Nel caso che dai Commissari venga comminata la massima durata della sospensione loro consentita, il deferimento del punito alla Commissione di Disciplina è automatico.

I Commissari possono procedere al deferimento alla Commissione di Disciplina anche nei casi nei quali non abbiano deciso di applicare il massimo della punizione ma ritengano opportuno un più approfondito accertamento dei fatti e delle responsabilità.

I Commissari possono autorizzare il fantino o l'allievo fantino da loro punito a montare, durante il periodo di sospensione, in corse **di Gruppo** (Pattern) o Listed per il proprietario con il quale siano legati da un contratto di prima monta, precedentemente depositato presso l'Ente, sempre che le infrazioni per le quali sono stati puniti siano state commesse in sella a cavalli di altri proprietari.

Il fantino che, per fatti avvenuti mentre è in possesso di patente rilasciata dall' **UNIRE**, venga punito all'estero con sospensione temporanea, può appellarsi per ottenere la revisione del caso;

c) dell'allenatore, dell'assistente allenatore o del caporale con permesso di allenare: l'allenatore, l'assistente allenatore o il caporale con permesso di allenare colpito da sospensione non può esercitare alcuna delle sue funzioni ed i cavalli a lui affidati non possono essere iscritti ad alcuna corsa se non sono affidati ad altro allenatore.

In particolare, non può accedere agli Ippodromi fruendo delle facoltà del libero ingresso ai medesimi, nei terreni di allenamento annessi agli Ippodromi stessi.

Per la durata del provvedimento vale quanto disposto dal cpv. della lettera b) del presente articolo;

d) del caporale e dell'artiere: il caporale e l'artiere colpiti da sospensione non possono esercitare alcuna delle loro funzioni nè nei terreni di allenamento nè negli ippodromi.

Circa la durata del provvedimento, vale quanto disposto dal cpv. della lettera b) del presente articolo;

e) delle persone non rientranti nelle categorie di cui sopra: la sospensione temporanea inflitta ad una persona che non rientri in alcune delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) ha come effetto l'inibizione di accesso ai recinti riservati degli Ippodromi (Art. 155).

Il provvedimento di sospensione temporanea del proprietario e delle persone indicate nel precedente capoverso e) ha decorrenza dal momento della sua comunicazione verbale all'interessato o - se ciò non sia stato per qualsiasi ragione possibile - dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta recapitata con qualsiasi mezzo che consenta di accertare la data del recapito stesso.

La sospensione del cavaliere, dell'allenatore, dell'assistente-allenatore, del caporale con permesso di allenare, del caporale e dell'artiere ha decorrenza dalle ore 24 dell'ottavo giorno successivo a quello in cui è stata disposta dai Commissari o a quello di ricevimento delle comunicazioni a norma dell'art. V, lett. G) ult. comma, del Regolamento dell'Ente. La sospensione inflitta dalla Commissione di Disciplina o da altra autorità, con decisione estesa dall'**UNIRE**, per un periodo non inferiore a quattro mesi inibisce per la sua durata di esercitare direttamente o indirettamente ogni attività nella sfera di competenza dell'Ente;

f) Qualora uno dei soggetti indicati nelle precedenti lettere, alla data di inizio della decorrenza della sospensione sia sospeso per un'infrazione al presente Regolamento oppure sia sospeso da altra autorità ippica, italiana od estera, con estensione della sanzione anche nel settore di competenza **dell'UNIRE**,

la sospensione inizierà a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è compiuto il precedente periodo di sospensione.

g) Qualora uno dei soggetti indicati nelle precedenti lettere, sia sospeso per infrazioni alle norme regolamentari che disciplinano altri settori di attività dell'UNIRE (corse al galoppo in piano per cavalieri dilettanti, corse ad ostacoli, corse al galoppo per cavalli mezzosangue o corse al trotto) tale sospensione si estenderà automaticamente e con la stessa decorrenza anche per tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 225 - Squalifica

La squalifica consiste nella definitiva inibizione di iscrivere, far correre cavalli (sia in proprio che in società con altri), di allenarli su terreni a ciò destinati, di montare o di esercitare direttamente o indirettamente alcuna attività relativa alle corse e comunque, nella sfera di competenza dell'Ente.

L'ammontare dei premi vinti da cavalli, appartenenti in tutto o in parte a proprietari squalificati, nel periodo tra il verificarsi del fatto punito e la comunicazione della relativa deliberazione, non viene pagato o, se pagato, deve essere restituito.

Alla persona squalificata è inibito permanentemente l'accesso a tutti i recinti riservati degli ippodromi, nonché a tutti i terreni di allenamento ad essi annessi.

Art. 226 - Azioni che comportano la squalifica

Incorrere nella squalifica:

a) chiunque, al fine di falsare l'esito di una corsa, offra una somma di denaro od altra utilità a persone aventi incombenze ufficiali relativamente a quella corsa; ad un proprietario o ad un suo rappresentante, ad un allenatore, assistente allenatore, fantino, allievo fantino, caporale con o senza permesso di allenare, e artiere ippico;

b) chiunque, avendo incarichi ufficiali relativamente ad una corsa o essendo proprietario o suo rappresentante, allenatore, assistente allenatore, fantino, allievo fantino, caporale con o senza permesso di allenare e artiere ippico, accetti, al fine di prestarsi a falsare il risultato di una corsa, una somma di denaro od altre qualsiasi utilità;

c) chiunque, dolosamente, abbia iscritto un cavallo squalificato o abbia fatto correre un cavallo sotto nome diverso da quello registrato;

d) chiunque si renda colpevole della sostituzione di un cavallo in una corsa;

e) chiunque si renda colpevole di altre azioni di malafede tanto in Italia quanto all'estero;

f) chiunque si renda responsabile dei fatti previsti e puniti dal Regolamento anti-doping;

g) chiunque in qualsiasi modo risulti implicato nelle azioni di malafede di cui sopra;

h) chiunque sia stato squalificato all'Estero dalle autorità corrispondenti al Jockey Club Italiano, alla società degli Steeple-Chases d'Italia, all'E.N.C.I., all'E.N.C.A.T. o alla F.I.S.E.;

i) chiunque si presti a fungere da prestanome di persona squalificata o sospesa;

l) il fantino e l'allievo fantino che non rispettino i divieti di cui all'art. 60 del presente Regolamento.

Art. 227 - Sospensione cautelativa

Gli organi competenti dell'Ente possono, con provvedimento motivato, sospendere cautelativamente coloro i quali siano sottoposti a procedimento disciplinare o a procedimento dell'autorità Giudiziaria ordinaria.

La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di sospensione cautelativa è disciplinata dalle disposizioni stabilite dall'art. 224.

Art. 228 - Comunicazione

Le punizioni di multa, sospensione o squalifica, debbono essere portate - a cura delle autorità che le ha inflitte - a conoscenza immediata delle società di Corse nei cui Ippodromi siano in corso delle Riunioni.

TITOLO VI

Doping cavalli - controlli medici cavalieri

Capo I

DOPING CAVALLI

Gli artt. *da 229 a 239 e relativi Allegati 1, 2 e 3 sono stati sostituiti integralmente* dal **REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOSTANZE PROIBITE**, approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 797 del 16 ottobre 2002, **in vigore dall'8 aprile 2003**, nonché dai seguenti **Disciplinari attuativi di tale nuovo Regolamento** approvati con deliberazione commissariale n.36 del 4-4-2003, successivamente modificati ed integrati come di seguito riportato:

- compiti e responsabilità dei Veterinari e degli Ispettori antidoping incaricati dall'UNIRE presso gli ippodromi (modificato con deliberazione n. 69 del 30-6-2003)
- recinti riservati e zone di prelievo
- tutela del benessere animale
- identificazione dei cavalli

- procedure di prelievo e confezionamento dei campioni (modificato con deliberazione n. 109 del 27-10-2003)
- numero minimo di prelievi obbligatori(modificato con deliberazione n. 109 del 27-10-2003)
- vaccinazioni

Capo II

CONTROLLI MEDICI DEI CAVALIERI

Art. 240 - I Cavalieri che partecipano o devono partecipare alle corse rette dal Jockey Club Italiano non possono assumere, neppure a fini terapeutici, sostanze e prodotti capaci di modificare le loro condizioni psicofisiche al momento della corsa, compresi nelle tabelle I e II di cui al Decreto del Ministero della Sanità in data 27 luglio 1992 e nell'elenco **eventualmente** stabilito ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale dell'Ente almeno **15** giorni prima della sua entrata in vigore. é tollerato l'uso, su prescrizione di Medico abilitato risultante da apposita certificazione, di farmaci e prodotti dimagranti e anoressizzanti, ad esclusione del plegine e del clobenrorex.

Art. 241 - I Commissari di Riunione possono, il giorno della corsa, prima e/o dopo la sua effettuazione, disporre di controllo medico di uno o più cavalieri, dichiarati partenti o che, comunque ad essa abbiano partecipato, da loro scelti.

In tali ipotesi, i Commissari provvedono a far consegnare al cavaliere prescelto apposito documento di convocazione che deve essere sottoscritto dal destinatario con indicazione dell'orario della consegna; il cavaliere deve presentarsi nel luogo stabilito per il controllo medico entro e non oltre 45 minuti dall'orario di consegna del documento di convocazione.

Art. 242 - Il controllo medico avviene secondo le direttive diramate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, in luogo idoneo, alla presenza di un Medico e di un incaricato del Jockey Club Italiano; tramite raccolta di liquido organico del Cavaliere, utilizzando esclusivamente il materiale in dotazione approvato dal Jockey Club Italiano, mediante riempimento di due flaconi distinti che verranno sigillati e destinati, rispettivamente, alla prima e alla seconda analisi.

Delle operazioni di cui sopra viene, a cura del Medico o dell'incaricato dell'Ente, redatto, in quattro copie, verbale nel quale devono essere precisati, su dichiarazione del cavaliere, eventuali trattamenti medici in atto, ivi compreso il nome degli eventuali farmaci, di qualunque tipo, di cui abbia fatto uso nelle 48 ore precedenti.

Il verbale deve essere firmato dal Medico e dall'incaricato del Jockey Club Italiano che hanno assistito alla raccolta del liquido organico e dal Cavaliere; in caso di rifiuto del Cavaliere alla firma del verbale, il medico e l'incaricato del Jockey Club Italiano ne fanno menzione nello stesso;

Le quattro copie del verbale vengono consegnate:

- a) al Medico incaricato;
- b) al Funzionario incaricato (che provvederà a trasmetterla in via riservata al Jockey Club Italiano) racchiusa in busta, sulla quale dovrà essere applicata una delle etichette numerate, a sua volta inserita in apposita busta indirizzata al Direttore Generale dell'Ente. In tale busta deve essere inserita copia, fornita dal Cavaliere, della prescrizione medica dei farmaci o prodotti di cui il Cavaliere stesso abbia eventualmente fatto uso nelle 48 ore precedenti ;
- c) al Cavaliere ;

d) al laboratorio responsabile delle analisi cui verrà trasmessa una copia separata con il numero di codice delle bottiglie di urina e la dichiarazione delle medicine prese dal concorrente, ma senza il nome del concorrente. Il verbale deve essere custodito, con cura assoluta, fino alla fine della procedura di analisi e conservato in una busta chiusa.

I flaconi vengono inviati, a cura del Medico e dell'incarico del Jockey Club Italiano alla F.M.S.I. presso i laboratori indicati dall'Ente.

Art. 243 - La società che gestisce l'ippodromo è responsabile delle incombenze del controllo medico e deve assicurare la presenza del Medico, nonché tutte le infrastrutture e tutta l'attrezzatura affinché il controllo possa svolgersi in conformità al presente regolamento.

Art. 244 - Della eventuale positività alla prima analisi, viene data comunicazione scritta al Jockey Club Italiano che informa il Cavaliere invitandolo con preavviso di almeno tre giorni liberi ad assistere, eventualmente accompagnato da un suo incaricato, a tutte le fasi inerenti l'analisi del secondo flacone.

Art. 245 - Nel caso in cui dalla seconda analisi risulti la presenza nel liquido organico di prodotti, sostanze, o loro metaboliti, compresi nelle tabelle e/o nell'elenco di cui al 1^o comma precedente art. 239, o di dimagranti o anoressizzanti di cui il Cavaliere non abbia dichiarato e comprovato l'uso dietro prescrizione medica, al Cavaliere stesso sono, dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, irrogate le seguenti sanzioni:

- sospensione da 2 a 5 mesi e multa da L. 500.000 a L. 1.000.000, se le analisi del suo liquido organico risultano per la prima volta positive al controllo previsto dalla presente normativa;
- sospensione da 5 a 12 mesi e multa da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 se, nel periodo di un biennio, le analisi del suo liquido organico risultano positive una seconda volta al controllo previsto dalla presente normativa;
- sospensione da 18 mesi a 36 mesi e multa sino ad un importo massimo previsto per il caso di aggravamento per intervento di iniziativa della Commissione, se, nel periodo di un biennio, le analisi del suo liquido organico risultano positive una terza volta al controllo previsto dalla presente normativa.

Nei casi di maggiore gravità dell'illecito, accertata in base alla valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive, il Cavaliere incorre nel ritiro della patente.

Avverso il provvedimento della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza può proporsi appello a norma del precedente art. 215.

Art. 246 - Nel caso in cui un Cavaliere benché convocato, si rifiuti di sottoporsi al controllo medico, la Commissione di Disciplina gli infligge la sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi e, in caso di rifiuto reiterato nel periodo di un biennio, la sospensione non inferiore a 2 anni.

Si riportano le tabelle I e II del Decreto Ministero della Sanità 27-7-1992 di cui all'art. 1 del Regolamento "Controlli medici dei cavalieri"

TABELLA I

Acetorfina
Acetildietilamide dell'acido D-
lisergico
Acetildiidrocodeina
Acetil-alfa-metilfentanil
Alcaloidi totali dell'oppio
Alfacetilmetadolo
Alfameprodina
Alfametadolo
Alfa-metilfentanil
Alfa-metil-tiofentanil
Alfraprodina

Alfentanil
Allilprodina
Amfetamina
Amide dell'acido D-Lisergico
Anileridina
Benzetidina
Benzilmorfina
Besitramide
Betacetilmetadolo
Betameprodina
Betametadolo
Betaprodina
Beta-idrossi-fentamil
Beta-idrossimetil-3-fentanil
Butirrato di diossafetile
Brolamfetamina DOB
Catina
Catimone
Clonitazene
Coca foglie
Cocaina
Codeina
Codossima
Desomorfina
Destromoramide
Destromoramide intermedio
DET (N, N-dietiltriptamina)
Desamfetamina
Diampromide
Dietilemide dell'acido D-1-metil-lisergico
Dietiltiambutene
Difenossilato
Diofenossina
Diidrocodeina
Diidromorfina
Demefeptanolo
Dimenossadolo
Dimetintiambutene
Dipipanone
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)
DMHP (1-drossi-3 (1,2-dimetileptil) 7,8,9,10-tetraidro - 6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d)pirano)
DMT (N, N-dimetiltriptamina)
DOB (2,5 dimetossi-4-bromoamfetamina) Brolamfetamina
DOET (2,5 dimetossi-4-etilamfetamina)
Drotebanolo
Egonina
Eroina
Etosseridina
Etilciclidina PCE
Etilciclidina
Etilmetiltiambutene

Etilmorfina
Etonitazene
Etorfina
Fenadoxone
Fenampramide
Fenazocine
Fenciclidina PCP
Fenetillina
Fenmetrazina
Fenomorfano
Fenoperidina
Fentanil
Folcodina
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe
Furetidina
Idrocodone
Idromorfinolo
Idromorfone
Idrossipetidina
Isometadone
Ketobemidone
Lemoamfetamina
Levofenacilmorfinano
Levometafetamina
Levemorfano
Levomoramide
Levorfanolo
LSD (lisergide)
L-8-Trans-tetraidrocannabinolo
L-9-Trans-tetraidrocannabinolo
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)
MDMA (3,4-metilendiossimetanfetamina)
Mescalina
Metadone
Metadone intermedio (4-ciano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutano)
Metamfetamina
Metazocina
3-Metiltiofentanil
Metildesorfina
Metildiidromorfina
Metilfenidato
4-Metilaminorex
3-Metilfentanil
Metopone
Miofina
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)
Monoetilamide dell'acido D-1-metil-lisergico
Monoetilamide dell'acido D-lisergico
Morferidina
Morfina
Morfina metil bromuro ed altri derivati morfomici ad azoto pentavalente tra i quali particolarmente i

derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina)
 Morfolide dell'acido D-lisergico
 MPPP (Etere propionato del 1-metil-4-fenil-4-piperidinolo)
 N-Etilamfetamina
 Nicocodina
 Nicodicodina
 Nicomorfina
 Noracimetadolo
 Norcodeina
 Norlevorfanolo
 Normetadone
 Normorfina
 Norpipapone
 N-etil-MDA (MDE)
 N-idrossi-MDA
 Oppio
 Ossicodone Ossimorfone
 Paglia di papavero
 Paraesil
 Para-fluorofentanil
 PCE (N-etil-1-fenicicloesilamina)
 PCP Fenciclidina
 Petidina
 Petidina intermedio A (1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina)
 Petidina intermedio B (estere etilico dell'acido-4-fenilpiperidin4-carbossilico)
 Petidina intermedio C (acido-1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico)
 Peyoti
 PHP o PCPI (1-1-fenilcicloesilpirrolidina) Roliciclidina
 Piminodina
 Piritramide
 Pirrolidide dell'acido D-lisergico
 PMA (Para-melossiamfetamina)
 Proeptazina
 Properidina
 Propiram
 Psilocibina
 Psilocina
 PEPAP (Etere acetato dell'1-fenilettil-4-fenil-4-piperidinolo)
 Racemetorfano
 Racemoramide
 Racemorfano
 Roliciclidina PHP, PCPY
 STP, DOM (2-Amino-2-(2,5-dimetossi-4-metil)-fenilpropano)
 Sufentanil
 TCP (1-1-(2-tienil)-cicloesilpiperidina) Tenociclidina
 Tebacone
 Tebaina
 Tenamfetamina
 Tenamfetamina MDA
 Tenociclidina TCP
 Tilidina

Tiofentanil
 TMA (3,4,5-trimetossi-amfetamina)
 Trimeperidina

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella tabella, in tutti i casi in cui esse possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.

Gli esteri e gli esteri delle sostanze scritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino già in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

I sali delle sostanze scritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: destrometorfano e destrorfano.

TABELLA II

Cannabis indica (Poghe e inflorescenze)
 Glutetimide Meelqualone
 Cannabis indica (Olio)
 Metaqualone
 Cannabis indica (Resina)
 Pentobarbital
 Ciclobarbital
 Secobarbital
 Eptabarbital

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DI ALLENATORI - PROFESSIONISTI

Art. 1 - Indizione Corso - Colloquio selettivo di ammissione

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, a norma dell'art. 28 del Regolamento delle Corse indice, nel quinquennio almeno un corso e non più di cinque corsi per la qualificazione di allenatori-professionisti.

Il numero massimo di partecipanti al corso non può essere superiore a 25 e non inferiore a 10 e viene stabilito tenendo conto delle effettive esigenze del settore.

Il 25% dei posti disponibili in ciascun corso è comunque riservato a fantini, gentleman riders, caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, che seppure sprovvisti del titolo di studio richiesto, abbiano svolto il periodo di apprendistato previsto dall'art. 32 e abbiano esercitato le attività connesse alle loro rispettive patenti per 12 anni anche non continuativi negli ultimi 15 anni e purché abbiano superato il colloquio di cui al 5° comma. I soggetti appartenenti alle categorie suindicate, che non conseguano un posto, compreso nella riserva, se utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, sono comunque ammessi al corso, nell'ambito del numero massimo stabilito per lo stesso.

Nel caso in cui la riserva dei posti, come sopra definita, non sia totalmente o parzialmente coperta, i posti che si rendano così disponibili possono essere assegnati ai candidati, non appartenenti alle categorie dei riservatari, in base alla votazione conseguita risultante dalla graduatoria di merito.

Ai fini dell'ammissione al corso oltre al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, gli aspiranti devono superare un colloquio selettivo comprovante in via principale il livello di conoscenza del settore ippico del candidato, nonché un suo discreto livello di cultura generale.

Il colloquio selettivo per l'ammissione al corso è sostenuto in lingua italiana innanzi ad una Commissione, composta dal Presidente dell'Ente o da un Consigliere da lui delegato, da un altro Consigliere da persona di comprovata esperienza tecnico-giuridica, nonché da un allenatore professionista e da un Commissario, iscritto alla 1ª Sezione dell'Albo di cui all'art. 141 del Regolamento delle Corse, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il colloquio s'intende superato con il conseguimento di una votazione non inferiore a 7/10.

Nel caso in cui tale colloquio selettivo sia superato da un numero di candidati superiore a 25, sono ammessi a frequentare il corso coloro che, nella graduatoria formata dalla Commissione ed approvata dal Consiglio Direttivo, risultano ai primi 25 posti.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al Corso di qualificazione e per l'autorizzazione al periodo di tirocinio

Per l'ammissione al corso e per l'autorizzazione a prestare un periodo di tirocinio, previsti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento delle Corse, gli aspiranti devono:

- 1) avere un'età non inferiore a 21 anni;
- 2) presentare domanda, in carta legale, di ammissione al Corso, indirizzata al Comitato Esecutivo;
- 3) produrre il certificato di nascita. Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata dalla Legge 127/1997, la data ed il luogo di nascita sono comprovati con dichiarazione anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione. Inoltre, i dati attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità, esibiti all'atto di presentazione della domanda, hanno lo stesso valore probatorio del corrispondente certificato;
- 4) produrre l'originale o copia autenticata a norma dell'art. 14 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 del diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente. A norma dell'art. 28 del Regolamento delle Corse possono essere esonerati dalla presentazione del titolo di studio richiesto, e purché abbiano svolto il periodo di apprendistato previsto dall'art. 32 del Regolamento delle Corse i titolari di patente di fantino, di gentleman rider, di caporale di scuderia con o senza permesso di allenare, purché abbiano svolto tali attività per 12 anni anche non continuativi negli ultimi 15 anni;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta bollata, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da cui risulti:
 - a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali innanzi a Preture o a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza ed, in caso affermativo, per quali reati;
 - b) se il dichiarante risulti o meno sottoposto a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o dispongano divieti o decadenze ai sensi del 4° comma dell'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 ovvero ai sensi del 2° comma dell'Art. 10 quater, nonché se sia sottoposto ai provvedimenti indicati al 3° e 5° comma dell'art. 10;
- 6) aver svolto per almeno un anno il periodo di apprendistato previsto dall'art. 32 del Regolamento delle Corse;
- 7) superare il colloquio, secondo le modalità stabilite al precedente art. 1.

L'Ente si riserva di accertare d'ufficio, al momento della concessione della patente, presso le competenti autorità l'esistenza a carico di ciascun candidato di precedenti penali o di procedimenti penali in corso e di adottare, in caso di esito positivo, provvedimento di esclusione dal corso e di revoca dell'autorizzazione a prestare il periodo di formazione pratica presso l'allenatore professionista, di cui al successivo art. 4.

Art. 3 - Organizzazione del corso

Il Corso indetto a norma dell'art. 1 del presente Regolamento, ha una durata di almeno 3 mesi, secondo un'articolazione del Calendario delle ore di insegnamento fissata dai docenti d'intesa con l'Ente.

Il corso si articola in circa 200 ore di insegnamento, così ripartite tra le seguenti materie:

Zootecnica Equina e Veterinaria	circa ore 40 di insegnamento
Cultura ippica	circa ore 20 di insegnamento
Tecnica allen.	circa ore 50 di insegnamento
Amministrazione	circa ore 10 d insegnamento
Regolamento	circa ore 30 d insegnamento
Organizzazione Scuderia ed impiego del cavallo	circa ore 20 di insegnamento

Ulteriori 30 ore di insegnamento potranno essere fissate dal Consiglio Direttivo per la trattazione di argomenti particolari da parte di esperti, anche non nominati docenti per l'intera durata del corso, a norma del successivo comma.

Il Consiglio Direttivo, in sede di indizione di ciascun corso nomina i docenti dello stesso, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline interessate e nomina altresì un docente coordinatore.

Ciascun docente è tenuto a rilevare in occasione di ogni lezione le presenze, sottoscrivendo e facendo sottoscrivere tale rilevazione dai singoli candidati. Tale documentazione dovrà essere inoltrata all'Ente unitamente alla relazione di cui al comma successivo.

A conclusione del Corso il docente coordinatore deve inoltrare all'Ente, anche sulla base degli elementi di giudizio espressi dagli altri docenti, una relazione dettagliata circa la proficuità dell'impegno dimostrato da ciascun candidato, la sua personalità e le sue attitudini.

Art. 4 - Periodo di tirocinio

Il candidato ammesso al corso di cui al precedente art. 3 è tenuto a prestare, per 15 mesi, anche contestualmente alla frequenza del corso, e previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, un periodo di tirocinio presso un allenatore-professionista, al fine di integrare, sotto il profilo pratico, la propria formazione professionale, con particolare riferimento alla gestione della scuderia, all'utilizzazione e gestione del cavallo da corsa, al programma di allenamento dello stesso.

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere inoltrata al Comitato Esecutivo congiuntamente dall'aspirante tirocinante e dall'allenatore professionista, che, deve, comunque essere in possesso dei seguenti requisiti: risultare titolare di patente da almeno 5 anni, avere esercitato l'attività continuativamente nell'ultimo quinquennio, nell'ultimo anno non aver riportato sanzioni disciplinari e/o non avere procedimenti disciplinari in corso per rilevanti e gravi infrazioni al Regolamento delle Corse, avere almeno 12 cavalli affidati in allenamento in base a delega depositata ai sensi dell'art. 19 del Regolamento delle Corse.

Al termine di tale periodo, l'allenatore professionista è tenuto ad inoltrare all'Ente relazione circa le attitudini e la proficuità dell'impegno dimostrati, durante il periodo di tirocinio, dall'aspirante allenatore.

Art. 5 - Esame finale per il rilascio della patente di allenatore professionista

Entro due anni, dall'inizio di ogni corso, indetto a norma dell'art. 1, l'Ente stabilisce la data dell'esame finale per la concessione della patente di allenatore-professionista.

A tale esame sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di insegnamenti di cui al precedente art. 3 e per i quali sia stata acquisita relazione circa la proficuità del periodo prestato presso l'allenatore-professionista di cui al precedente art. 4. Il Comitato Esecutivo dell'Ente può ammettere all'esame, previa domanda, anche coloro che abbiano frequentato il corso, immediatamente precedente a quello cui si riferisce l'esame e purché, per lo stesso siano pervenute le relazioni del docente coordinatore del Corso di cui all'art. 3, 4 ; comma, e dell'allenatore-professionista di cui all'art. 4, 2° comma.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Direttivo, è composta dal Presidente dell'Ente, o da un Consigliere da lui delegato, da persona di comprovata esperienza tecnico-giuridica, da un Medico Veterinario, da un Allenatore Professionista, da un esperto in materie giuridiche-economiche.

L'esame consiste in due prove scritte, una di cultura ippica generale ed una di veterinaria, in una prova orale vertente sulle materie di insegnamento del corso ed in una prova pratica.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 7/10 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale non s'intende superata se la valutazione complessiva □ inferiore a 7/10.

Art. 6 - Norma Transitoria

Per i primi tre corsi indetti dall'Ente, in conformità alla presente normativa, sono introdotte le seguenti disposizioni in deroga:

- riserva dei posti di cui all'art. 1, 3° comma è elevata al 50% dei posti disponibili;
- il requisito stabilito all'art. 2 n. 6) per l'ammissione al Corso, non è richiesto, fermo restando l'obbligo di sostenere il colloquio selettivo stabilito all'art. 1;
- il periodo di tirocinio stabilito dall'art. 4, 1° comma è ridotto a 6 mesi e non è richiesto il requisito relativo all'affidamento in allenamento di almeno 12 cavalli, previsto dall'art. 4, 2° comma, per l'allenatore professionista presso cui è autorizzato tale periodo di tirocinio.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 141 DEL REG. DELLE CORSE PER L'AMMISSIONE A CORSI DI QUALIFICAZIONE DI FUNZIONARI E COMMISSARI

Art. 1 - Indizione Corso per l'iscrizione all'Albo dei Funzionari

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, a norma dell'art. 141 del Regolamento delle Corse, indice, anche contestualmente, in diverse parti del territorio nazionale ed in relazione alle esigenze dell'Ente, corsi a contenuto teorico-pratico, per la qualificazione dei Funzionari ai fini della loro iscrizione all'apposito Albo.

Il numero massimo dei partecipanti di ciascun corso, tenuto conto delle esigenze dell'Ente non può essere superiore a 16. Il 25% dei posti disponibili in ciascun corso è riservato ai soggetti che abbiano conseguito particolari meriti in campo ippico o comprovata competenza ed esperienza maturate nell'esercizio di attività di Cavaliere dilettante o Amazzone, autorizzate dalla società degli Steeple Chases d'Italia oppure nell'esercizio di attività professionali (fantino e allenatore - professionista) autorizzate dall'Ente, a norma del presente Regolamento delle Corse per almeno 10 anni anche non continuativi negli ultimi 20 anni. é comunque onere del singolo interessato comprovare, in modo dettagliato, l'appartenenza, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ad una categoria avente diritto alla riserva dei posti. L'Ente accerta la cessazione da almeno un biennio di tali attività.

I soggetti appartenenti alle categorie suindicate, che non conseguano un posto, compreso nella riserva, se utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, sono comunque ammessi al corso, nell'ambito del numero massimo stabilito per lo stesso.

Nel caso in cui la riserva dei posti, come sopra definita, non sia totalmente o parzialmente coperta, i posti che si rendano così disponibili possono essere assegnati ai candidati, non appartenenti alle categorie dei riservatari, in base alla votazione conseguita risultante dalla graduatoria di merito.

Gli aspiranti sono sottoposti ad un colloquio di selezione, tendente ad accertarne la personalità, il livello culturale, la conoscenza del settore e le attitudini in relazione anche alle mansioni che aspirano a svolgere.

Il colloquio selettivo per l'ammissione al corso, sostenuto in lingua italiana, s'intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 7/10.

La Commissione esaminatrice per il colloquio selettivo, nominata dal Consiglio Direttivo, è composta dal Presidente dell'Ente, o da un Consigliere da lui delegato, da un docente scelto tra quelli nominati per il Corso, da un Commissario iscritto alla 1ª Sezione dell'Albo di cui all'art. 141 del Regolamento delle Corse, e da due membri aventi adeguata conoscenza del settore ippico, con particolare riferimento alle norme che lo disciplinano.

L'Ente dispone l'ammissione al corso dei candidati risultati idonei al colloquio secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione e nei limiti dei posti disponibili.

Art. 2 - Requisiti e condizioni per l'ammissione ai Corsi di qualificazione per Funzionari

Ai fini dell'ammissione ai corsi gli aspiranti devono:

- 1) avere un'età non inferiore a 21 anni e non superiore a 58 anni;
- 2) presentare al Comitato Esecutivo domanda, in carta legale, di ammissione al corso.

Tale domanda deve essere corredata dal certificato di nascita e dal curriculum vitae dell'aspirante-funziario, opportunamente documentato, con particolare riferimento a quello professionale ed ippico.

Il candidato che ritenga di essere in possesso dei requisiti per il diritto alla riserva del posto, di cui all'art. 1 del presente Regolamento deve farne espressa menzione nella domanda, richiedendo l'esonero dalla presentazione del titolo di studio di scuola media superiore, se non conseguito, e fornendo dettagliata illustrazione dei meriti acquisiti in campo ippico o dell'attività professionale svolta nel settore, per almeno 10 anni, anche non continuativi, negli ultimi 20 anni. La mancata indicazione di tale notizia determina l'automatica esclusione della domanda di ammissione;

3) presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il dichiarante: a) è in possesso di diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente; b) è cittadino italiano o di altro Paese della Comunità Europea; c) gode dei diritti politici; d) non è sottoposto a procedimenti penali presso Procure e Preture della Repubblica Italiana e presso altra autorità Giudiziaria straniera; in caso affermativo, dovranno essere indicati i reati per cui è sottoposto a procedimenti in corso.

L'accertamento e la valutazione da parte del Comitato Esecutivo di gravi infrazioni al presente Regolamento delle Corse, o a quello della società degli Steeple Chases d'Italia, compiute nell'esercizio delle loro attività summenzionate dai soggetti, esonerati dalla presentazione del titolo di studio o aventi diritto alla riserva dei posti, può comportare il non accoglimento della domanda di ammissione al corso.

Art. 3 - Organizzazione del corso

Il corso si articola in 40 ore di insegnamento teorico (Cultura ippica generale - I mantelli dei cavalli secondo le nuove classificazioni - Statuto e Regolamento dell'Ente, Regolamento delle Corse - Regolamento delle scommesse) e in 30 giornate di insegnamento pratico, costituenti periodo di tirocinio da prestare in qualità di Allievi - funzionari, con presenza sui campi di allenamento e negli ippodromi.

Il Consiglio Direttivo, in sede di indizione di ciascun corso, stabilisce il numero di ore da assegnare a ciascun tipo di insegnamento e delibera in merito alla nomina dei docenti del corso, che, potranno essere scelti fra esperti particolarmente qualificati nelle materie oggetto di insegnamento, nonché tra Commissari e Veterinari. Inoltre, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un docente coordinatore del corso.

Ulteriori e diverse specifiche modalità di formazione potranno essere stabilite per gli aspiranti Handicappers.

Art. 4 - Esame di fine corso ed iscrizione all'Albo Funzionari

A conclusione del Corso i docenti, tramite il Docente coordinatore, inoltrano all'Ente il loro giudizio sui singoli partecipanti al corso, evidenziandone, oltre la proficuità dell'impegno, anche la personalità e le attitudini. Gli aspiranti Funzionari che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore di insegnamento teoriche e che abbiano comunque svolto totalmente il periodo di tirocinio di cui all'art. 3 sono ammessi ad un esame, che si intenderà superato con il conseguimento di una votazione di almeno 7/10.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Direttivo, è composta dal Presidente dell'Ente, o da un Consigliere da lui delegato, da un Membro del Consiglio Direttivo, dal docente coordinatore del Corso, da un Commissario iscritto alla 1a Sezione dell'Albo di cui all'art. 141 del Regolamento delle Corse, e da altro membro avente adeguata conoscenza del settore ippico, con particolare riferimento alle norme che lo disciplinano.

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei Funzionari, a norma dell'art. 141 del Regolamento delle Corse, il candidato risultato idoneo deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, unitamente alla seguente documentazione:

- originale o copia autenticata, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, del diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente;
- certificato comprovante lo stato di cittadino italiano o di altro Paese della Comunità Europea;
- certificato comprovante il godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali l'aspirante Funzionario è iscritto, o altra certificazione equipollente rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi della Comunità Europea.

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei Funzionari, l'Ente si riserva di accertare l'esistenza di carichi pendenti o di precedenti penali a carico dell'istante.

Il Consiglio Direttivo rigetta le domande di iscrizione nell'Albo dei Funzionari presentate da coloro che, in base alla documentazione prodotta o di quella acquisita d'ufficio dall'Ente, a norma del precedente comma, risultano sprovvisti dei requisiti stabiliti dall'art. 141 del Regolamento delle Corse.

Art. 5 - Indizione Corso per l'iscrizione all'Albo dei Commissari

Il consiglio Direttivo dell'Ente, a norma dell'art. 141 del Regolamento delle Corse, indice, anche contestualmente, in diverse parti del territorio nazionale ed in relazione alle esigenze dell'Ente corsi a contenuto teorico-pratico, per la qualificazione dei Commissari ai fini della loro iscrizione all'apposito Albo.

Il numero massimo dei partecipanti a ciascun corso, tenuto conto delle esigenze dell'Ente, non può essere superiore a 15.

Gli aspiranti sono sottoposti ad un colloquio di selezione, in lingua italiana, tendente ad accertarne, anche sulla base delle attività espletate in Qualità di Funzionari, la Personalità, il livello culturale, la conoscenza del settore e le attitudini in relazione anche alle mansioni che aspirano a svolgere.

Il colloquio selettivo per l'ammissione al corso s'intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 7/10.

La Commissione esaminatrice per il colloquio selettivo, nominata dal Consiglio Direttivo, □ composta dal Presidente dell'Ente, o da un Consigliere da lui delegato, da un docente scelto tra quelli nominati per il Corso, da un Commissario, iscritto alla 1ª Sezione dell'Albo di cui all'art. 141 del regolamento delle Corse, e da due membri aventi adeguata conoscenza del settore ippico, con particolare riferimento alle norme che lo disciplinano.

L'Ente dispone l'ammissione al corso dei candidati risultati idonei al colloquio secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione e nei limiti dei posti disponibili.

Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'ammissione ai Corsi di qualificazione per Commissari

Ai fini dell'ammissione al corso teorico e al periodo di tirocinio, gli aspiranti devono:

- 1) avere un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 65 anni;
- 2) presentare al Comitato Esecutivo domanda di ammissione in carta legale;
- 3) essere già iscritti nell'Albo dei Funzionari, avere svolto proficuamente compiti come Funzionario per almeno 100 giornate di corse.
- 4) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente;
- 5) presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dalla quale risulti che il dichiarante: a) è cittadino italiano o di altro Paese della Comunità Europea; b) ha il godimento dei diritti politici; c) non è sottoposto a procedimenti penali presso Procure o preture della Repubblica italiana e presso altra autorità Giudiziaria straniera; in caso affermativo, dovranno essere indicati i reati per cui è sottoposto a procedimenti in corso;
- d) di essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente (che deve essere specificatamente indicato).

Art. 7 - Organizzazione del Corso per la qualificazione dei Commissari - Corso Teorico e Periodo di Tirocinio

Il Corso comprende un periodo di insegnamento teorico, avente una durata complessiva di almeno 10 giorni nonché un periodo di tirocinio, in qualità di allievo - Commissario, con affiancamento ai Commissari di riunione e sotto la guida di un docente coordinatore.

Il periodo di tirocinio deve essere svolto per almeno 30 giornate di corse anche su più ippodromi.

A conclusione di tale periodo, l'Allievo sostiene innanzi ad una terna di Commissari, iscritti nella 1ª Sezione del relativo Albo, nominati dal Comitato Esecutivo dell'Ente, un colloquio a contenuto teorico-pratico, diretto ad accertare la sua idoneità a sostenere l'esame di cui al successivo art. 8. In caso di esito negativo del colloquio, il Comitato Esecutivo, su richiesta dell'interessato, potrà deliberare la proroga per una sola volta, del periodo di tirocinio, per ulteriori 30 giornate. Anche a conclusione di tale ulteriore periodo, l'ammissione all'esame di cui al successivo art. 8, sarà preceduta dal superamento di un colloquio, svolto secondo le stesse modalità di quello relativo al primo periodo di tirocinio.

Il Consiglio Direttivo, in sede di indizione di ciascun corso, stabilisce il numero di ore da assegnare a ciascun tipo di insegnamento e delibera in merito alla nomina dei docenti del corso, che, potranno essere scelti fra Commissari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie oggetto di insegnamento.

Inoltre, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un docente coordinatore del Corso, scelto anche tra i Commissari non funzionanti sull'ippodromo, che seguirà gli allievi durante il periodo di tirocinio ed inoltrerà la relazione di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Esame ed iscrizione all'Albo dei Commissari

A conclusione del corso teorico e, dopo il superamento del periodo di tirocinio, a norma dell'art. 7, il docente coordinatore, sulla base anche degli elementi di giudizio espressi dai Commissari di cui al precedente art. 7, 1° comma, provvede ad inviare al Comitato Esecutivo dell'Ente, relazione dettagliata evidenziando, in modo particolare, la personalità, le attitudini e l'impegno dimostrati dall'Allievo Commissario.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente, sulla base della relazione prevista al precedente comma, delibera l'ammissione e all'esame teorico-pratico dell'Allievo Commissario, ai fini della successiva iscrizione all'Albo.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Direttivo, è composta dal Presidente dell'Ente, o da un Consigliere da lui delegato, da un Membro del Consiglio Direttivo, dal docente coordinatore del Corso, da un Commissario iscritto alla 1a Sezione dell'Albo di cui all'art. 141 del Regolamento delle Corse, e da altro membro avente adeguata conoscenza del settore ippico, con particolare riferimento alle norme che lo disciplinano.

L'esame s'intende superato con il conseguimento di una votazione di almeno 7/10.

In particolare, la prova è diretta ad accertare, anche attraverso la discussione di casi concreti e la visione di filmati, le capacità di giudizio e di decisione dell'aspirante Commissario. A tale accertamento può concorrere, altresì, la valutazione di una relazione e/o di un provvedimento di deferimento, redatti a seguito dell'esame di filmati di corse.

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei Commissari, a norma dell'art. 141 del Regolamento delle Corse, il candidato risultato idoneo deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, unitamente alla seguente documentazione:

- originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, del diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente;
- certificato comprovante il godimento dei diritti politici, rilasciato dal Sindaco del comune nelle cui liste elettorali l'aspirante Funzionario è iscritto, o altra certificazione equipollente rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi della Comunità Europea.

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei Commissari, l'Ente si riserva di accertare l'esistenza di carichi pendenti o di precedenti penali a carico dell'istante.

Il Consiglio Direttivo rigetta le domande di iscrizione nell'Albo dei Commissari presentate da coloro che, in base alla documentazione prodotta o a quella acquisita d'ufficio dell'Ente, a norma del precedente comma, risultano sprovvisti dei requisiti stabiliti dall'art. 141 del Regolamento delle Corse.

Art. 9 - Norma transitoria

Coloro che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, svolgono il periodo di tirocinio, ai fini della qualificazione come Commissario e Funzionario, saranno iscritti nei relativi Albi in base alla normativa previgente.

Le iscrizioni nell'Albo dei Commissari e Funzionari già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano la loro efficacia.

6) - - - - -

Per disposizioni dell'U.N.I.R.E. (del n. 317 del 28/10/1982 e del n. 351 del 29/11/1988) le entrate ed i forfeits per tutte le corse, ad eccezione delle Pattern Races e delle Corse Classiche, sono fissate in misura di:

- 7) dichiarazione di partenza (entrata): 0,15% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa); tale importo non è dovuto per i cavalli considerati regolarmente partiti, a norma dei Regolamenti delle corse e delle scommesse;
- 8) rinuncia per mancata dichiarazione di partenza: metà della entrata;
- 9) iscrizione seguita dall'eventuale 2° forfeit: un quarto dell'entrata.
 - d) iscrizione seguita dal 1° forfeit: un decimo dell'entrata;
 Tali importi non dovranno essere corrisposti nei seguenti casi:
- 10) se la corsa non ha luogo o è annullata;
- 11) se il cavallo è morto;
- 12) se, per qualsiasi ragione, il cavallo ha perso la qualifica.

- - - - -

A decorrere dalle edizioni 1994:

Per le Corse Pattern i proprietari sono tenuti al pagamento dei seguenti importi:

- 1) **Premi: Parioli - Regina Elena - Derby Italiano - Oaks d'Italia**
 - a) **Entrata:** 0,80% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa);
 - b) **rinuncia per mancata dichiarazione di partenza:** 0,40% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
 - c) **iscrizione seguita dal 3° forfeit** (31/3 dell'anno della corsa) 0,30% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
 - d) **iscrizione seguita dal 2° forfeit** (31/1 dell'anno della corsa) 0,20% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
 - e) **iscrizione seguita dal 1° forfeit** (31/10 dell'anno precedente la corsa) 0,06% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
- 2) **Altre corse di GR.I** (escluse le "Classiche"):
 - a) **entrata:** 1% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa);
 - b) **rinuncia per mancata dichiarazione di partenza:** 0,625% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
 - c) **iscrizione seguita dall'eventuale 2° forfeit** 0,50% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
 - d) **iscrizione seguita dal 1° forfeit** 0,375% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
- 3) **Altre corse di GR.I. e III:**
 - a) **entrata:** 0,50% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa);
 - b) **rinuncia per mancata dichiarazione di partenza:** 0,25% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
 - c) **iscrizione seguita dall'eventuale 2° forfeit** 0,1875% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);
 - d) **iscrizione seguita dal 1° forfeit** 0,125% dell'ammontare complessivo del premio (esclusa maggiorazione agli allevatori);

Per tali corse possono essere previste iscrizioni supplementari i cui importi, indicati nei libretti programma, devono essere versati per intero anche se il cavallo non corre.

- - - - -

A norma degli artt. 83 bis e 135 del Regolamento delle Corse, i suindicati importi dovuti per entrate, rinunce e forfeits, vanno aggiunti alla dotazione complessiva dei premi destinati ai proprietari e tra loro così suddivisi:

1° arrivato: 40%

2° arrivato: 30%

3° arrivato: 20%

4° arrivato: 10%

Tali importi, non vengono considerati come somme vinte ai fini delle squalifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi.

Corse con numero di partenti dichiarati superiore a quello autorizzato: riduzione del numero dei cavalli: art. 136 bis del Regolamento delle Corse.

(deliberazioni nn. 182, 716, 777, 1622, 1810, 2375, 2416, 3327, 3397, 3631, 3741 e 3903 del Commissario Governativo Jockey Club Italiano; Determinazioni Segretario Generale UNIRE nn.1280/01, 1866/01, 398/03; 1469/03; Deliberazioni Commissario UNIRE nn. 403/2002, 404/02, 138/03)

Ippodromi **riconosciuti a norma art. 69 e autorizzati a norma artt. 71 e 72 Regolamento Corse** per i quali, ai fini dell'applicazione dell'art. 136 bis del Regolamento delle Corse, è stato stabilito il numero massimo dei cavalli che possono partecipare alle corse:

Albenga	mt.1200	10
	mt.1600,2200,2600	12
Anguillara		8
Capalbio		7
Chilivani		16
Cortona		5

Corridonia		mt. 1.000	10
		mt. 1.350 e più	14
Firenze	pista piccola	mt. 1.500, 1600	18
		mt. 1.700, 1900	18
		mt. 1.900 e 2.300	20
	pista media	mt. 1.800	18
		mt. 1.000, 1.200, 1.300	20
		mt. 2.000	18
	pista grande	mt. 2.000	18
		mt. 1.200, 1400, 1.500	20
		mt. 2.200, 2.400	18
Garigliano (SS. Cosma e Damiano)			14
Grosseto	pista interna	mt. 1.500	8
	pista interna	mt. 1.600 e oltre	10
	pista esterna		14
	pista esterna	Tris e Pr. Città Grosseto	18
	pista esterna	con uso steccato mobile e restrizione non oltre 5 mt.:	
	pista esterna	mt. 1.600	8
	pista esterna	mt. 1.750	10
Lanciano		mt.1900 e 2500	8
		altre distanze	7
Livorno			16
Merano			18
Milano	pista circolare		14
	pista media e grande		24
Montepulciano			5
Napoli	pista piccola	mt. 1.500	16
	pista piccola	altre distanze	20
	pista grande	mt. 2.250, 2.600	16
	pista grande	altre distanze	20
Pisa		mt. 1.800, 2.600	20
		altre distanze	24
	pista interna	mt.1000 e 1600	10
		altre distanze	12
Roma	pista sabbia	mt. 1.600	19

	pista sabbia	altre distanze	16
	pista erba:		
	piccola derby	mt. 1.800, 1.700	24
	piccola	mt. 2.500, 2.400	22
	piccola	mt. 1.700, 1.600	20
	piccola	mt. 1.400	19
	dritta	mt. 1.200, 1.000	19
	dritta	mt. 1.100	18
	grande derby	mt. 2.400, 2.200	24
	grande	mt. 3.200, 2.800	22
	grande	mt. 2.100	20
	grande	mt. 2.000	24
	grande	mt. 1.800, 1.700, 1.600	19
	grande	mt. 1.500	16
	interna	mt. 2.200	14
	interna	mt. 1.900	12
	interna	mt. 1.500	10
	interna	mt. 1.400	10
Siena			10
Tagliacozzo			18
Varese	pista erba	mt.1000	12 ridotto a 10 con steccato mobile
	pista erba	altre distanze	16 ridotto a 12 con steccato mobile
	pista sabbia	mt. 2.100	16
	pista sabbia	mt. 1.500 (solo Tris)	16
	pista sabbia	altre distanze	12

I numeri massimi di partenti sopraindicati sono soggetti a riduzione nel caso di utilizzazione di steccato mobile dovuta a motivi di manutenzione delle piste.

Nel caso in cui per una corsa venga dichiarato partente un numero di cavalli superiore a quello come sopra stabilito, il Commissario addetto al controllo della dichiarazione dei partenti, subito dopo la chiusura delle relative operazioni, provvederà a far applicare le disposizioni dell'art. 136 bis e successivamente all'estrazione dei numeri di partenza.